



Nell'anno **duemilaventidue (2022)**, addì **ventuno (21) settembre** alle ore **9.32**, si è riunito, in modalità telematica, tramite collegamento alla piattaforma "**GOOGLE MEET**", il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria, convocato con nota rettorale prot. n. 0079806 del 14.09.2022 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**O M I S S I S**.....

Sono presenti nel Senatino sito al primo piano – Palazzo del Rettorato, **in collegamento telematico**: la **Rettrice** prof.ssa Antonella Polimeni, Presidente, il **Prorettore vicario** prof. Giuseppe Ciccarone e la **Direttrice Generale** dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di Segretaria.

Sono presenti in collegamento telematico: i consiglieri: prof. Antonio Angeloni, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Fabiola Sfodera, dott. Massimiliano Atelli, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Alessandra Taormina, sig. Paolo Brescia e sig.ra Lucia Lombardo.

È assente giustificato: dott. Carlo Tamburi.

Assiste in collegamento telematico per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

La **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....**O M I S S I S**.....



ADESIONE DA PARTE DI SAPIENZA ALLE FONDAZIONI E/O SCARL DEI PROGETTI DI PARTENARIATI ESTESI E APPROVAZIONE DEI RELATIVI STATUTI

La Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Ufficio Promozione e Servizi di supporto per le iniziative di ricerca dell'Area per il Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico inerente la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione delle Fondazioni di partecipazione nell'ambito della attuazione dei progetti dei "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" (PE) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – Next GenerationEU (Avviso n. 341 del 15.03.2022).

Si ricorda che codesto Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 184 del 10 maggio 2022, aveva approvato la partecipazione dell'Ateneo a 14 progetti per la costituzione dei Partenariati Estesi. Il Consiglio di Amministrazione, con la medesima delibera aveva stabilito, in caso di valutazione positiva dei PE da parte del M.U.R., il pagamento, a valere sull'utile di Bilancio di Ateneo 2021, dell'importo complessivo di € 340.000,00 corrispondente alla prima annualità delle fee allora previste per l'adesione ai Partenariati stessi ponendo altresì a carico dei fondi assegnati sui progetti le successive contribuzioni, ove richieste.

Con Decreto Direttoriale n. 1243 del 02.08.2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca sono state ammesse alla Fase 2 del Bando 12 delle 14 proposte progettuali proposte.

Si ricorda che la referente istituzionale Sapienza per tutti i Partenariati approvati è la Prorettrice alla Ricerca, Prof.ssa Maria Sabrina Sarto.

Di seguito sono illustrate le caratteristiche principali dei Partenariati Estesi approvati e per i quali si procederà agli atti formali di costituzione, nonché di successiva adesione dei Soci Fondatori, entro il termine ultimo del 30 ottobre 2022.



PE 1 Partenariato esteso denominato “Future Artificial Intelligence Research (FAIR)” sull’area tematica 1 – “Intelligenza Artificiale: aspetti fondazionali”

Il PE vede quale HUB coordinatore il CNR, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Giuseppe De Giacomo (Dipartimento DIAG).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. Per il primo esercizio della costituenda Fondazione, all’Ateneo è richiesto un contributo di € 10.000 da destinare al Fondo di Dotazione della Fondazione e un contributo una tantum da versare entro il 31.12.2022 pari ad € 30.000 da destinare al Fondo di Gestione. Per gli anni successivi al primo, l’importo del contributo sarà oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

PE 2 Partenariato Esteso denominato “NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition”, sull’area tematica 2 - “Scenari Energetici del Futuro - Sottotematica 2.a. Energie verdi del futuro”

Il PE vede quale HUB coordinatore il Politecnico di Bari, i referenti scientifici di Sapienza sono il Prof. Massimo Pompili (Dipartimento DIAEE), il Prof. Franco Rispoli (Dipartimento DIMA), il Prof. Livio De Santoli (Dipartimento DIAEE).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo di € 20.000 da destinare al Fondo di Dotazione della Fondazione ed un ulteriore contributo, da versare entro il 31.12.2022, pari a € 15.000,00. I membri della Fondazione si impegneranno altresì a versare per i successivi due esercizi un contributo al Fondo di Gestione pari ad € 35.000,00.

PE 3 Partenariato esteso denominato “RETURN - multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changiNg climate”, sull’area tematica 3 - “Rischi ambientali, naturali e antropici”

Il PE vede quale HUB coordinatore l’Università Federico II di Napoli, i referenti scientifici di Sapienza sono i Proff. Francesca Bozzano, Salvatore Martino (Dipartimento di Scienze della Terra), Francesco Napolitano (Dipartimento DICEA).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo di € 20.000 annui a partire dall’anno di costituzione.



PE 4 Partenariato Esteso denominato “National Quantum Science and Technology Institute” a valere sull’area tematica 4 – “Scienze e Tecnologie Quantistiche”

Il Partenariato vede quale Hub coordinatore l’Università di Camerino. Referente scientifico Sapienza per il Partenariato è il Prof. Fabio Sciarrino (Dipartimento di Fisica).

L’HUB, come da previsione originaria, si costituirà in forma di Scarl. Ad oggi non si dispone di Bozza dello statuto attualmente in fase di predisposizione da parte dell’HUB. A Sapienza è richiesto un contributo di € 10.000, da corrispondere in fase di costituzione.

PE 5 Partenariato esteso denominato “CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society” a valere sull’area tematica 5 - “Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività”

Sapienza è soggetto pubblico proponente e capofila del Progetto. Referente scientifico per il Partenariato è il Prof. Marco Mancini (Dipartimento di Lettere e Culture Moderne), Prorettore all’Autonomia organizzativa, innovazione amministrativa, programmazione risorse.

L’HUB si costituirà come Fondazione di partecipazione.

La Fondazione prevede 3 tipologie di membri, 2 delle quali sono tenute a corrispondere i seguenti contributi annuali:

Per la tipologia “Fondatori Promotori”

- € 40.000 per una durata di 5 anni se soggetto pubblico vigilato dal M.U.R. ovvero Università statale o non statale, Scuola a ordinamento speciale o Ente Pubblico di Ricerca;
- € 20.000 per una durata di 5 anni se soggetto non vigilato dal M.U.R. a qualunque titolo.

Per la tipologia “Fondatori Partecipanti”

- € 20.000 per una durata di 5 anni se soggetto pubblico vigilato dal M.U.R. ovvero Università statale o non statale, Scuola a ordinamento speciale o Ente Pubblico di Ricerca;



- € 10.000 per una durata di 5 anni se soggetto non vigilato dal M.U.R. a qualunque titolo.

Sapienza, in qualità di Fondatore Promotore, sarà tenuta al versamento annuale di € 40.000 per una durata di 5 anni.

PE 6 Partenariato esteso denominato “HEAL ITALIA - Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine”, a valere sull’area tematica 6 - “Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”

Il PE vede quale HUB coordinatore l’Università di Palermo, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Domenico Alvaro (Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo di € 20.000 annui.

PE 7 Partenariato esteso denominato “Security and rights in the Cyber-Space (SERICS)” a valere sull’area tematica 7 - “Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti”

Il PE vede quale HUB coordinatore l’Università di Salerno, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Leonardo Querzoni (Dipartimento DIAG).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto, alla costituzione, un contributo di € 10.000.

PE 8 Partenariato esteso denominato “Age-It - Ageing Well in an ageing society” a valere sulla tematica 8 - “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento”

Il PE vede quale HUB coordinatore l’Università di Firenze, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Febo Cincotti (Dipartimento DIAG).

L’HUB, come da previsione originaria, si costituirà in forma di Scarl. A Sapienza è richiesto un contributo di € 10.000 alla costituzione e un contributo annuo di € 10.000 che l’HUB confermerà annualmente sulla base della proiezione dei costi.



PE 10 Partenariato esteso denominato “ON Foods” a valere sull’area tematica 10 - “Modelli per un’alimentazione sostenibile”

Il PE vede quale HUB coordinatore l'Università di Parma, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Lorenzo Maria Donini (Dipartimento di Medicina Sperimentale).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo alla costituzione di € 20.000 da destinarsi in egual misura al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determinerà successivamente l’eventuale contributo annuo da versare.

PE 11 Partenariato Esteso denominato “3A-ITALY” a valere sull’area tematica 11 - “Made-in-Italy circolare e sostenibile”

Il PE vede quale HUB coordinatore il Politecnico di Milano, il referente scientifico di Sapienza è la Prof.ssa Tiziana Catarci (Dipartimento DIAG).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo alla costituzione di € 8.000 da destinarsi al Fondo di Dotazione e un contributo annuale, per le successive due annualità per € 20.000 anno da destinarsi al Fondo di Gestione.

PE 13 Partenariato Esteso denominato “INF-ACT One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases” a valere sull’area tematica 13 - “Malattie infettive emergenti”

Il Partenariato vede quale Hub coordinatore il CNR, l'Università di Pavia in collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità. Referente scientifico per il Partenariato è la Prof.ssa Alessandra della Torre (Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo alla costituzione pari a € 10.000. Per gli esercizi successivi la Fondazione, in rapporto ai costi generali di gestione, potrà richiedere il versamento di contributi ordinari e/o straordinari.



PE 14 Partenariato Esteso denominato “RESTART” a valere sull’area tematica 14 “Telecomunicazioni del Futuro”

Il PE vede quale HUB coordinatore l'Università di Tor Vergata, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Sergio Barbarossa (Dipartimento DIET).

L'HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo annuo pari a € 30.000. Per il primo esercizio, una quota pari a € 10.000 di tale contributo sarà destinato al Fondo di Dotazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, la Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo degli Statuti messi a disposizione dagli HUB, attualmente in versione non ancora definitiva in quanto il processo di revisione e di approvazione da parte dei singoli membri partecipanti agli Enti costituendi è in alcuni casi in corso.

Tuttavia, la Presidente precisa che, in tale processo di revisione degli Statuti proposti dai soggetti promotori di ciascun partenariato esteso, Sapienza ha posto particolare attenzione alla specifica declinazione delle attività e degli scopi degli Enti costituendi, ribadendo la richiesta, laddove si è reso necessario, di eliminare dagli scopi di tali Enti costituendi lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione universitaria ovvero di attività tecnico-scientifiche che risultino concorrenziali rispetto alle attività istituzionali di Sapienza, tenuto conto anche di quanto previsto nel bando MUR, che prevede che l'HUB non svolga attività di ricerca o attività tecnico scientifiche, né assuma personale di ricerca, ma che abbia come obiettivo fondante solo lo svolgimento di attività di rete, di coordinamento, gestione e supporto allo svolgimento della ricerca, della formazione universitaria, del trasferimento tecnologico e della terza missione, le quali devono rimanere sempre in carico agli spoke e agli affiliati.

Allegati in visione:

- Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Avviso n. 341 del 15 marzo 2022);



- Decreto Direttoriale n. 1243 del 02.08.2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca con relativo allegato;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 10 maggio 2022.

Allegati parte integrante:

- Bozza Statuto Fondazione FAIR per il PE 1;
- Bozza Statuto Fondazione NEST per il PE 2;
- Bozza Statuto Fondazione RETURN per il PE 3;
- Bozza Statuto Fondazione CHANGES per il PE 5;
- Bozza Statuto Fondazione HEAL ITALIA per il PE 6;
- Bozza Statuto Fondazione SERICS per il PE 7;
- Bozza Statuto Scarl Age-It per il PE 8;
- Bozza Statuto Fondazione On FOODS per il PE 10;
- Bozza Statuto Fondazione 3A-ITALY PE 11;
- Bozza Statuto Fondazione INF-ACT per il PE 13;
- Bozza Statuto Fondazione RESTART per il PE 14



DELIBERAZIONE N. 307/22

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Avviso n. 341 del 15 marzo 2022);**
- **Visto il Decreto Direttoriale n. 1243 del 2.08.2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca;**
- **Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 10.05. 2022;**
- **Viste le versioni degli Statuti messi a disposizione dagli HUB, ed attualmente sottoposti al processo di revisione ed approvazione dei diversi Membri partecipanti agli Enti costituenti;**
- **Tenuto conto della copertura economica per la partecipazione dell'Ateneo alle costituzioni degli Enti in parola, a valere sull'utile di Bilancio di Ateneo 2021;**
- **Ritenuto opportuno, in fase di revisione degli Statuti degli Enti costituenti espungere, ove necessario, dalla declinazione delle attività e degli scopi degli stessi lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione universitaria ovvero di attività tecnico-scientifiche che risultino concorrenziali rispetto alle attività istituzionali di Sapienza, tenuto conto anche di quanto previsto nel bando MUR, che prevede che l'HUB non svolga attività di ricerca o attività tecnico scientifiche, né assuma personale di ricerca;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo**

DELIBERA

- **di approvare la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione dei seguenti Enti:**
 - **Fondazione Fair;**
 - **Fondazione Nest;**
 - **Fondazione Return;**
 - **Scarl National Quantum Science And Technology Institute;**
 - **Fondazione Changes;**
 - **Fondazione Heal Italia;**
 - **Fondazione Serics;**
 - **Scarl Age-It;**
 - **Fondazione On Foods;**



- **Fondazione Made-in-Italy circolare e sostenibile;**
- **Fondazione Inf-Act;**
- **Fondazione Restart;**

- **di approvare gli Statuti delle succitate costituende Fondazioni, nella versione attualmente fornita dagli HUB;**
- **di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere gli atti costitutivi degli Enti, nonché gli atti di adesione successiva ed eventuali atti conseguenti necessari alla partecipazione di Sapienza agli stessi, con la possibilità di apportare agli Statuti le modifiche ritenute opportune, nel rispetto di quanto approvato da questo Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di espungere, ove necessario, dalla declinazione delle attività e degli scopi degli Enti lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione universitaria ovvero di attività tecnico-scientifiche che risultino concorrenziali rispetto alle attività istituzionali di Sapienza, tenuto conto anche di quanto previsto nel bando MUR, che prevede che l'HUB non svolga attività di ricerca o attività tecnico scientifiche, né assuma personale di ricerca.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA SEGRETARIA

F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE

F.to Antonella Polimeni

STATUTO
della Fondazione di partecipazione
"Future Artificial Intelligence Research"

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile la Fondazione denominata "Future Artificial Intelligence Research", in breve e di seguito anche indicata per brevità come "Fondazione FAIR", "Fondazione" o "FAIR". FAIR è una fondazione costituita nel rispetto dei principi e secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, per realizzare gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e da eventuali successivi finanziamenti, nel settore dell'Intelligenza Artificiale. A tal fine, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nel presente statuto e negli ulteriori atti dallo stesso discendenti.
2. La Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione all'apposito Registro istituito presso la Prefettura di Pisa.

Art. 2

SEDE

La sede legale della Fondazione è presso l'Area della Ricerca del CNR, Via G. Moruzzi 1, 56124 PISA. Con provvedimento dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi operative in altre città italiane, presso le altre Università o Enti/Organismi pubblici di ricerca partecipanti al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022.

Art. 3

MISSIONE E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La missione della Fondazione è la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Fondazione si pone l'obiettivo di essere soggetto attuatore e referente unico ("*HUB*") nei confronti del soggetto finanziatore, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del "*Partenariato esteso*" relativo all'area tematica 1 – Intelligenza Artificiale: Aspetti Fondazionali (di seguito anche P.E.) previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022. La Fondazione svolgerà la propria attività in collaborazione con i soggetti esecutori ("*Spoke*") coinvolti nella realizzazione del Programma di ricerca del

Partenariato Esteso, quali soggetti giuridici autonomi, pubblici o privati, presso cui saranno svolte le attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 (di seguito indicato anche come "Bando" o "Avviso").

2. La Fondazione, in quanto soggetto attuatore del Progetto, sarà assegnataria dei finanziamenti e svolgerà tutte le attività di cui all'art. 15 dell'Avviso MUR, tra cui la gestione delle agevolazioni concesse per lo svolgimento delle attività di ricerca fondamentale e applicata, trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca; le attività tecnico-scientifiche previste dalla proposta progettuale presentata al MUR in risposta all'Avviso saranno svolte avvalendosi dei soggetti che assumeranno il ruolo di "*Spoke*" e "*Affiliati allo Spoke*", come previsto dall'art. 4 dello stesso Bando. La Fondazione si propone, in particolare, di:
 - a) curare le attività di avvio, attuazione e implementazione del Partenariato esteso;
 - b) svolgere le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso, verificando il rispetto delle regole del Bando da parte dei soggetti "*Spoke*" e dei loro affiliati "*Affiliati allo Spoke*" in generale, deve rispettare tutti gli obblighi ed eseguire tutte le attività previste dall'art. 15 dell'Avviso MUR n. 341/2022;
 - c) ricevere le tranche di agevolazioni concesse, verificare e trasmettere al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati;
 - d) garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività anche mediante l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di conoscenze.
3. In particolare la Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Partenariato Esteso svolge attività finalizzate a:
 - a) promozione e coordinamento di ricerche sia fondamentali sia applicative nel campo dell'intelligenza artificiale e delle relative aree, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
 - b) promuovere la creazione di un ecosistema nazionale in Intelligenza Artificiale (IA), coinvolgendo ricercatori, cittadini e imprese;
 - c) trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) alta formazione universitaria, ivi inclusi i corsi di dottorato in collaborazione con le imprese;
 - e) formazione professionalizzante e formazione continua;
 - f) diffusione di programmi di elevato valore culturale e di progetti di interesse per la ricerca scientifica a beneficio della società civile;
 - g) svolgimento di attività volte a favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità in cui opera la Fondazione e di mutuo scambio di conoscenza e collaborazioni

con imprese, enti ed istituti pubblici o privati impegnati nella ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso la promozione e la costituzione di start-up e spin-off;

h) creare e mantenere la piattaforma dati e software italiana per la ricerca nell'ambito dell'IA così come previsto nella Strategia Nazionale in IA;

i) svolgimento di iniziative di comunicazione e divulgazione.

4. Al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare agli scopi di cui sopra, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali o accessorie.
5. La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico e, purché in modo residuale, ad attività conto terzi che ricadano all'interno della ricerca e innovazione nel settore dell'Intelligenza Artificiale. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute aggiuntive rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri.
6. La Fondazione, per lo svolgimento dei propri scopi, conclude e stipula accordi, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici e/o privati e inoltre costituisce e/o partecipa a consorzi, società e altri soggetti pubblici e/o privati aventi personalità giuridica, purché non in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima. A tal fine la Fondazione adotterà propri regolamenti in materia.
7. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
8. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro (nei limiti di cui al presente statuto e alla legge):
 - a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
 - b) partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
 - c) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative e i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
 - d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;

- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
 - f) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
 - g) nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.
9. La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività che saranno ritenute dall'organo amministrativo strettamente strumentali, accessorie o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, tra cui:
- a) compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto/scopo della Fondazione;
 - b) contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche e società;
 - c) compiere operazioni mobiliari e immobiliari funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale;
 - d) compiere operazioni commerciali e finanziarie (escluso lo svolgimento delle attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito di cui al D.Lgs. 385/1993) funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale;
 - e) assumere, previa conforme deliberazione dell'Assemblea di Partecipazione di cui all'art. 14, quote di partecipazione in società con caratteristiche di spin-off della ricerca o start-up innovativa costituite dagli Atenei o dagli Enti/Organismi pubblici di ricerca membri, nell'ambito delle attività conseguenti l'attuazione della proposta progettuale.
10. Eventuali utili derivanti alla Fondazione dallo svolgimento di attività commerciali saranno impiegati sia per la costituzione di riserve sia per il finanziamento delle attività della Fondazione.

Art. 4

DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 5

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

- “Fondatori”, che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione o aderiscono entro 60 giorni lavorativi dalla sua stipula, versano i contributi ai fondi di dotazione e gestione previsti dallo statuto, contribuiscono in maniera rilevante all'organizzazione ed alla realizzazione dell'oggetto della Fondazione e designano i componenti dell'organo di gestione - CdA secondo le modalità definite nell'art. 12 c.1; possono essere membri fondatori tutti i soggetti pubblici e privati, selezionati nel rispetto delle norme vigenti, tra quelli indicati nel Progetto FAIR, ammesso al finanziamento nell'ambito del bando MUR n. 341/2022, e che siano impegnati a partecipare alla costituzione dell'Hub all'atto di presentazione della proposta FAIR, o identificati tramite manifestazione pubblica di interesse promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche da completarsi entro i 60 giorni lavorativi dalla sua stipula dell'atto costitutivo.
- “Partecipanti”, i soggetti diversi dai Fondatori, che versano i contributi per tale categoria (ai fondi di dotazione e gestione), come previsto dall'art. 7 comma 4, e collaborano alle attività della Fondazione partecipando alle riunioni della Assemblea di Partecipazione. Possono essere membri partecipanti tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono, anche se non esclusivamente, attività di ricerca e /o innovazione in ambiti di interesse della Fondazione. L'ammissione dei Partecipanti è regolata dall'art. 8.

Art. 6

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- a) un fondo di dotazione, indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai versamenti in denaro effettuati ai sensi dell'art. 7 co. 1 dai membri della Fondazione entro e non oltre la data di stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione.

Il fondo di dotazione stabilito in sede di atto costitutivo può essere aumentato, sia mediante nuovi versamenti effettuati al momento dell'eventuale ammissione di nuovi membri sia attraverso l'accantonamento, con delibera dell'Assemblea di Partecipazione su proposta del CdA, di quote del fondo di gestione o di eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali strumentali o accessorie a quelle di ricerca.

- b) un fondo di gestione costituito, al fine di finanziare le attività di ricerca scientifica in attuazione del programma di cui al bando MUR e le eventuali attività connesse ed accessorie, mediante:

1. fondi erogati dal MUR in attuazione del Bando MUR e non destinati a fondo di dotazione;
2. redditi del capitale, avanzi e utili di gestione;
3. utili delle eventuali società partecipate;
4. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
5. proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca;
6. eventuali liberalità provenienti da terzi;
7. beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con l'oggetto della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal CdA e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
8. altre rendite immobiliari e finanziarie, comunque derivanti dal Fondo di Dotazione o dal Fondo di Gestione. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non potranno essere richiesti trasferimenti straordinari, aperture di credito né il rilascio di garanzie in funzione di ripianamento delle perdite.

Art.7

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO

1. I membri Fondatori di FAIR si impegnano a versare al fondo di dotazione, entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione, la somma di € 10.000.
2. I membri della Fondazione sono inoltre tenuti a versare al fondo di gestione una tantum entro il 31 dicembre 2022 gli importi così come illustrato nell'Allegato 1.
3. Per gli anni successivi il Consiglio di Amministrativo può proporre incrementi al fondo di gestione sulla base dell'art. 15 c. 1 lettera e.
4. I contributi dei membri Partecipanti della Fondazione FAIR sono definiti dal CdA all'atto della domanda di adesione.
5. In caso di perdite di gestione, alle Università pubbliche e agli Enti/Organismi Pubblici di Ricerca non potranno essere richiesti contributi, comunque siano denominati o qualificati.

Articolo 8

ADESIONI PARTECIPANTI

1. L'ammissione di nuovi membri dovrà essere deliberata dall'Assemblea di Partecipazione a maggioranza dei suoi membri su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'adesione comporta l'accettazione integrale e senza riserve dello statuto e di ogni altro atto di regolamentazione della Fondazione vigenti al momento della richiesta di adesione; il nuovo membro della Fondazione dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti della delibera che stabilisce le

condizioni di ammissione ed in particolare al versamento della quota di adesione prevista per la categoria alla quale viene ammesso.

2. La richiesta di adesione dovrà essere indirizzata con raccomandata A/R o PEC al Presidente della Fondazione.

Art.9

RECESSO

1. La qualità di membro della Fondazione non è alienabile né trasferibile a terzi.
2. I membri, Fondatori o Partecipanti, possono sempre recedere inviando apposita dichiarazione al Presidente dell'Assemblea di Partecipazione, tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale. I membri Fondatori indicati nel Programma del Partenariato esteso FAIR, ammesso al finanziamento nell'ambito del bando MUR n. 341/2022, possono esercitare tale facoltà solo una volta scaduta la durata del Partenariato stesso.
3. Il recesso sarà efficace dal termine dell'esercizio in corso alla data della comunicazione di cui al comma precedente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Nel caso in cui il recesso comporti l'inadempimento delle obbligazioni contratte verso il MUR al momento della concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso n. 341/2022, esso avrà efficacia dalla data di conclusione delle attività relative al programma di ricerca e innovazione previste dallo stesso Avviso e di assolvimento dei relativi obblighi di rendicontazione.
4. Il recesso non dà diritto alla restituzione di quanto già versato sia al fondo di dotazione sia al fondo di gestione né dà luogo ad alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art.10

ESCLUSIONE DALLA FONDAZIONE

1. L'esclusione dalla Fondazione può essere deliberata solamente per i seguenti gravi motivi:
 - a) mancato versamento delle quote di cui all'art. 7;
 - b) compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Fondazione, inclusa la violazione degli accordi o dei regolamenti relativi agli obblighi di riservatezza e alla tutela della proprietà intellettuale;
 - c) compimento di atti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali di qualsiasi genere;
2. Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) trasformazione, fusione e scissione;

- b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - d) apertura di procedure di liquidazione;
 - e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
 - f) comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.
3. L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea di Partecipazione, su proposta del CdA con la maggioranza assoluta dei membri calcolata non tenendo conto della partecipazione del membro della cui esclusione si tratta.
4. Nei casi previsti dal comma 1 lettera a), il membro inadempiente dovrà essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, a mettersi in regola. L'esclusione potrà essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza permanga;
5. La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo PEC o posta raccomandata, a cura del Presidente.
6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra. L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art.11

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi di amministrazione della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Assemblea di Partecipazione;
- c) il Comitato Tecnico Scientifico;
- d) Il Presidente della Fondazione;
- e) L'Organo di Revisione.

Art. 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto dal Presidente, designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in qualità di soggetto proponente del Programma di ricerca di cui al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022 e da quattro consiglieri. Di questi ultimi tre sono designati dai membri "Fondatori" di natura giuridica pubblica ed uno dagli

altri Fondatori. La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori viene deliberata dall'Assemblea di Partecipazione.

2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto.
4. Qualora un Consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sostituito, fino a esaurimento del mandato in corso, con persona indicata dallo stesso soggetto che aveva nominato o designato il Consigliere sostituito.
5. I membri del CdA non possono far parte di altri organi della Fondazione.
6. Il CdA si riunisce normalmente presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri o dall'Organo di Revisione.
7. Il CdA è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno. Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il CdA è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e dell'Organo di Revisione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, o solo uno di essi, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei partecipanti, essa verrà sospesa e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione. Per la validità delle deliberazioni del CdA occorre la presenza effettiva almeno della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza dei voti dei presenti.

8. Gli incarichi di Consigliere e di Presidente possono essere revocati in caso di gravi, ripetuti inadempimenti dei doveri dell'ufficio, qualora compiano atti gravemente dannosi o pregiudizievoli per la Fondazione e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 13

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il CdA è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione del Partenariato per la quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il CdA ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tranne quelli riservati agli altri organi della Fondazione stessa.
2. Il CdA, avvalendosi del parere del Comitato Tecnico-Scientifico, predispone il programma pluriennale di attività, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione scientifica e direttive generali di amministrazione della Fondazione.
3. Spettano, inoltre, al CdA tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fondazione. A esso pertanto compete, tra l'altro, di:
 - a) predisporre il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Partecipazione, nonché preventivi, con il parere favorevole dell'Organo di Revisione;
 - b) deliberare l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
 - c) autorizzare ad effettuare le erogazioni sulla base del conseguimento delle milestones del Programma;
 - d) disporre interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
 - e) delegare, per determinati periodi di tempo, proprie funzioni delegabili a singoli Consiglieri di Amministrazione stabilendo le modalità di relazione e/o ratifica delle attività;
 - f) proporre all'Assemblea di Partecipazione modificazioni dello Statuto ai sensi dell'art. 22;
 - g) proporre all'Assemblea di Partecipazione la costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
 - h) definire le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione;
 - i) proporre i contributi al fondo di gestione, di cui all'art. 6 del presente Statuto, all'Assemblea di Partecipazione che li delibera. Per ogni membro della fondazione il contributo annuo al fondo di gestione non potrà superare la quota di € 20.000;
 - j) deliberare in merito all'accettazione di donazioni, lasciti ereditari o finanziamenti comunque qualificati.
4. Il CdA, come previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022, può assumere un Program Manager con compiti di supporto nella predisposizione e nell'attuazione delle deliberazioni dello stesso Consiglio, nell'elaborazione dei piani industriale - finanziario e scientifico della Fondazione, nel

monitoraggio dell'attuazione degli interventi e nella rendicontazione delle spese sostenute dagli Spoke e degli Affiliati. Il Program Manager è selezionato dal CdA, mediante procedura che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso, tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione.

5. Le deliberazioni del CdA, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano Promotori e Partecipanti ancorché non intervenuti o astenuti o dissenzienti. L'eventuale impugnazione delle decisioni del CdA è disciplinata in conformità all'art. 23 Codice Civile.
6. Il CdA può nominare un Direttore Generale di cui all'art. 20.

Art. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dalla totalità dei Fondatori e Partecipanti (in numero di uno per ciascuno), ognuno rappresentato dal proprio legale rappresentante o suo delegato, e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Ogni Fondatore o Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea di Partecipazione mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega. Ogni componente dell'Assemblea, in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 7, ha diritto ad un voto e può essere portatore al massimo di una delega.
3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
4. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante raccomandata a.r. o pec, o altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire almeno tre giorni prima della data fissata.
6. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne facciano richiesta almeno quattro membri Fondatori o almeno un quarto dei membri della Fondazione.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in

difetto di avviso nei termini sopra indicati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

8. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente, o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione dell'Assemblea sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
9. I membri del CdA possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con esclusione delle discussioni e deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.
10. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, o solo uno di essi, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 15

POTERI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Membri della Fondazione che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. In particolare, l'Assemblea di Partecipazione:
 - a) approva il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio predisposto dal CdA;
 - b) delibera in merito alle modifiche dello Statuto proposte dal CdA;
 - c) determina le eventuali indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti del CdA;
 - d) nomina i componenti dell'Organo di Controllo della Fondazione, indicandone anche il Presidente, e ne definisce i compensi;
 - e) delibera gli eventuali versamenti al fondo di gestione a carico dei Fondatori e Partecipanti su proposta del CdA;
 - f) nomina i membri del CdA;
 - g) nomina il Presidente della Fondazione;
 - h) delibera in merito all'ammissione di nuovi membri;
 - i) delibera, solo dopo la scadenza del programma di ricerca di cui al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022, su proposta del CdA lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio

con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, ovvero la trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi dell'art. 24;

j) esercita gli altri compiti a essa riservati dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

Art. 16

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente del CdA è nominato dall'Assemblea di Partecipazione su designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Presidente dura in carica tre anni e è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Presidente ha poteri di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha inoltre i seguenti poteri:
 - convoca e presiede l'Assemblea di Partecipazione;
 - convoca e presiede il CdA;
 - sovrintende all'amministrazione ordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal CdA;
 - predispone i regolamenti, trasmettendoli all'Assemblea di Partecipazione ed al CdA, rispettivamente per l'espressione del parere obbligatorio e per l'approvazione;
 - vigila sulla esecuzione delle delibere del Consiglio Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione;
 - cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione
 - assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del CdA, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione;
 - Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.
3. Nella prima seduta del CdA, il Presidente designa il Vice Presidente tra i membri del CdA. Il Vice Presidente esercita, per la durata della carica del Presidente, le attribuzioni del Presidente, compresa la rappresentanza legale, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano.

Art. 17

ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di Revisione può essere monocratico o collegiale. Il CdA, valutata la forma dell'organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

2. In caso di organo collegiale, si compone da tre membri effettivi e due membri supplenti, ed è nominato con le seguenti modalità:
 - a. due membri effettivi, fra i quali il Presidente, e un membro supplente sono nominati dal CNR;
 - b. un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dall'Assemblea generale.
3. L'Assemblea di Partecipazione che nomina i revisori designa, tra i revisori effettivi, il Presidente dell'Organo di Revisione.
4. I revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del CdA convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Revisione è stato ricostituito.
5. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei Revisori, subentrano i supplenti i quali restano in carica fino alla riunione del CdA successiva, nel corso della quale si provvederà alla nomina dei nuovi Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo di Revisione. Il mandato dei nuovi nominati termina insieme a quello degli altri Revisori in carica. Se con i Revisori supplenti non si completa l'Organo di Revisione, deve essere convocato l'Assemblea di Partecipazione perché provveda all'integrazione del medesimo.
6. Ai membri dell'Organo di Revisione spetta un compenso, che sarà determinato con delibera dell'Assemblea di Partecipazione.
7. L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione cui spetta il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.

Art. 18

COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo del Presidente e del CdA ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività scientifica, di ricerca e di innovazione della Fondazione. Il parere del Comitato scientifico è obbligatorio per gli atti di programmazione pluriennale sull'attività scientifica;
2. Il Comitato scientifico ha il compito di monitorare l'andamento delle attività di ricerca e innovazione del Partenariato Esteso, attraverso una verifica periodica degli stati di avanzamento del programma di ricerca, e di fornire al CdA motivate relazioni in merito. Predispone con cadenza

semestrale una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti e sugli obiettivi previsti e sul programma di attività da svolgere.

3. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione. Per tutta la durata del Partenariato Esteso, il CTS è composto da:
 - i coordinatori degli *Spoke*;
 - un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - fino ad un massimo di 3 membri designati dalle Istituzioni pubbliche che partecipano alla Fondazione come Fondatori e che non siano già rappresentate nel CTS;
 - fino ad un massimo di 2 membri designati delle aziende ed enti privati che partecipano alla Fondazione come Fondatori e che non siano già rappresentate nel CTS;
 - fino ad un massimo di 3 membri in rappresentanza di Istituzioni pubbliche operanti nei settori che interessano l'attività della Fondazione.
4. Il Comitato è nominato dal CdA che indica, tra i suoi membri, anche il Presidente del CTS.
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato dal suo Presidente, con PEC o posta elettronica non certificata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed è ammessa anche la partecipazione in via telematica.
6. I Consiglieri di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del CTS senza diritto di voto.
7. Il Comitato tecnico-scientifico ha durata triennale e scadenza coincidente con quella del mandato del CdA, i componenti potranno essere confermati nell'incarico una sola volta.
8. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
9. Il CdA può revocare, con delibera motivata, uno o più membri del Comitato scientifico. In caso di revoca o decadenza di un membro del CTS, il CdA deve provvedere prontamente alla nomina di un nuovo membro, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 18.

Art. 19

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato. Le modalità di selezione e

reclutamento del personale verranno disciplinate da un Regolamento interno nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso.

Art.20

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il CdA può nominare, mediante procedura che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso, tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione, un Direttore Generale della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il CdA fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del CdA che lo ha nominato.
2. Il CdA può attribuire il ruolo di Direttore Generale della Fondazione al Program/Research Manager.
3. Il Direttore Generale svolge attività di gestione della Fondazione secondo quanto deliberato dal CdA. In particolare, al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:
 - a) svolge funzioni di Segretario verbalizzante del CdA;
 - b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del CdA;
 - c) esercita funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, inclusa quella relativa all'assunzione del personale amministrativo della Fondazione deliberata dal CdA, nel rispetto del regolamento adottato dallo stesso CdA;
 - d) cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e lo trasmette al CdA;
 - e) svolge altre funzioni che gli vengono delegate dal CdA mediante apposita delibera che deve essere formalizzata con provvedimento del Presidente.

Art. 21

DURATA E CHIUSURA DELL' ESERCIZIO

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il CdA predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, e il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.
3. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti dell'Articolo 21 - Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei Bilanci devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

4. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere trasmessi all'Assemblea di Partecipazione per approvazione entro i termini di legge.
5. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai membri della Fondazione ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del CdA sull'andamento della gestione sociale.
6. La Fondazione è tenuta ad espletare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'organo di vigilanza. Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza al CdA.
7. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
8. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del Codice Civile, nonché le altre scritture previste dalla disciplina agli effetti delle norme tributarie. In caso di esercizio di attività commerciale, coerente con le finalità della stessa, la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

Art. 22

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto devono essere deliberate dell'Assemblea, con approvazione di almeno due terzi dei suoi componenti, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 27 Codice Civile, ivi compreso il caso di sospensione o revoca totale dell'agevolazione prevista dall'Avviso MUR.
2. Il CdA, prendendo atto del verificarsi di una causa di scioglimento, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Nel caso di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione, il CdA potrà altresì proporre la variazione dell'oggetto sociale o la proposta di trasformazione ai sensi dell'art. 24.
3. Con la delibera di scioglimento il CdA su proposta del Presidente propone la devoluzione del patrimonio ad altri Enti, con preferenza per le fondazioni universitarie costituite dai membri della Fondazione stessa, che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

4. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 24

TRASFORMAZIONE

L'assemblea di Partecipazione, previa acquisizione delle delibere favorevoli degli organi competenti dei membri aventi natura giuridica di Enti/Organismi Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche, può deliberare in merito alla proposta del CdA di trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi degli artt. 42bis, 2500 octies Codice Civile, che dovrà essere inviata all'autorità competente per l'eventuale approvazione ai sensi dell'art. 28 Codice Civile.

Art.25

CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art.26

NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si osserveranno il Codice Civile e le altre leggi vigenti.

STATUTO
della Fondazione di partecipazione
"Network 4 Energy Sustainable Transition – NEST"

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, si costituisce la Fondazione denominata " Network 4 Energy Sustainable Transition ", in breve denominabile come "Fondazione NEST" o “la Fondazione”.

La formalizzazione del riconoscimento della personalità giuridica sarà richiesta dalla Fondazione mediante iscrizione all'apposito Registro istituito presso la Prefettura di Bari e l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari.

Art. 2

SEDE E DURATA

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale del Comune di Bari.

La Fondazione ha sede legale nel in Via Amendola n. 126/B, 70126, Bari. Sarà inoltre possibile istituire, previo provvedimento dell'organo amministrativo, le sedi operative in altre città italiane, presso le altre Università o Enti pubblici di ricerca (EPR) partecipanti al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022

La sua durata è illimitata.

La Fondazione svolgerà la propria attività sino al raggiungimento degli obiettivi ed al completamento delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 nonché alla chiusura delle relative attività di rendicontazione scientifica ed economica, previa determinazione dell'organo di amministrazione che delibererà l'eventuale avvio della liquidazione o prosecuzione

delle attività scientifiche di ricerca oltre il termine dei progetti PNRR

Art. 3

OGGETTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione realizzerà le attività comprese nel quadro di attuazione del PNRR, ricoprendo il ruolo di soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del soggetto finanziatore, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del Partenariato esteso denominato NEST (di seguito anche PE NEST) previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022. La Fondazione provvederà a svolgere gli interventi previsti dal PNRR avvalendosi della collaborazione degli Spoke e degli Affiliati agli Spoke, i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione del Programma, in qualità di soggetti giuridici autonomi, pubblici o privati, presso cui saranno svolte le attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 (di seguito indicato anche come "Bando" o "Avviso").

I finanziamenti del Progetto saranno assegnati alla Fondazione in qualità di soggetto attuatore, la quale si impegnerà nello svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 6 dell'Avviso (nonché nell'adempimento degli obblighi di cui all'art.15 del Bando), con riferimento al progetto PE "Network 4 Energy Sustainable Transition - NEST":

- Gestione delle agevolazioni concesse per lo svolgimento delle attività di ricerca fondamentale e applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell'area di riferimento cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa;
- Trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione;
- Svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dalla proposta progettuale presentata al MUR in risposta all'Avviso, in collaborazione con i soggetti che assumeranno il ruolo di "Spoke" e "Affiliati allo Spoke", come previsto dall'art. 4 dello stesso Bando;
- Supporto alla nascita e allo sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital;
- Formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle

offerte dalle Università;

Inoltre, la Fondazione, nell'ambito di riferimento del proprio PE, si occuperà di svolgere, in collaborazione con gli "Spoke" e i suoi affiliati, le seguenti attività:

- Promozione delle tecnologie in grado di espandere la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili per rendere più green il sistema di produzione dell'energia
- Sviluppo di soluzioni innovative e di strumenti abilitanti per supportare l'"accoppiamento settoriale" in sistemi energetici integrati multi-vettore e multi-settoriali al fine di aumentare la resilienza del settore energetico nazionale
- Gestione di sistemi di conversione innovativi grazie all'introduzione di tecnologie innovative legate alla filiera dell'idrogeno e ai sistemi di stoccaggio dell'energia al fine di aumentare la penetrazione delle fonti rinnovabili
- Ricerca di nuovi materiali e delle relative tecnologie di produzione per aiutare i produttori a ridurre i costi, l'uso di energia e l'inquinamento, a migliorare la qualità dei prodotti, ad aumentare la competitività e i benefici ambientali ed economici.
- Introduzione di innovazioni digitali rivoluzionarie nei sistemi di gestione dell'energia, per l'implementazione di tecnologie rinnovabili in contesti reali, promuovendo l'inclusione sociale e combattendo la povertà energetica.
- Rafforzamento della competitività nazionale e della visibilità internazionale per incentivare le sinergie tra le aziende e gli istituti di ricerca attivi nel settore della transizione energetica
- Rafforzamento delle competenze in ambito industriale e delle politiche nazionali/regionali a supporto delle istituzioni al fine di individuare priorità e strategie per uno sviluppo parallelo e osmotico della ricerca e delle applicazioni industriali.

La Fondazione, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione (Board of Directors), svolgerà inoltre tutte le attività finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale, tra cui la compilazione di atti e la stipula dei contratti, mutui o forme di finanziamento necessari al raggiungimento dello scopo della fondazione.

Art. 4

I MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I Membri della Fondazione sono tutti enti specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con lo scopo della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti tipologie:

- Fondatori;
- Aderenti;
- Sostenitori.

Tra i Fondatori, gli Aderenti e i Sostenitori vi sono Università pubbliche, Centri di ricerca pubblici supervisionati dal MUR e soggetti privati.

Fondatori, Aderenti e Sostenitori possono partecipare all'Assemblea generale con un membro, possono designare un membro per il Comitato consultivo industriale e di ricerca. Inoltre, i Fondatori propongono anche un membro che possa essere incluso nel Consiglio di Amministrazione.

I sostenitori designano un membro per il Comitato consultivo industriale e di ricerca.

I Fondatori, gli Aderenti e i Sostenitori possono:

- a. definire le linee di ricerca/formazione della Fondazione. I fondatori inclusi nel Consiglio di Amministrazione ne definiscono le strategie;
- b. accedere a un rapporto annuale sugli scenari energetici del futuro redatto dalla Fondazione;
- c. accedere ad eventi dedicati su base annuale sul tema specifico e sulle sue evoluzioni;
- d. accedere ad opportunità di matching con startup che operano sul tema specifico al fine di attivare iniziative di open innovation.

Art. 5

IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione e uno di gestione.

- Il primo, non utilizzabile per oneri gestionali, è un fondo vincolato come garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e soggetti terzi.
- Il secondo è costituito al fine di finanziare le attività di ricerca scientifica in attuazione del programma, nonché le eventuali attività connesse ed accessorie.

Art. 6

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO

Ciascun membro Fondatore e Aderente sarà tenuto a versare, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione, un contributo di € 20.000 ad integrazione del fondo di dotazione della Fondazione.

I membri della Fondazione si impegnano, altresì, a versare, entro il 31.12 dell'esercizio nel quale è costituita la Fondazione, una fee i cui importi sono di seguito dettagliati:

Fondatori:

- soggetti privati: € 55.000,00
- soggetti pubblici: € 15.000,00

Aderenti:

- soggetti privati: € 15.000,00
- soggetti pubblici: € 5.000,00

Sostenitori

- soggetti privati e pubblici: € 15.000,00

I membri della Fondazione si impegneranno inoltre a versare per i successivi due esercizi, entro il 31.12, un contributo al fondo di gestione, i cui importi sono di seguito dettagliati:

Fondatori:

- soggetti privati: € 75.000,00
- soggetti pubblici: € 35.000,00

Aderenti:

- soggetti privati: € 35.000,00
- soggetti pubblici: € 25.000,00

Sostenitori

- soggetti privati e pubblici: € 15.000,00

Art. 7

ADESIONI SUCCESSIVE

L'Ammissione di nuovi membri dovrà essere deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

Sarà ammessa l'adesione successiva in qualità di Fondatori dei soli soggetti già facenti parte della compagine progettuale del PE NEST, gli altri soggetti potranno aderire esclusivamente in qualità di Aderenti e Sostenitori.

L'adesione comporta l'accettazione integrale e senza riserve dello statuto e di ogni altro atto di regolamentazione della Fondazione vigente al momento della richiesta di adesione; il nuovo membro della Fondazione dovrà provvedere al versamento della quota di adesione prevista per la categoria alla quale viene ammesso.

2. La richiesta di adesione dovrà essere indirizzata con raccomandata A/R o PEC al Presidente della Fondazione e dovrà specificare la categoria di ingresso, tra quelle di cui all'art. 4.

Art. 8

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea Generale, in apposita sessione, decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi.

L'esclusione dalla Fondazione può essere deliberata per i seguenti gravi motivi:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nei casi suindicati il membro inadempiente dovrà essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, a mettersi in regola. L'esclusione potrà essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza permanga.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo PEC o posta raccomandata, a cura del Presidente.

I membri della Fondazione possono recedere fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La perdita della qualificazione di socio comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione nei quali il socio è presente.

I membri potranno recedere inviando apposita dichiarazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale.

Art.9

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi di amministrazione della Fondazione sono:

- L'Assemblea Generale (General Assembly);
- Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione (Board of Directors);
- Il Comitato Tecnico Scientifico (Scientific Committee);
- Il Comitato Consultivo (Advisory Board)
- Il Comitato per la parità di genere (Gender Equality Committee)
- Il Direttore Generale
- Il Direttore scientifico degli Spoke
- Il Collegio dei revisori dei Conti

Art. 10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di 10 consiglieri designati dall'Assemblea Generale tra i candidati proposti da ciascun soggetto fondatore e dal Presidente, designato dal Politecnico di Bari in qualità di soggetto proponente del Programma di ricerca di cui al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022.

Nell'ipotesi di numerosità massima dei componenti del CdA, almeno cinque Consiglieri saranno designati dai membri di natura giuridica pubblica e almeno altri tre saranno nominati dai soggetti appartenenti alle restanti categorie. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono eleggibili per non più di un mandato. La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori viene deliberata dall'Assemblea Generale. Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente presso la sede della Fondazione ed è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. È inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e che sia data loro la possibilità di seguire la discussione, fare interventi in tempo reale e partecipare alla votazione. Nel caso in cui anche uno solo dei partecipanti dovesse venir meno al collegamento per problemi tecnici, la riunione sarà sospesa per cui saranno adottate unicamente le delibere espresse sino al momento della sospensione della teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione si occupa di amministrazione e gestione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della fondazione, escluse le decisioni riservate all'Assemblea Generale, al Presidente della fondazione o alla o al Direttore della fondazione.

In particolare, in suoi compiti sono:

1. Redigere lo statuto da sottoporre all'Assemblea Generale
2. Su proposta del Presidente della fondazione, designare il Direttore e i membri del Comitato Scientifico tra i nominativi indicati dal dall'Assemblea Generale
3. Predisporre, insieme al Direttore della fondazione, e approvare i contratti, le convenzioni e i protocolli d'intesa necessari per raggiungere gli obiettivi della fondazione
4. Preparare, insieme al Direttore della fondazione, il bilancio consuntivo, il conto economico e la relazione sull' attività della fondazione svolte nell'anno precedente, e la relazione programmatica provvisoria per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
5. Definire il trattamento economico, previdenziale e assicurativo del personale e approva le assunzioni e i licenziamenti.

Art. 11

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti legali dei membri Fondatori, Aderenti e Sostenitori.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'Assemblea Generale è un organo consultivo e che si occupa di:

- proporre al CdA l'ammissione ed esclusione dei membri della Fondazione;
- Approvare eventuali deleghe di poteri al Presidente e al Direttore della Fondazione;
- Modificare lo Statuto;
- Definire le linee guida e criteri generali che orientano le attività della Fondazione;
- Approvare il bilancio consuntivo e la relazione programmatica provvisoria per l'anno successivo.

Art. 12

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha una comprovata esperienza nella guida di Consigli di Amministrazione e di strutture di ricerca complesse.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Per il primo triennio il Presidente è nominato nell'atto costitutivo; successivamente è nominato dal CdA.

Il Presidente ha i seguenti poteri:

- Rappresenta la Fondazione
- Convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio di Amministrazione

- Designa il Vicepresidente e propone la nomina del Direttore della Fondazione al Consiglio di Amministrazione
- Adotta provvedimenti urgenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione
- Vigila sulla corretta esecuzione delle delibere della Fondazione nonché sullo svolgimento dei compiti a lui attribuiti per statuto o delega
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei e di breve durata.

Art. 13

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dai Responsabili Scientifici degli Spoke e da altri esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione con elevata rilevanza scientifica e capacità di gestire progetti di ricerca che garantiscano il raccordo dello Spoke con il Consiglio di Amministrazione.

Il CTS è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni scientifiche e tecniche di interesse della Fondazione, supervisiona lo stato di avanzamento del progetto NEST, verificando la coerenza delle attività con la proposta progettuale ed il coordinamento tra gli SPOKE.

I componenti del CTS non possono essere nominati se già componenti del Consiglio di Amministrazione; i Consiglieri di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del CTS senza diritto di voto.

Il CTS ha durata triennale e la sua scadenza coincide con quella del mandato del Consiglio di Amministrazione. I componenti potranno essere confermati nell'incarico una sola volta.

Il CTS nomina, al proprio interno, un Direttore Scientifico alla prima seduta utile, ed a maggioranza assoluta.

Il Comitato è convocato dal suo Direttore Scientifico, con PEC o posta elettronica non certificata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione o è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. È inoltre ammessa anche la partecipazione in via telematica.

Il CTS cessa le sue funzioni e decade automaticamente alla conclusione delle attività connesse al PE NEST.

Art. 14

IL COMITATO CONSULTIVO (CC)

Il CC è un Comitato esterno indipendente a scopo consultivo, selezionato dal Consiglio di Amministrazione e composto da esperti scientifici e industriali di fama, selezionati tra i candidati proposti dai membri fondatori, aderenti e sostenitori, che fornisce alla Assemblea ed al CdA consulenza strategica non vincolante sulle attività della Fondazione e sul programma di ricerca.

Art. 15

IL COMITATO PER LA PARITÀ DI GENERE (CPG)

È un Comitato composto da membri del CTS e del CC, ed è responsabile della supervisione e dell'attuazione delle misure che garantiscano la parità di genere.

Art. 16

IL DIRETTORE GENERALE (DG)

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale che gestisce e coordina le attività della Fondazione; è scelto tra figure munite di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche.

L'incarico del DG ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

In relazione al progetto PE NEST, e per tutta la durata dello stesso, il DG può assumere, altresì, le funzioni di Research Manager, svolgendo i compiti ascritti a tale figura dall'Avviso MUR n. 341 del 15/03/2022.

Art. 17

IL DIRETTORE SCIENTIFICO (DS)

Il Direttore Scientifico è una figura dotata di comprovata esperienza, anche a livello internazionale, nella gestione di laboratori di ricerca e programmi di ricerca complessi.

È individuato all'interno del CTS e svolge, prevalentemente ma non in via esclusiva, le seguenti attività:

- Convoca e presiede il Comitato Tecnico Scientifico;
- Individua i provvedimenti urgenti, di carattere scientifico, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- Supervisiona l'attività di Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 18

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori sono individuati tra i soggetti iscritti nell'apposito registro, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio è organo tecnico contabile della Fondazione cui spetta il compito di accertare la regolare

tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.

Art. 19

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

Art. 20

DURATA E CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea Generale dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato.

Il bilancio preventivo per l'esercizio successivo dovrà essere sottoposto al Collegio dei Revisori entro 15 giorni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Presidente e approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri, previo parere favorevole obbligatorio e vincolante dell'Assemblea Generale.

Art. 22

ESTINZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

All'atto dello scioglimento la Fondazione potrà devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

TRASFORMAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole obbligatorio dell'Assemblea Generale, può deliberare in merito alla proposta di trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi degli artt. 42bis, 2500 octies c.civ, che dovrà essere inviata all'autorità competente per l'eventuale approvazione ai sensi dell'art. 28 c.civ.

Art.24

CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, aventi ad oggetto rapporti sociali tra i membri della Fondazione e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quelle all'interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno risolte mediante il Tribunale di Bari

Art. 25

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

STATUTO della FONDAZIONE

“Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate (RETURN)”

Art. 1

Denominazione e sede

1. È istituita la Fondazione denominata “Multi-risk science for resilient communities under a changing climate”, in breve e di seguito anche indicata per brevità come “Fondazione RETURN” o solo “Fondazione”, quale fondazione di diritto privato senza scopi di lucro, soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.
2. La Fondazione ha sede legale in Napoli e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

Art. 2

Scopo e Attività

1. La Fondazione ha la finalità generale di promuovere ricerca scientifica mirata al raggiungimento di una migliore comprensione dei rischi ambientali, naturali e antropici nonché delle relazioni fra attività antropiche ed effetti ambientali, al miglioramento delle tecniche di previsione dei rischi e di prevenzione e mitigazione dei loro effetti sull'ambiente, nonché della capacità di adattamento dei sistemi. Le attività della Fondazione contribuiscono allo sviluppo di una filiera che, partendo dalla ricerca di frontiera, arriva fino allo sviluppo tecnologico di prodotti e di servizi finali. Tali attività sono in coerenza con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca.
2. Nell'ambito della sua generale finalità istituzionale, la Fondazione ha come scopo particolare quello di agire come soggetto attuatore (“Hub”) per la realizzazione del Programma di Ricerca di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito “MUR”) n. 341 del 15 marzo 2022 e ss.mm.ii. (nel seguito “DD”), concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2, Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU e con specifico riferimento alla tematica n. 3, “Rischi ambientali, naturali e antropici”. Come tale, la Fondazione è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del corrispondente Partenariato Esteso (di seguito PE).
3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, anche dopo il termine del Programma di Ricerca di cui al comma precedente, la Fondazione svolge attività finalizzate:
 - alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca;
 - alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca e sviluppo tecnologico, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
 - alla realizzazione di programmi di alta formazione scientifica e tecnologica nelle materie concernenti le proprie finalità;

- a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico, quali *start-up* innovative e *spin off* da ricerca;
- al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
- alla divulgazione e diffusione dei risultati della ricerca;
- ad attrarre risorse provenienti da soggetti privati o su base competitiva per le proprie finalità;
- ad altri obiettivi ritenuti dal Consiglio di Amministrazione coerenti con le finalità generali per le quali la Fondazione è stata costituita.

4. La Fondazione svolge inoltre tutte le attività strumentali o accessorie che siano considerate necessarie o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- acquisire, accanto a quelle pubbliche, risorse provenienti da soggetti privati o su base competitiva;
- svolgere attività finalizzate a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, incluse quelle di natura immobiliare;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui, nel rispetto della normativa vigente;
- svolgere in proprio o con altri soggetti pubblici e privati attività economiche o produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti non-profit, al fine esclusivo di reperire risorse per la realizzazione delle proprie finalità;
- stipulare atti, contratti e convenzioni con privati, enti pubblici e istituti universitari, sia in Italia che all'estero;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società, start-up, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 3

Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. Il DD fissa la durata di realizzazione del Programma di ricerca di cui all'art. 2, c.2 in 36 mesi a decorrere dalla data indicata all'interno del decreto di concessione del finanziamento. Il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione, indisponibile e finalizzato alla tutela della personalità giuridica della Fondazione, e fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.

2. Il fondo di dotazione è costituito:

- a) dagli apporti monetari effettuati a tale titolo dai membri della Fondazione in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, anche tramite quota parte dei contributi annuali;
- b) dalla parte di avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata a incrementare il fondo di dotazione;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da tutti gli altri introiti, lasciti, donazioni ed eredità, provenienti da enti e privati, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio stesso decida di imputare ad incremento del fondo di dotazione;
- d) da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici nazionali, anche territoriali, nonché di altri enti e organismi sovranazionali, con vincolo incrementativo del fondo di dotazione.

Il fondo di dotazione iniziale è pari a euro 250.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) ed è costituito dagli apporti versati a tale titolo dai Membri della Fondazione in sede di costituzione.

L'organo amministrativo della Fondazione cura la salvaguardia nel tempo dell'integrità del fondo di dotazione.

3. Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle risorse rivenienti dal DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2027;
- b) dai contributi annuali corrisposti dai membri della Fondazione;
- c) da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, nonché da tutti gli altri introiti provenienti da enti e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- d) dagli ulteriori apporti e contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici o privati che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- e) dai contributi facoltativi in qualsiasi forma concessi dai membri della Fondazione;
- f) da contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali;
- h) da ogni altro finanziamento a fondo perduto di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente che non sia espressamente destinato al fondo di dotazione.

Art. 5

Membri della Fondazione

1. I Membri della Fondazione sono enti caratterizzati da competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione e si distinguono nelle seguenti categorie:

- (A) Fondatore Proponente;
- (B) Università ed Enti pubblici di ricerca;
- (C) Altri Enti non aventi scopo di lucro;
- (D) Strutture governative;
- (E) Enti con finalità economiche;

(di seguito, congiuntamente, i “Membri della Fondazione”). Le categorie di cui sopra sono ulteriormente definite come segue:

(A) Fondatore Proponente

In relazione alla sua funzione di “Soggetto Proponente” per la proposta progettuale di cui all’art. 2, c.2, svolta ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 11, del DD, l’unico ente Fondatore Proponente della Fondazione è l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

(B) Università ed Enti pubblici di ricerca

Appartengono a questa categoria Enti con sede legale in Italia che abbiano la qualifica di istituzione universitaria accreditata dal MUR, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata, ovvero di Ente Pubblico di Ricerca, indipendentemente dal ministero di vigilanza.

(C) Altri Enti non aventi scopo di lucro

Appartengono a questa categoria soggetti giuridici, pubblici e privati non aventi scopo di lucro e che non rientrino nelle categorie precedenti.

(D) Strutture governative

A questa categoria appartiene esclusivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile.

(E) Enti con finalità economiche

Appartengono a questa categoria soggetti giuridici privati aventi prevalentemente finalità economiche e commerciali.

I Membri della Fondazione in essere al momento della sua costituzione e la rispettiva categoria di appartenenza sono indicati nell’atto costitutivo.

2. L’ammissione di un nuovo Membro della Fondazione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le modalità specificate agli art. 11 e 14 del presente statuto. Il soggetto interessato a divenire Membro della Fondazione deve avanzare domanda al Presidente della Fondazione, allegando documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari e l’assunzione dei relativi impegni.

3. Per tutta la durata del Programma di Ricerca di cui all’art. 2, c. 2 deve essere in ogni caso garantita la condizione che il numero complessivo dei membri delle categorie A e B sia maggiore del numero complessivo di membri appartenenti alle altre categorie, in modo da garantire al complesso delle Università ed Enti pubblici di ricerca la maggioranza nell’Assemblea dei Membri della Fondazione. Nello stesso periodo, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione che ricoprono anche il ruolo di soggetti esecutori o Spoke sono

consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie (es. fusioni e/o incorporazioni).

4. La misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, in misura eventualmente distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti almeno 6 (sei) mesi prima della sua entrata in vigore e del termine fissato per il pagamento.

La misura del contributo dovuto in sede di costituzione della Fondazione, inclusiva dell'apporto al fondo di dotazione iniziale, e poi annualmente, per le successive tre annualità, è in ogni caso fissata come segue:

- (A) Fondatore Proponente: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- (B) Università ed Enti pubblici di ricerca: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- (C) Altri Enti non aventi scopo di lucro: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)
- (D) Strutture governative: zero, contributo non dovuto;
- (E) Enti con finalità economiche: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)

5. Trascorsi tre anni dalla costituzione, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla stessa ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della Fondazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere per il membro che ha esercitato il diritto di recesso di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Il venir meno della qualità di membro della Fondazione non determina alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio.

6. L'esclusione di un membro della Fondazione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le modalità specificate agli art. 11 e 14 del presente statuto, esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, quali ad esempio l'obbligo di corrispondere le contribuzioni previste;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2;
- soppressione, trasformazione, fusione e scissione della persona giuridica, salvo qualora si tratti di una riorganizzazione che non leda i rapporti con la Fondazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 24, c. 3 del Codice civile. L'eventuale esclusione di un membro della Fondazione che sia anche soggetto esecutore del programma di cui all'art.2, c.2 non implica la perdita dello status di soggetto esecutore.

Art. 6

Sostenitori

1. Sono Sostenitori, anche denominati "Partners", della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche aventi sede all'estero, che si impegnino a contribuire alle finalità della Fondazione (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura minima

determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero (ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

3. I Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Presidente della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con decisione inappellabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

4. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

5. I Sostenitori non sono membri della Fondazione e non partecipano all'Assemblea.

Art. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione – Composizione e nomina

1. La Fondazione è governata dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), compreso il Presidente, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

2. La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori viene deliberata dall'Assemblea. Il numero di Amministratori e le modalità di proposta degli stessi sono definiti con regolamento deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nel corso della durata del Programma di Ricerca deve essere garantito che la maggioranza degli Amministratori sia espressione dei Membri della Fondazione appartenenti alle Categorie A e B di cui all'art. 5, nel senso che devono essere dipendenti di tali enti ovvero, se esterni, essere stati formalmente proposti dagli stessi.

3. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere del genere meno rappresentato.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati una sola volta.

5. Nel caso in cui un Amministratore decada anticipatamente, il mandato del subentrante termina alla scadenza del mandato originario del Consigliere decaduto, ma se la durata è stata inferiore ai 2 anni tale mandato non conta ai fini del numero di rinnovi possibili.

6. Nelle more della formazione del primo Consiglio di Amministrazione, in parziale deroga a quanto previsto nel presente articolo, nell'atto costitutivo della Fondazione viene designato un Amministratore Unico che rappresenta legalmente la Fondazione. L'Assemblea per l'elezione del primo Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Presidente della

Fondazione deve essere convocata nei tempi più brevi possibile e in ogni caso entro 60 giorni dall'atto costitutivo della Fondazione.

Art. 9

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 del Codice civile per assumere la qualità di amministratore di società per azioni, deve avere almeno una delle seguenti due caratteristiche: (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti alle attività della Fondazione, incluse quelle strumentali; (ii) aver maturato significativa esperienza di gestione e/o amministrazione di organizzazioni complesse.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall'Assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica quanto disposto dall'art. 2391 del Codice civile. I verbali contenenti l'assunzione di dette determinazioni devono essere trasmessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, alla Prefettura di Napoli.
3. Entro un anno dalla costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse, improntato ai seguenti principi:
 - a) principio di appartenenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione si impegnano ad agire nell'interesse nazionale in materia di rischi naturali ed antropici e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l'interesse generale rispetto agli obblighi di lealtà societaria o associativa;
 - b) principio di trasparenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da attività della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;
 - c) principio di responsabilità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e rendono conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione.

Art. 10

Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate o non adeguatamente motivate alle riunioni del Consiglio.
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
 - il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, con provvedimento motivato.
4. In caso di dimissioni, ovvero in altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere vale quanto prescritto al comma 5 dell'art.8.

Art. 11

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (nel seguito “Consiglio”) è titolare di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione del Programma di Ricerca di cui all'art.2, c. 2, salvo le competenze diversamente indicate dal presente Statuto o dalla legge.

2. Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- a) le delibere di proposta relative a modifiche statutarie, allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, quelle relative alla devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione; tali delibere richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, ove approvate, vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;
- b) le delibere di proposta relative all'ammissione di nuovi Membri della Fondazione con una maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; ove approvate, tali delibere vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;
- c) le delibere di proposta relative all'esclusione di un membro della Fondazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero per gli altri motivi elencati all'art. 5, c. 6; tali delibere richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, ove approvate, vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;
- d) l'approvazione, con maggioranza dei propri componenti, dei regolamenti di funzionamento generale della Fondazione, nonché di tutta la normativa interna della Fondazione, inclusa quella in materia di forniture, acquisti, assunzioni, incarichi e nomine;
- e) l'approvazione, con maggioranza dei propri componenti, dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi dell'ente;
- f) l'elezione del Presidente della Fondazione con le modalità dettagliate all'art. 13;
- g) l'eventuale revoca anticipata del Presidente della Fondazione, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- h) la formulazione della relazione annuale sulle attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) l'approvazione del bilancio di previsione e del progetto di bilancio consuntivo, quest'ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) la nomina e la revoca di eventuali dirigenti della Fondazione;
- k) l'ammissione di nuovi Sostenitori della Fondazione.

3. Il Consiglio può delegare propri poteri a comitati o a singole persone da esso determinati, con l'esclusione delle deliberazioni di cui alle lettere dalla a) alla j) del comma precedente, che non sono delegabili. Il Consiglio può altresì istituire comitati consultivi.

4. Nei limiti di legge, il Consiglio può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di Consiglieri o di altre persone cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni, all'atto dell'attribuzione dell'incarico o funzione, sentito il parere del Collegio dei Revisori. I compensi per gli stessi Amministratori sono in ogni caso sottoposti alla ratifica

dell'Assemblea. Tali compensi sono resi pubblici nel rispetto della normativa sulla trasparenza.

Art. 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. L'avviso di convocazione del Consiglio, con relativo ordine del giorno, deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.
2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, eccetto laddove esplicitamente stabilito diversamente nel presente Statuto o dalla legge.
3. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Il Presidente può invitare dirigenti della Fondazione, membri del Collegio dei Revisori o altre persone a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto.
5. Il Consiglio designa un Segretario, anche tra persone esterne allo stesso, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.
6. Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 13

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno a maggioranza assoluta dei componenti. In prima applicazione e durante tutto il Programma di Ricerca di cui all'art. 2, c. 2, il Presidente è invece nominato dal Fondatore Proponente e la nomina è confermata con voto dell'Assemblea.
2. Il Presidente:
 - a) è il rappresentante legale della Fondazione;
 - b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di promuovere e divulgare le attività della Fondazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
 - d) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
 - f) in casi di necessità ed urgenza può compiere qualsiasi atto di amministrazione, sottoponendolo a ratifica del Consiglio alla prima riunione utile.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno anche un Vicepresidente. Il Vicepresidente ha funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o impedimento di

quest'ultimo. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vengono esercitate dal componente più anziano del Consiglio.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione – ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Ha facoltà di delegare i compiti suddetti, in tutto o in parte, ad altre persone.

5. Il mandato del Presidente coincide con il suo mandato di Consigliere.

Art. 14

Assemblea dei Membri della Fondazione

1. Tutti gli enti Fondatori e Partecipanti della Fondazione, come definiti all'art. 5, si riuniscono nell'Assemblea dei Membri della Fondazione (nel seguito "Assemblea"). Alle sedute dell'Assemblea partecipano i rappresentanti legali degli enti, ovvero loro delegati. Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Collegio dei Revisori.

2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni necessarie:

- a) approva la relazione annuale e il bilancio consuntivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Collegio dei Revisori e fissa il compenso dei suoi componenti;
- c) approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) approva l'eventuale scioglimento e liquidazione della Fondazione, nomina il liquidatore e approva la devoluzione del suo patrimonio a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) approva l'ammissione di nuovi Membri della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) approva l'esclusione di un membro partecipante della Fondazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero per gli altri motivi elencati all'art. 5, c. 6, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina il Consiglio di Amministrazione come stabilito all'art. 8, fissandone gli eventuali compensi se previsti.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione; l'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; può essere, altresì, convocata dal Presidente dietro richiesta di almeno un terzo dei Membri.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza, dal Vicepresidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vengono esercitate da persona eletta tra gli intervenuti.

5. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione. In seconda convocazione, la riunione ha validità

qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, lettere c) e d) o da eventuali requisiti di legge.

6. Le deliberazioni in seduta comune sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti, senza distinzione di categoria. Solo fino al termine del Programma di ricerca di cui all'art. 2 c. 2, tale voto sarà valido a condizione che la maggioranza dei presenti sia costituita da membri delle categorie A e B di cui all'art. 5.

7. Le riunioni dell'Assemblea sono constatate da un verbale redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente ovvero la maggioranza dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 15

Collegio dei revisori e revisione legale

1. Il Collegio dei Revisori (nel seguito "Collegio") si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, tutti indipendenti dalla Fondazione.

2. L'organo dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Almeno un terzo dei membri del Collegio deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato. Il Collegio elegge un coordinatore al suo interno.

3. I componenti del Collegio possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto.

4. Il Collegio controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

5. Il Collegio può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se invitato dal Presidente, e partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea.

6. Laddove richiesto dalla normativa o da specifici enti finanziatori ovvero deliberato dall'Assemblea, la revisione dei conti può essere ulteriormente affidata in parte o integralmente ad una società esterna di revisione legale iscritta nell'apposito registro, fermo restando l'operato del Collegio dei Revisori in ordine alle altre attività previste al comma 4 e nella normativa vigente.

Art. 16

Modalità telematiche di riunione degli organi collegiali e dei comitati

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea, del Collegio dei Revisori e di qualsiasi altro organo collegiale o comitato della Fondazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei partecipanti; (c) sia consentito agli

intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17

Struttura organizzativa e modello di funzionamento

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa funzionale ai propri fini istituzionali e statutari, definita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale proprio secondo tutte le forme di impiego e collaborazione previste dalla legge e può anche impiegare, con il consenso degli interessati e sulla base di specifici accordi, personale dipendente degli Enti Fondatori o Partecipanti, secondo quanto previsto dalle norme, dai regolamenti degli Enti e dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento. Può altresì impiegare temporaneamente personale di Enti esterni alla Fondazione sulla base di apposite convenzioni.
3. Ai fini dello svolgimento del Programma di Ricerca di cui all'art. 2, c. 2, la Fondazione recluta, in particolare, un dirigente con funzioni di *Program Research Manager*, così come definito nel DD.
4. La Fondazione adotta, per il proprio funzionamento, un sistema normativo interno ispirato a principi che facilitino la collaborazione con il sistema industriale privato e la realizzazione di un eventuale ritorno economico dall'attività di ricerca;
5. Il reclutamento del Personale è basato su logiche di trasparenza, pari opportunità e meritocrazia.

Art. 18

Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione del successivo esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, su proposta del Consiglio di Amministrazione, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile e della relazione del Collegio dei Revisori.
4. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o rendite sono reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 19

Disposizione in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio

I Membri della Fondazione e i loro rappresentanti all'interno della Fondazione hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente

Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.

La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Membri della Fondazione o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Fondazione del Membro medesimo ai sensi dell'art. 5, c. 6.

Art. 20

Codice Etico

La Fondazione può adottare un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione svolgerà le proprie attività nel pieno rispetto del Codice Etico di cui al presente articolo.

Art. 21

Scioglimento, Estinzione e Liquidazione

1. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono devoluti nel rispetto dell'art. 31 del Codice civile.

3. In ogni caso la Fondazione non può essere sciolta prima della conclusione del programma di ricerca di cui all'art. 2, c. 2, incluse eventuali estensioni deliberate dal MUR come indicato all'art. 3, c. 2, a meno che tale scioglimento non sia imposto dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

Art. 22

Libri della Fondazione

La Fondazione deve curare la stesura e l'aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- il libro dei Membri della Fondazione, con indicazione delle categorie di appartenenza;
- il libro dei Sostenitori;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il libro dei verbali del Collegio dei Revisori.

Art. 23

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia, in particolare quelle in tema di Fondazioni private legalmente riconosciute.

Art. 24

Foro Competente

Il Tribunale di Napoli è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "CHANGES"

Art. 1

Denominazione, sede e natura giuridica

- 1.1** È costituita la Fondazione denominata "Fondazione CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society", in forma abbreviata "Fondazione CHANGES", con sede in Sapienza, Università di Roma, Piazzale Aldo Moro, n. 5 (di seguito "Fondazione").
- 1.2** La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.
- 1.3** La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro ed opera destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati.

Art. 2 Scopi

- 2.1** La Fondazione ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Fondazione opera in qualità di soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del "Partenariato esteso" (di seguito anche P.E.) previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022.
- 2.2** La Fondazione persegue funzioni di Hub, di coordinamento e di gestione, come referente unico nei confronti del MUR, per l'attuazione del progetto Partenariato Esteso n. 5 intitolato «Cultura Umanistica e Patrimonio Culturale come laboratori di innovazione e creatività»;
- 2.3** In particolare la Fondazione si propone, limitatamente all'attuazione delle finalità previste nel campo di intervento del Partenariato Esteso di svolgere attività integrative di quelle dei Promotori e dei Partecipanti aventi natura di Enti pubblici di ricerca o Università, promuovendo e coordinando ricerche sia fondamentali sia applicative in tutti gli ambiti del Partenariato e in tutte quelle aree i cui progressi possono essere sinergici a questi;
- 2.4** La Fondazione, in quanto soggetto attuatore del Progetto, riceverà le tranches di agevolazioni concesse, svolgerà tutte le attività di cui all'art. 15 dell'Avviso MUR, verificherà e trasmetterà al MUR la rendicontazione delle attività svolte. Per la realizzazione delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022. La Fondazione si avvale degli "Spoke", soggetti esecutori

autonomi, di natura pubblica o privata. Ciascuno Spoke riceverà dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvederà alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei propri "affiliati allo Spoke", soggetti pubblici e privati dei quali si avvale a sua volta nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza;

2.5 la fondazione svolge di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del mondo dei beni culturali, della cultura e della tutela del patrimonio storico-culturale;

2.6 la fondazione svolge attività volte a favorire la diffusione della cultura e della ricerca scientifica a favore della società nonché lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità in cui opera la Fondazione e di mutuo scambio di conoscenza e collaborazioni con imprese, enti ed istituti, pubblici o privati, a fini e non a fini di lucro, nazionali, comunitari stranieri o internazionali impegnati nella ricerca scientifica e tecnologica nel mondo dei beni culturali;

2.7 la fondazione promuove l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca della Fondazione tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, comunitari stranieri o internazionali, ivi inclusi bandi su finanziamenti nazionali ed europei;

2.8 la Fondazione persegue, tra l'altro, lo svolgimento di attività integrative a quelle dei partecipanti fondatori Università ed Enti di ricerca pubblici coinvolti con specifico riguardo a:

- ricerca applicata, sviluppo tecnologico e innovazione;
- trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
- sviluppo di sistemi di incubazione e di accelerazione di imprese;
- formazione e alta formazione universitaria, ivi inclusi i corsi di dottorato in collaborazione con le imprese;
- formazione e alta formazione professionalizzante, e formazione continua;
- progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture di ricerca aperte e laboratori comuni finalizzati anche all'istruzione superiore in cooperazione con il sistema industriale;

Art. 3 Attività

3.1 La Fondazione, nei limiti inerenti il perseguimento dei propri scopi, può svolgere ogni attività strumentale e in particolare:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale, europeo e internazionale da destinare agli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire le risorse di cui al punto a);
- c) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- d) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, nel perseguimento degli scopi istituzionali;
- e) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture delle quali le venga affidata la gestione;
- f) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dei Fondatori Proponenti e dei Fondatori Partecipanti;
- g) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture nei limiti previsti dalle norme inderogabili di legge;
- h) promuovere e partecipare a iniziative congiunte con altri istituti, amministrazioni, organismi e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
- i) promuovere su territorio regionale seminari, conferenze e convegni anche in collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali.

Art. 4

Patrimonio e fondo di gestione

4.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile - espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto;
- da fondi e contributi dell'Unione Europea, dello Stato o di Enti territoriali, dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio, ivi inclusi quelli derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale;
- dagli utili che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 Per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione composto:

- dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dai contributi annuali obbligatori dei Fondatori e Partecipanti;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dai contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o Amministrazioni pubbliche, nonché dai contributi di Fondi Strutturali Europei.

Art. 5

Esercizio finanziario

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.2 Entro il mese di dicembre, deve essere approvato il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6

Membri della Fondazione

6.1 I Membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori
- Fondatori Partecipanti
- Associati

Art. 7

Fondatori Promotori

7.1 Appartengono alla categoria dei “Fondatori Promotori” i sottoscrittori dell’atto costitutivo della Fondazione che ne condividono le finalità e gli scopi, contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro secondo quanto stabilito dall’art. 7.3, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme.

I Fondatori Promotori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati.

7.2 Sono “Fondatori Promotori” i seguenti soggetti:

- Sapienza Università di Roma;
-
-

7.3 Ciascun “Fondatore Promotore” s’impegna a contribuire alle attività della Fondazione mediante la corresponsione annuale di:

a) euro 40.000 (quarantamila) per una durata di 5 anni se soggetto pubblico vigilato dal M.U.R. ovvero Università statale o non statale, Scuola a ordinamento speciale o Ente Pubblico di Ricerca;

b) euro 20.000 (ventimila) per una durata di 5 anni se soggetto non vigilato dal M.U.R. a qualunque titolo.

7.4 Appartengono alla categoria A1, i Fondatori Promotori di cui agli artt.7.1, 7.2, 7.3, sottoscrittori dell’atto di costituzione della Fondazione.

7.5 Appartengono alla categoria A2, i Fondatori Promotori di cui agli artt.7.1, 7.2, 7.3, aderenti alla Fondazione con uno o più successivi atti notarili di

adesione ed apporto, anche unilaterali, da stipularsi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione. I detti atti notarili di adesione successiva ed apporto alla Fondazione, da parte dei Fondatori Promotori di categoria A2, recheranno l'integrale versamento del contributo da ciascuno rispettivamente dovuto per la prima annualità, di cui al precedente comma 3 del presente articolo, da destinarsi al fondo di dotazione ed al fondo di gestione in conformità del successivo comma 6 del presente articolo. I predetti atti notarili di adesione ed apporto non richiederanno alcuna specifica delibera preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea dei Membri della Fondazione né alcuna delibera di accettazione formale dell'adesione successiva e/o degli apporti da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione potrà intervenire alla stipula dei predetti atti di adesione ed apporto, al fine di dare atto dell'avvenuta e regolare adesione, in conformità del presente statuto, da parte dei Fondatori Promotori di categoria A2, con contestuale rilascio di quietanza del versamento del contributo annuo dovuto, in conformità del presente Statuto; in mancanza, ciascun atto di adesione ed apporto dovrà essere notificato alla Fondazione nelle forme di legge. I Fondatori Promotori che aderiranno alla fondazione con detti atti notarili di adesione ed apporto successivi, potranno esercitare i diritti loro riservati dallo Statuto in qualità di Fondatori, a partire dalla data di adesione - se a detti atti sarà intervenuto il Presidente - ovvero, in mancanza, dalla data di notifica di copia dell'atto di adesione alla Fondazione.

7.6 Il contributo dei Fondatori Promotori di cui all'art. 7.3 contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione secondo gli importi di seguito specificati:

- a) 18.000 (diciottomila) Euro del contributo del primo anno di ciascun Fondatore Promotore appartenente alla categoria A1;
- b) 2.000 (duemila) Euro del contributo del primo anno di ciascun Fondatore Promotore appartenente alla categoria A2.

La restante quota parte della prima annualità e le successive quattro annualità di detto contributo sono interamente attribuite al fondo di gestione della Fondazione.

Art. 8

Fondatori Partecipanti

8.1 Appartengono alla categoria dei "Fondatori Partecipanti" i sottoscrittori dell'atto costitutivo della Fondazione che ne condividono le finalità e gli scopi, contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro secondo quanto stabilito dall'art. 8.3, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme.

I Fondatori Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati.

8.2 Sono “Fondatori Partecipanti” i seguenti soggetti:

-
-

8.3 Ciascun “Fondatore Partecipante” s’impegna a contribuire alle attività della Fondazione mediante la corresponsione annuale di:

- a) euro 20.000 (ventimila) per una durata di 5 anni se soggetto pubblico vigilato dal M.U.R. ovvero Università statale o non statale, Scuola a ordinamento speciale o Ente Pubblico di Ricerca;
- b) euro 10.000 (diecimila) per una durata di 5 anni se soggetto non vigilato dal M.U.R. a qualunque titolo.

8.4 Appartengono alla categoria A3, i Fondatori Partecipanti di cui agli artt.8.1, 8.2, 8.3, sottoscrittori dell’atto di costituzione della Fondazione.

8.5 Appartengono alla categoria A4, i Fondatori Partecipanti di cui agli artt.8.1, 8.2, 8.3, aderenti alla Fondazione con uno o più successivi atti notarili di adesione ed apporto, anche unilaterali, da stipularsi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione. I detti atti notarili di adesione successiva ed apporto alla Fondazione, da parte dei Fondatori Partecipanti di categoria A4, recheranno l’integrale versamento del contributo da ciascuno rispettivamente dovuto per la prima annualità, di cui al precedente comma 3 del presente articolo, da destinarsi al fondo di dotazione ed al fondo di gestione in conformità del successivo comma 6 del presente articolo. I predetti atti notarili di adesione ed apporto non richiederanno alcuna specifica delibera preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Assemblea dei Membri della Fondazione né alcuna delibera di accettazione formale dell’adesione successiva e/o degli apporti da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione potrà intervenire alla stipula dei predetti atti di adesione ed apporto, al fine di dare atto dell’avvenuta e regolare adesione, in conformità del presente Statuto, da parte dei Fondatori Partecipanti di categoria A4, con contestuale rilascio di quietanza del versamento del contributo annuo dovuto, in conformità del presente Statuto; in mancanza, ciascun atto di adesione ed apporto dovrà essere notificato alla Fondazione nelle forme di legge. I Fondatori Partecipanti che aderiranno alla Fondazione con detti atti notarili di adesione ed apporto successivi, potranno esercitare i diritti loro riservati dallo Statuto in qualità di Fondatori, a partire dalla data di

adesione - se a detti atti sarà intervenuto il Presidente - ovvero, in mancanza, dalla data di notifica di copia dell'atto di adesione alla Fondazione.

8.6 Il contributo dei Fondatori Partecipanti di cui all'art. 8.3 contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione secondo gli importi di seguito specificati:

- a) 8.000 (ottomila) Euro del contributo del primo anno di ciascun Fondatore Partecipante appartenente alla categoria A3;
- b) 2.000 (duemila) Euro del contributo del primo anno di ciascun Fondatore Partecipante appartenente alla categoria A4.

La restante quota parte della prima annualità e le successive quattro annualità di detto contributo sono interamente attribuite al fondo di gestione della Fondazione.

Art. 9

Associati

9.1 Assumono la qualificazione di "Associati" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti che posseggono i requisiti previsti dai Regolamenti adottati, e che condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione contribuiscano al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme ritenute idonee.

9.2 Il Giudizio di ammissione degli Associati è inappellabile e insindacabile e viene espresso a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Tecnico di Gestione ai sensi dell'art. 13.

9.3 Lo stato di Associato perdura per 12 (dodici) mesi. Al termine di questo periodo, l'Associato può fare richiesta di assumere la qualifica di Fondatore Partecipante. Il Giudizio di ammissione tra i Fondatori Partecipanti di un Associato, che ne ha maturato il diritto, è inappellabile e insindacabile e viene espresso a maggioranza qualificata dall'Assemblea dei Membri della Fondazione, previa ricezione del parere del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Tecnico di Gestione.

9.4 Gli Associati partecipano all'Assemblea dei membri della Fondazione senza diritto di voto.

9.5 Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati.

Art. 10

Organi della Fondazione

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- lo Stakeholder Board;
- il Direttore Generale;
- il Direttore Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Tecnico di Gestione;
- l'Assemblea dei membri della Fondazione.

Art. 11

Presidente

11.1 Il Presidente della Fondazione è di diritto il Rettore di Sapienza Università di Roma, in qualità di Soggetto Pubblico Promotore, ovvero persona da questi designata con apposito Decreto Rettorale.

11.2 Il Presidente è membro del Consiglio di Amministrazione e lo presiede. Di concerto con il Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri stabiliti dalle norme statutarie oltre che i poteri eventualmente attribuitigli dal Consiglio. Il Presidente, nell'ambito dei poteri statutari, può nominare procuratori, determinandone le attribuzioni; su delibera del Consiglio di Amministrazione, può attribuire eventuali deleghe a singoli Consiglieri; intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese documentate relative all'esercizio delle proprie funzioni. Il Presidente sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

11.3 Il Presidente della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, e ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione e revocarli.

11.4 Il Presidente predispone una rosa di nomi da sottoporre all'Assemblea dei Membri della Fondazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della composizione di cui all'articolo successivo.

11.5 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre 10 (dieci giorni) dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie che sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente cessa dalle sue funzioni insieme con il CDA.

11.7 In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, del Vice-Presidente Vicario, le funzioni connesse esclusivamente con l'amministrazione ordinaria vengono esercitate temporaneamente dal consigliere più anziano del Consiglio.

11.8 Il Vice-Presidente può essere rinominato e ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

12.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tredici membri, eletti dall'Assemblea dei Membri, con le proporzioni che seguono:

- il Presidente della Fondazione
- n. 2 membri in rappresentanza di Sapienza, Università di Roma in qualità di Soggetto Pubblico Promotore;
- n. 3 membri in rappresentanza dei Fondatori Promotori appartenenti agli Enti vigilati del M.U.R. con sede nelle Regioni del Sud e precisamente: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
- n. 4 membri in rappresentanza dei Fondatori Promotori nell'ambito degli Enti vigilati dal M.U.R. con sede nelle altre Regioni d'Italia;
- n. 1 membro in rappresentanza dei Fondatori Promotori nell'ambito degli Enti pubblici non vigilati dal M.U.R.;
- n. 2 membri in rappresentanza dei Fondatori Promotori nell'ambito degli Enti privati.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione ha una durata di tre esercizi finanziari e scade alla data del Consiglio di Amministrazione, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I

membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati e possono essere rinnovati per solo un mandato, ad eccezione di quanto previsto dall'art.11 con riguardo al Presidente.

12.4 In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della Fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

12.5 In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi.

Art. 13

Compiti del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché la programmazione finanziaria ed economica e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale della Fondazione e di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria.

13.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:

- elabora, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- elabora, sentiti il Comitato Tecnico di Gestione e lo Stakeholder Board, per quanto di competenza, il piano strategico triennale dell'attività tecnico-scientifiche della Fondazione e il programma generale annuale delle attività della Fondazione;
- elabora e approva il bilancio preventivo esercizio entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Assemblea dei Membri;
- elabora e approva il bilancio consuntivo, sentito il parere dell'Assemblea dei Membri;
- delinea il curriculum necessario all'indizione del concorso per la selezione del Direttore Scientifico, definendone anche i compiti, le attribuzioni e il trattamento economico e indice il concorso previo parere dell'Assemblea dei Membri;
- delinea il curriculum necessario all'indizione del concorso per la selezione del Direttore Generale, definendone anche i compiti, le attribuzioni e il

trattamento economico e indice il concorso previo parere dell'Assemblea dei Membri;

- nomina e revoca i membri del Comitato Tecnico di Gestione sulla base della rosa di nomi presentata dall'Assemblea dei Membri;
- ha altresì potere di revoca dei membri del Comitato Tecnico di Gestione;
- nomina e revoca i componenti dello Stakeholder Board;
- ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente;
- delibera lo svolgimento di specifiche iniziative;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti e stabilisce l'ammontare dei contributi al fondo di gestione a carico dei Fondatori e Partecipanti, sentite le indicazioni dell'Assemblea dei Membri;
- amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- elabora ed approva eventuali regolamenti interni;
- determina i contributi annuali obbligatori;
- nomina l'Organo di Controllo;
- elabora il Codice Etico;
- delibera in merito all'adesione alla Fondazione di nuovi Associati, sentito il parere del Comitato Tecnico di Gestione;
- esprime parere in merito all'adesione alla Fondazione di nuovi Fondatori Partecipanti, sentito il parere del Comitato Tecnico di Gestione.

Art. 14

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

14.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno due terzi dei suoi membri. Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo.

14.2 La convocazione, contenente l'ordine del giorno, si effettua per via telematica, tramite posta certificata o e-mail, da spedire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere spedita almeno 3 giorni prima di quello della data della riunione.

14.3 Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

14.4 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

14.5 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo di convocazione, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario.

14.6 Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Svolge il ruolo di Segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale. In caso di sua assenza o impedimento, un segretario verbalizzante per la riunione potrà essere scelto dal Presidente della seduta anche fra persone esterne al Consiglio.

14.7 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate relative all'esercizio delle proprie funzioni.

14.8 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato permanente il Presidente dello Stakeholder Board il quale non ha diritto di voto e non è conteggiato al fine dei quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

14.9 Partecipa altresì alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Scientifico.

Art. 15

Stakeholder Board

15.1. La Fondazione si dota di uno Stakeholder Board che esercita funzioni di alta sorveglianza e di consulenza delle attività della Fondazione nel perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

15.2 Possono entrare a far parte dello Stakeholder Board della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che sul piano scientifico, formativo, istituzionale condividono a qualunque titolo le finalità della Fondazione e si trovano in posizioni di assoluta e riconosciuta eccellenza scientifica a livello nazionale e internazionale.

15.3 Lo Stakeholder Board è composto da un minimo di cinque a un massimo di dieci componenti scelti mediante delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione. Lo Stakeholder Board dura in carica tre esercizi finanziari e scade alla data del Consiglio di Amministrazione, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I componenti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati.

15.4. Lo Stakeholder Board elegge al proprio interno un Presidente che partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 16

Assemblea dei Membri della Fondazione

16.1 L'Assemblea dei Membri della Fondazione è composta dal legale rappresentante di ciascun Fondatore Promotore e Fondatore Partecipante o da suo delegato.

16.2 L'Assemblea elegge i Membri del Consiglio di Amministrazione su una rosa di almeno 12 nomi proposta dal Presidente della Fondazione, e che rispecchi le rappresentanze come definite all'art. 12.1 e propone al Consiglio di Amministrazione la rosa dei nomi dei possibili componenti del Comitato Tecnico di Gestione.

16.3 L'Assemblea della Fondazione si riunisce almeno una volta l'anno per:

- approvare il piano strategico e triennale delle attività tecnico-scientifiche della Fondazione;
- approvare il programma generale annuale delle attività della Fondazione;
- esprimere parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
- esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulle linee generali dell'attività della Fondazione e sui relativi obiettivi e programmi;

16.4 Le riunioni dell'Assemblea della Fondazione sono convocate dal Presidente della Fondazione di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei membri della Fondazione, ivi compresi i Partecipanti. Il Presidente della Fondazione svolge anche il ruolo di Presidente durante l'Assemblea della Fondazione.

16.5 La convocazione, contenente l'ordine del giorno, si effettua per via telematica, tramite posta certificata o e-mail, da spedire almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, al domicilio di ciascun componente. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata almeno 3 giorni prima della data della riunione.

16.6 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Membri in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

16.7 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei Membri si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea dei Membri si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario.

Art. 17

Direttore Scientifico

17.1 Il Direttore Scientifico della Fondazione, nominato dal Presidente con apposito decreto, deve possedere un profilo di elevata qualificazione scientifica e di riconosciuto spessore internazionale, con curriculum di eccellenza attestante una comprovata esperienza nel coordinamento e nella gestione scientifica di organismi di ricerca o università o enti di ricerca nazionali o internazionali, ed è selezionato mediante concorso internazionale indetto dal Presidente della Fondazione sulla base del profilo individuato dal Consiglio di Amministrazione.

17.2 Al Direttore Scientifico spettano i seguenti compiti:

- svolgere le funzioni di Coordinatore del Comitato Tecnico di Gestione della Fondazione, che presiede;
- partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico di Gestione;
- coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, se necessario, ed in particolare quelle inerenti all'attuazione del piano strategico triennale;
- esercitare le funzioni di coordinamento, gestione e controllo delle attività tecnico scientifiche della Fondazione;
- svolgere le altre funzioni che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipare senza diritto di voto all'Assemblea dei Membri della Fondazione.

17.3 Il Direttore Scientifico dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinnovato per solo un mandato, qualora sia previsto nel bando di concorso internazionale. Il compenso del Direttore Scientifico viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione e specificato nel bando di concorso internazionale.

17.4 Al Direttore Scientifico spetta il rimborso delle spese documentate relative all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 18

Direttore Generale

18.1 Il Direttore Generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione amministrativa della Fondazione. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.

18.2 Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è selezionato mediante concorso indetto dal Presidente della Fondazione sulla base del profilo individuato dal Consiglio di Amministrazione.

18.3 Al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:

- svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione;
- coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercitare le funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, ivi inclusa quella relativa all'assunzione del personale della Fondazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo riferiti all'anno solare di esercizio e sottoporli al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- svolgere le altre funzioni che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Direttore Generale dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data del Consiglio di Amministrazione, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinnovato per solo un mandato, se previsto nel bando. Il compenso del Direttore Generale viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione e specificato nel bando di concorso

Art. 19

Organo di controllo

19.1 La funzione di controllo è svolta da un organo monocratico che svolge anche la funzione di controllo contabile, tra cui:

- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esaminare le proposte di bilancio preventivo, bilancio consuntivo e rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni;
- effettuare verifiche di cassa.

19.2 L'organo di cui al comma 1 è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è designato fra i soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili. In sede di atto costitutivo, il primo Organo di Controllo è nominato dai Fondatori Promotori e dai Fondatori Partecipanti, sottoscrittori dell'atto costitutivo.

19.3 L' Organo di Controllo dura in carica tre esercizi finanziari e scade alla data del Consiglio di Amministrazione, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. L' Organo di Controllo può essere confermato nell'incarico. All'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 20

Comitato Tecnico di Gestione

20.1 Il Comitato Tecnico di Gestione è un Organo consultivo della Fondazione, coordinato dal Direttore Scientifico.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri del Comitato Tecnico di Gestione, in un numero variabile di membri da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici), scelti tra persone con profilo di elevata qualificazione nel settore della ricerca, dell'alta formazione, e del management della ricerca.

20.3 Il Comitato Tecnico di Gestione si occupa del controllo dei flussi di attività e del management tecnico scientifico delle attività della Fondazione. Il Comitato Tecnico di Gestione dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rinnovabili.

20.4 Il Comitato Tecnico di Gestione si riunisce, di norma, almeno 6 (sei) volte all'anno.

Art. 21

Esclusione e recesso

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

21.2 I membri della Fondazione possono, in ogni momento trascorsi i 5 anni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, recedere dalla stessa con effetto immediato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

21.3 I membri della Fondazione che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di partecipare alla Fondazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 22

Scioglimento e liquidazione

22.1 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

22.2 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti, qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal codice civile per le fondazioni.

22.3 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

22.4 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,

previo parere dell'Assemblea dei Membri della Fondazione, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalle norme inderogabili di legge ed acquisite le eventuali autorizzazioni e pareri di legge.

Art. 23

Regolamenti interni

23.1 Particolari norme sul funzionamento degli Organi o di esecuzione del presente Statuto, che si rendessero necessarie, sono disposte con Regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Membri della Fondazione.

Art. 24

Modifiche statutarie

24.1 Il Consiglio di Amministrazione può proporre modifiche allo Statuto della Fondazione, da approvare con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Membri della Fondazione.

24.2 Gli scopi della Fondazione non sono modificabili.

Art.25

Codice etico

25.1 La Fondazione può adottare un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, elaborato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Membri della Fondazione.

Art. 26

Clausola di rinvio

26.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 27

Controversie

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 28

Norma transitoria

28.1 Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori e Fondatori Partecipanti in sede di stipula dell'atto costitutivo e verranno successivamente integrati, ai sensi del vigente Statuto, spirato il termine per l'adesione successiva dei Fondatori Promotori di categoria A2, di cui al precedente articolo 7.5, e dei Fondatori Partecipanti di categoria A4, di cui al precedente articolo 8.5.

Allegato “[●]” all’atto rep n. [●]/[●]

STATUTO DELLA FONDAZIONE

HEAL ITALIA

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita una fondazione di partecipazione (di seguito, a seconda del caso, la “**Fondazione**” o l’“**Hub**”) denominata: “HEAL ITALIA” (*Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*)
2. La Fondazione è costituita dall’ente proponente il programma di ricerca e innovazione “HEAL ITALIA - *Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*” (di seguito, il “**Programma di Ricerca e Innovazione**”) presentato al Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito, il “**MUR**”) in risposta all’Avviso n. 341 del 15 marzo 2022 del MUR e ss.mm.ii. (di seguito, l’“**Avviso**”), concernente l’“*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*”, per la creazione di un partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (di seguito, il “**Partenariato Esteso**”) - nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, il “**PNRR**”), Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa ai sensi dell’art. 1 comma 1, punto 6 – *Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione*”.
3. La Fondazione ha sede in Palermo e potrà istituire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Scopo e attività

1. La Fondazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e non può distribuire utili.
2. La Fondazione ha come scopo la promozione e l’attuazione della ricerca scientifica e tecnologica, dello sviluppo dell’innovazione e della valorizzazione anche di tipo socio-economico dei risultati delle proprie attività nell’ambito delle scienze della vita con particolare riferimento alla ricerca avanzata nel campo della diagnostica e delle terapie innovative con approcci integrati di medicina traslazionale e di precisione, incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare, nonché la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione “HEAL ITALIA - *Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*”. In questo contesto, la Fondazione funge da soggetto attuatore per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione e provvede - ai sensi dell’art. 4 comma 6 dell’Avviso - alla realizzazione del Partenariato Esteso attraverso una struttura di *governance* compatibile con i requisiti dell’Avviso e formata dall’*Hub*, dagli *Spoke* e dai *soggetti affiliati agli Spoke* come definiti ai sensi dell’Art. 2 dell’Avviso.

3. La Fondazione:

- (a) rappresenta - ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Avviso - il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca e Innovazione;
- (b) svolge - ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Avviso - le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato Estero;
- (c) riceve - ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Avviso - dal MUR le *tranche* di agevolazioni concesse;
- (d) verifica e trasmette - ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Avviso - al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli *Spoke* e loro affiliati nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione;
- (e) può - ai sensi dell'art. 4 comma 8 dell'Avviso - reclutare un *programme/research manager*;
- (f) si dota - ai sensi dell'art. 4 comma 8 dell'Avviso - di un'adeguata *governance* con la partecipazione di soggetti privati all'interno del Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Scientifico;
- (g) può svolgere le attività di supporto trasversale, quali attività di brevettazione, studi, analisi, osservazioni di comune interesse e sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dallo svolgimento della propria attività;
- (h) svolge, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, ogni attività ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile od opportuna per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione.

La Fondazione svolge altresì tutte le attività strumentali o accessorie ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili od opportune ad assicurare il raggiungimento degli scopi istituzionali, nonché l'adempimento delle previsioni dell'art. 15 dell'Avviso per quanto concerne il Programma di Ricerca e Innovazione.

4. La Fondazione, nel rispetto della propria natura non lucrativa e partecipativa, potrà finanziare, partecipare a, o candidarsi a realizzare, concorsi di idee, progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, e partecipare a gruppi Europei e internazionali di interesse economico. A tal fine, la Fondazione potrà utilizzare risorse umane, infrastrutturali e strumentali proprie o messe a disposizione in natura (*in kind*) dai propri membri, o partecipare a partenariati insieme a propri membri o altri soggetti esterni alla Fondazione. La partecipazione a tali progetti da parte dei membri della Fondazione potrà altresì avvenire per il tramite dei servizi della Fondazione. La partecipazione a progetti da parte di soggetti esterni alla Fondazione per il tramite dei servizi della Fondazione potrà prevedere l'affiliazione quale Membro Aderente o Sostenitore. I progetti di cui al presente comma dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire ricadute aggiuntive rispetto alle attività istituzionali della Fondazione e dei singoli membri. Tali attività saranno disciplinate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Membri Fondatori.

5. Nella valutazione dei progetti, la Fondazione dovrà tener conto, in particolare:

- (a) della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- (b) della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;
- (c) dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;
- (d) dei profili innovativi del progetto;
- (e) delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.

6. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
- (a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
 - (b) partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati all'assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
 - (c) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative e i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
 - (d) stipulare contratti di acquisto, acquisire diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi a oggetto la fruizione dei beni medesimi; stipulare contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi determinati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente, con particolare riguardo al periodo successivo a quello iniziale dei primi quattro esercizi;
 - (e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
 - (f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
 - (g) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
 - (h) nel rispetto della propria natura non lucrativa e partecipativa, la Fondazione potrà altresì organizzare e gestire o concorrere ad organizzare e gestire attività di formazione e divulgazione necessarie al perseguimento dei propri scopi.

Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

Art. 3

Durata

1. La durata della Fondazione è illimitata.
2. La durata di realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione della Fondazione è stabilita - ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Avviso - in n. 36 (trentasei) mesi (salvo eventuali proroghe) a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca e Innovazione.
3. La Fondazione proseguirà la propria attività anche oltre il periodo di durata del Programma di Ricerca e Innovazione, nel rispetto delle sue finalità istituzionali.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale ammonta a Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è apportato dai Membri Fondatori al momento dell'adesione. In sede di costituzione o di successiva adesione va conferito l'importo minimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) da parte di ciascun Membro Fondatore. La quota eccedente l'importo

complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) confluirà nel fondo di gestione.

3. Il fondo di dotazione è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione, e può essere incrementato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
4. Il fondo di gestione è costituito:
 - (a) dalle contribuzioni dei Membri della Fondazione di cui all'art. 6 non versate al fondo di gestione;
 - (b) da beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
 - (c) dai fondi derivanti dall'utilizzazione economica degli esiti delle attività della Fondazione;
 - (d) da ogni risorsa destinata alla Fondazione riveniente ai sensi dell'Avviso, dal PNRR e dagli ulteriori progetti in cui sarà coinvolta la Fondazione;
 - (e) da ogni finanziamento, pubblico o privato, di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
 - (f) da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione.
5. Compatibilmente con gli equilibri economici della Fondazione, il fondo di gestione potrà essere utilizzato per il finanziamento di progetti di ricerca di interesse della Fondazione, nella misura stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

I Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:
 - (a) i c.d. “membri fondatori”, a loro volta distinti in:
 - (i) membri fondatori promotori che in sede di manifestazione di interesse in risposta all'Avviso si sono impegnati alla costituzione dell'*Hub*, quali soggetti che partecipano alla Fondazione fin dalla sua costituzione;
 - (ii) i nuovi fondatori, quali soggetti che non partecipano alla Fondazione fin dalla sua costituzione, ma che in sede di manifestazione di interesse in risposta all'Avviso si sono impegnati alla costituzione dell'*Hub* e che aderiscono alla Fondazione successivamente a tale momento ed entro il 31 ottobre 2022, nonché i nuovi membri fondatori ammessi ai sensi dell'Articolo 6 comma 3 ultimo periodo e dell'Articolo 7 del presente Statuto,di seguito, congiuntamente i membri di cui ai punti (i) e (ii) sopra, i “**Membri Fondatori**”.
 - (b) i c.d. “membri sostenitori”, quali soggetti che si impegnano a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione e alle attività della medesima e possono fare parte esclusivamente degli organi consultivi (di seguito, i “**Membri Sostenitori**”),di seguito, i Membri Fondatori e i Membri Sostenitori, congiuntamente i “**Membri della Fondazione**”.
2. Fino al decorso del termine di cui all'art. 3 comma 2 del presente statuto, i Membri Fondatori (a prescindere dalla relativa qualificazione) devono essere tutti qualificabili - ai sensi dell'art. 4 comma 5 dell'Avviso - come (i) Università statali o (ii) enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR o (iii) Università non statali o (iv) altri enti pubblici di ricerca o

(v) altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca e riconosciuti come altamente qualificati nei settori di attività della Fondazione.

Art. 6

Diritti e obblighi dei Membri della Fondazione

Membri Fondatori

1. In relazione alla funzione svolta ai sensi dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 10 dell'Avviso, è parte dei Membri Fondatori l'Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina, 61, 90133 Palermo, quale c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso, della proposta progettuale relativa al Partenariato Esteso del Programma di Ricerca e Innovazione inerente il settore della diagnostica e delle terapie sanitarie innovative, la ricerca di laboratorio avanzata e gli approcci integrati di medicina di precisione.
2. I Membri Fondatori: (i) possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; (ii) fanno parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori; (iii) versano la quota di costituzione della Fondazione di cui all'Art. 4 pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00); (iv) versano in denaro la quota di contribuzione annuale pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00), per i primi tre esercizi; per i successivi esercizi tale quota potrà essere variata con apposita deliberazione dell'Assemblea dei Membri Fondatori mantenendo un minimo annuale pari ad euro 15.000, solamente per i successivi due esercizi, anche in assenza di attività progettuali in corso (in caso di attività progettuali finanziate in corso la Fondazione potrà trattenere direttamente la quota annuale del singolo Membro Fondatore al momento dell'erogazione del finanziamento); (v) deliberano (riuniti nell'Assemblea dei Membri Fondatori e a maggioranza assoluta degli stessi) in merito alle modifiche delle quote di contribuzione annuale di tutti i Membri della Fondazione e sulle modalità di adesione di nuovi membri. Sono inoltre titolari degli altri diritti e obblighi meglio precisati nel presente statuto.
3. Fino al completamento del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, la composizione qualitativa e quantitativa dei Membri Fondatori non potrà, in nessun caso, essere modificata. A seguito del completamento del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, la composizione qualitativa e quantitativa dei Membri Fondatori potrà essere modificata previa delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori, adottata con la maggioranza assoluta.

Membri Sostenitori

1. I Membri Sostenitori: (i) versano la quota di contribuzione annuale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), fatto salvo quanto al comma 2; (ii) possono far parte degli organi consultivi della Fondazione; (iii) non fanno parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori. Sono inoltre titolari degli altri diritti e obblighi meglio precisati nel presente statuto.
2. L'attribuzione della qualifica di Membro Sostenitore è deliberata dall'Assemblea dei Membri Fondatori, la quale altresì può deliberare la modifica dell'importo del contributo di cui al comma 1 stabilendone i termini del versamento.
3. La qualifica di Membro Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente conferito e cessa automaticamente decorsi 30 (trenta) giorni dal mancato rinnovo della contribuzione entro i termini di cui al comma 2. Rimane ferma la responsabilità del Membro Sostenitore, che cessa di essere tale, in merito all'adempimento di tutte le obbligazioni precedentemente assunte dallo stesso e/o coinvolgenti lo stesso

nell'ambito delle attività della Fondazione.

Art. 7

Ammissione di nuovi membri

1. A seguito del completamento del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, è consentita l'ammissione di nuovi Membri Fondatori dietro formale richiesta dell'interessato da indirizzarsi al Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori, comprovante una qualificata esperienza o un qualificato interesse nei settori d'attività della Fondazione. Il Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori sottopone le richieste presentate dagli aspiranti nuovi membri della Fondazione all'Assemblea dei Membri Fondatori appositamente convocata per deliberare in merito agli aspiranti nuovi membri entro e non oltre n. 120 (centoventi) giorni liberi dalla data di ricezione della richiesta di adesione alla Fondazione, depositando presso la sede della Fondazione entro i n. 10 (dieci) giorni liberi precedenti la data dell'assemblea, la documentazione fatta pervenire dall'aspirante nuovo Membro.

Art. 8

Recesso ed esclusione

1. A seguito del completamento del Programma di Ricerca e Innovazione, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando la responsabilità del Membro della Fondazione che recede per l'adempimento di tutte le obbligazioni precedentemente (rispetto al suo recesso dalla Fondazione) assunte dallo stesso e/o coinvolgenti lo stesso nell'ambito delle attività della Fondazione e per le aree di competenza di tale Membro della Fondazione. Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), con un preavviso di almeno n.3 (tre) mesi e ha efficacia dall'esercizio successivo.
2. L'Assemblea dei Membri Fondatori è competente a deliberare, con la maggioranza assoluta, l'esclusione di membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della Fondazione.
3. In caso di recesso o di esclusione di un Membro della Fondazione di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione.

Art. 9

Modifica della categoria di appartenenza dei Membri della Fondazione

1. A seguito del completamento del Programma di Ricerca e Innovazione, i Membri della Fondazione possono presentare apposita istanza motivata all'Assemblea dei Membri Fondatori affinché quest'ultima deliberi (positivamente o negativamente) in merito alla modifica della categoria di appartenenza del Membro della Fondazione che ha presentato istanza, nella categoria da quest'ultimo indicata nell'istanza medesima.
2. L'Assemblea dei Membri Fondatori dovrà deliberare, a sua mera discrezione, sull'istanza entro e non oltre n. 60 (sessanta) giorni liberi a partire da quello di presentazione dell'istanza e non potrà disporre la modifica in una categoria non richiesta dal Membro della Fondazione istante.
3. In caso di accoglimento dell'istanza, il Membro della Fondazione che ha presentato l'istanza assumerà la diversa qualifica di Membro della Fondazione in accordo alla delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori a partire dal giorno della deliberazione. Si applicheranno *mutatis mutandis* tutti i diritti e gli obblighi della categoria

deliberata dall'Assemblea dei Membri Fondatori a partire dalla data di tale deliberazione (eccetto che la delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori preveda un termine di efficacia diverso).

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Membro della Fondazione che ha presentato l'istanza potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 che precede.

Art. 10

Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - (a) l'Assemblea dei Membri Fondatori;
 - (b) il Consiglio di Amministrazione;
 - (c) il Presidente;
 - (d) il Vice-Presidente;
 - (e) lo *Steering Committee*;
 - (f) l'Organo di Controllo;
 - (g) il *programme/research manager* di cui all'Articolo 4 Comma 8 dell'Avviso;
 - (h) il Direttore Operativo, le cui funzioni possono anche essere assolte dal *programme/research manager* su mandato del Consiglio di Amministrazione;
 - (i) l'Assemblea Generale dei Membri della Fondazione.
2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di n. 3 (tre) anni, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea dei Membri Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio del 3° (terzo) esercizio della loro carica. I componenti degli organi sono rieleggibili e rimangono in carica non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di scadenza.
3. L'Assemblea dei Membri Fondatori determina le eventuali indennità di carica e remunerazioni di tutti i componenti degli organi collegiali per i quali provvede alla relativa nomina, nonché del Presidente della Fondazione.

Art. 11

Assemblea dei Membri Fondatori

1. L'Assemblea dei Membri Fondatori è composta da tutti i rappresentanti legali dei Membri Fondatori della Fondazione, o loro delegati, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione che partecipa senza diritto di voto.
2. L'Assemblea dei Membri Fondatori:
 - (a) Determina il numero dei Consiglieri di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 12 comma 1; ne nomina i componenti con delibera approvata con la maggioranza assoluta dei Membri Fondatori. Le proposte di nomina dei Consiglieri sono avanzate: (i) per il 50% (cinquanta per cento) dei posti disponibili da parte dei Membri Fondatori Università e/o Enti Pubblici di Ricerca e (ii) per il 50% (cinquanta per cento) dei posti disponibili da parte dei restanti Membri Fondatori;
 - (b) approva, con la maggioranza prevista dalla lett. (a) che precede, il piano operativo e strategico della Fondazione (predisposto dal Consiglio di Amministrazione con il supporto (i) del Presidente della Fondazione e (ii) di tutti

- gli organi consultivi della Fondazione);
- (c) approva il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione (predisposto dal Consiglio di Amministrazione);
 - (d) approva l'organigramma del personale della Fondazione (predisposto dal Consiglio di Amministrazione);
 - (e) approva le proposte di assunzione della forza lavoro proposte dal *programme/research manager* e del Direttore Operativo (ove diverso dal *programme/research manager*);
 - (f) nomina i componenti dell'Organo di Controllo ed il revisore legale
 - (g) nomina parte dei componenti del Consiglio Scientifico;
 - (h) determina le eventuali indennità, nella forma e nell'importo, del Presidente, del Vice Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina altresì i compensi dell' Organo di Controllo;
 - (i) adotta (i) il regolamento interno di funzionamento, (ii) approva il codice etico e deontologico della Fondazione e (iii) approva il regolamento per la gestione della proprietà intellettuale;
 - (j) fissa i criteri per la nomina di nuovi Membri della Fondazione;
 - (k) predispone, approva e modifica (ove del caso) i regolamenti disciplinanti gli apporti in denaro e in natura che i Membri della Fondazione o altri soggetti possono effettuare a favore della Fondazione;
 - (l) delibera, a maggioranza assoluta dei Membri Fondatori, in merito alle modifiche statutarie, alle operazioni straordinarie (*e.g.* fusioni, scissioni, acquisizioni, ecc.), allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione.
3. La partecipazione all'Assemblea dei Membri Fondatori non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborso spese.
 4. L'Assemblea si riunisce, validamente, in prima convocazione con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione dei casi diversamente disciplinati. Il voto può essere dato anche per rappresentanza, purché la relativa delega di voto sia redatta per iscritto.
 5. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dall'Università degli Studi di Palermo, quale c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso.
 6. L'Assemblea dei Membri Fondatori può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra tutti i Membri Fondatori della Fondazione e, in particolare, a condizione che sia consentito (i) al Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
 7. Delle riunioni dell'Assemblea dei Membri Fondatori viene redatto apposito verbale dal Segretario, designato dal Presidente, da trascriversi nell'apposito libro verbali dell'Assemblea dei Membri Fondatori, e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori e dal Segretario.
 8. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori lo ritiene opportuno, il verbale dell'adunanza dell'Assemblea dei Membri Fondatori viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da Segretario.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dal Presidente della Fondazione più numero pari di Consiglieri fino a un totale, compreso il Presidente della Fondazione, fra n. 5 (cinque) e n. 11 (undici) componenti, su indicazione dell'Assemblea dei Membri Fondatori in sede di nomina, garantendo comunque che la maggioranza dei componenti venga individuata da Università ed Enti Pubblici di Ricerca.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
 - (a) approva i regolamenti di funzionamento gestionale e amministrativo della Fondazione;
 - (b) propone, sentiti gli altri organi consultivi della Fondazione, all'Assemblea dei Membri Fondatori (i) il bilancio preventivo e consuntivo, (ii) il piano strategico e (iii) ogni altro atto che influisce sulla strategia di sviluppo e sostenibilità della Fondazione;
 - (c) determina le retribuzioni del (i) *programme/research manager* e (ii) Direttore Operativo (ove nominato) e le propone all'Assemblea dei Membri Fondatori per la relativa approvazione;
 - (d) determina le retribuzioni del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione, nel rispetto dei limiti dei contratti di riferimento per il settore in cui opera la Fondazione;
 - (e) nomina direttori e procuratori speciali, nei limiti delle proprie competenze;
 - (f) attribuisce eventuali deleghe, nei limiti delle proprie competenze, ai Consiglieri e anche a soggetti terzi, sia congiunte che disgiunte, per determinati atti o categorie di atti;
 - (g) verifica il conseguimento delle scadenze (*milestones*) e degli obiettivi (*targets*) previsti dal Programma di Ricerca e Innovazione;
 - (h) istituisce, ove opportuno, appositi organi consultivi funzionali alla definizione di attività strategiche e ne determina le relative discipline di funzionamento;
 - (i) nei limiti delle proprie competenze, compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie per il raggiungimento dello scopo della Fondazione, essendo il Consiglio di Amministrazione dotato di ogni potere per l'amministrazione della Fondazione e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - (j) amministra la Fondazione con la diligenza professionale richiesta per gli amministratori di Società per Azioni ai sensi del Codice Civile.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre ad avere i requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, devono (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti alle attività della Fondazione, (ii) aver maturato significativa esperienza di amministrazione o gestione e (iii) non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni tale da essere impossibilitati a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo n. 3 (tre) assenze ingiustificate, anche non consecutive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
 - (a) il mancato rispetto delle norme di legge, statutarie e dei regolamenti e codici atti a disciplinare l'attività della

Fondazione;

- (b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
- 6. L'esclusione è deliberata con deliberazione motivata dall'Assemblea dei Membri Fondatori.
- 7. Ogni qualvolta venga meno (per dimissioni, decesso, decadenza, esclusione o qualsiasi altra causa) un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Membri Fondatori provvede alla sua sostituzione.
- 8. I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma decadono dalla carica insieme agli altri al termine del loro mandato.
- 9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le remunerazioni e le indennità eventualmente stabilite dall'Assemblea dei Membri Fondatori.
- 10. Il Consiglio di Amministrazione, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, viene convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso contenente il relativo ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), da spediti almeno n. 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, almeno n. 24 (ventiquattro) ore prima.
- 11. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono adottate, salvo ove diversamente disposto nel presente statuto, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti.
- 12. Ciascun Consigliere ha diritto a un voto e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione.
- 13. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito (i) al presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 14. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale dal Segretario, designato dal Presidente. Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, è trascritto nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.
- 15. Nei casi di legge e quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, il verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da Segretario.

Art. 13

Presidente della Fondazione

- 1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Università degli Studi di Palermo, in quanto quest'ultima riveste il ruolo di c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso.

2. Il Presidente:
 - (a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
 - (b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - (c) vigila sul buon andamento della Fondazione;
 - (d) provvede, anche mediante propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni degli organi della Fondazione;
 - (e) espleta ogni altra funzione che lo statuto della Fondazione non attribuisca espressamente ad altri organi e/o soggetti.
3. Il Presidente della Fondazione può delegare taluni dei compiti di cui al precedente comma 2 a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni e i poteri del Presidente saranno esercitati dal Vice-Presidente della Fondazione.

Art. 14

Vice-Presidente della Fondazione

1. Il Vice-Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione su proposta dei Membri Fondatori Università e/o Enti Pubblici di Ricerca.
2. Il Vice-Presidente:
 - (a) partecipa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ma senza diritto di voto;
 - (b) sostituisce il Presidente della Fondazione e presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di voto in caso di impedimento del Presidente.

Art. 15

Steering Committee

1. Lo *Steering Committee* è composto da un numero di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i soggetti, anche esterni alla Fondazione, che possiedano una qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione nei settori d'attività della Fondazione. Il numero massimo dei componenti dello *Steering Committee* non potrà superare n. 15 (quindici) componenti.
2. Lo *Steering Committee*:
 - (a) svolge funzioni consultive e propositive a favore del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
 - (b) fornisce pareri e informazioni a richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione su tematiche di interesse in virtù delle attività di ricerca e innovazione della Fondazione;
 - (c) fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione nello svolgimento delle sue attività gestorie della Fondazione.
3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dello *Steering Committee*, sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. La partecipazione allo *Steering Committee* non dà diritto a indennità o gettoni di presenza.

Art. 16

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo della Fondazione è composto da n. 3 (tre) Sindaci effettivi e n. 2 (due) Sindaci supplenti scelti dall'Assemblea dei Membri Fondatori, tra coloro che sono iscritti presso il registro dei dottori commercialisti o dei revisori legali dei conti. Inoltre, i soggetti nominati devono altresì soddisfare i requisiti, previsti per i sindaci delle Società per Azioni ai sensi del Codice Civile, in materia di incompatibilità e ineleggibilità e troverà applicazione anche la relativa disciplina in materia di decadenza. L'Assemblea dei Membri Fondatori, che nomina i componenti dell'Organo di Controllo della Fondazione, provvede, altresì, alla designazione del soggetto che rivestirà la carica di Presidente dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di Controllo:
 - (a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto della Fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
 - (b) vigila sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Fondazione;
 - (c) vigila sulla tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo redigendo apposta relazione e verifica le disponibilità liquide della Fondazione;
 - (d) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea dei Membri Fondatori sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
3. Il Presidente dell'Organo di Controllo presiede le adunanze dello stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte siano fornite a tutti i componenti dell'Organo di Controllo.
4. L'Organo di Controllo, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, viene convocato dal Presidente dell'Organo di Controllo con avviso contenente il relativo ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), da spedirsi almeno n. 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente dell'Organo di Controllo e, nei casi di urgenza, almeno n. 24 (ventiquattro) ore prima.
5. La richiesta di convocazione dell'Organo di Controllo può essere richiesta da almeno un Sindaco e, in tal caso, il Presidente dell'Organo di Controllo provvede alla convocazione senza indugi.
6. Le adunanze dell'Organo di Controllo si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito (i) al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17

Programme/research manager

1. Il *programme/research manager* della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la cui delibera assembleare

stabilisce altresì la durata dell'incarico del *programme/research manager*. Per quanto attiene ai profili relativi alla diligenza professionale e alla responsabilità derivante dalla carica, vige per il *programme/research manager* il medesimo regime previsto per gli amministratori di Società per Azioni ai sensi del Codice Civile.

2. Il *programme/research manager*:
 - (a) svolge, per tutta la durata del Programma di Ricerca e Innovazione ai sensi dell'Avviso, anche le funzioni di (i) Direttore Operativo (c.d. "Managing Director") della Fondazione e (ii) capo del personale, in assenza di figure all'uopo designate dal Consiglio di Amministrazione;
 - (b) svolge attività di gestione e coordinamento del Programma di Ricerca e Innovazione secondo quanto a esso attribuite dall'Assemblea dei Membri Fondatori;
 - (c) è investito dei poteri come da delibera di nomina dell'Assemblea dei Membri Fondatori e ogni eventuale loro successiva modifica è di competenza dell'Assemblea dei Membri Fondatori;
 - (d) coordina e monitora costantemente lo svolgimento delle attività della Fondazione relative alla gestione, rendicontazione e avanzamento dei programmi di ricerca e innovazione;
 - (e) potrà essere supportato nello svolgimento delle sue funzioni da apposite figure professionali per il coordinamento dei servizi della Fondazione, le quali figure professionali saranno individuate di volta in volta congiuntamente dal *programme/research manager* e dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle esigenze specifiche della Fondazione.
3. La remunerazione del *programme/research manager* è determinata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti dei contratti di riferimento per il settore in cui opera la Fondazione, e approvata dall'Assemblea dei Membri Fondatori.

Art. 18

Direttore Operativo

1. Il Direttore Operativo della Fondazione può essere nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione su eventuale proposta, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, motivata con riferimento alla necessità di tale figura per il funzionamento della Fondazione. L'eventuale delibera assembleare, analogamente motivata, stabilisce altresì la durata dell'incarico, le competenze, le responsabilità e ogni più opportuno profilo attinente alla figura del Direttore Operativo-
2. Il Direttore Operativo:
 - (a) svolge i compiti a esso affidati in virtù della delibera assembleare di nomina;
 - (b) coadiuva il *programme/research manager* nello svolgimento delle sue attività;
 - (c) riferisce con periodicità almeno trimestrale al *programme/research manager* sullo svolgimento dell'attività della Fondazione per quanto di competenza del Direttore Operativo in virtù della delibera assembleare di nomina.
3. La remunerazione del Direttore Operativo è determinata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti dei contratti di riferimento per il settore in cui opera la Fondazione, e approvata dall'Assemblea dei Membri Fondatori.

Art. 19

Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Membri della Fondazione ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. All'Assemblea Generale possono partecipare anche, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e il Revisore. Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento delle relative contribuzioni, ove dovute, ha diritto a un voto.
2. L'Assemblea Generale:
 - (a) svolge esclusivamente funzioni consultive e di raccordo nei confronti di tutti gli organi della Fondazione;
 - (b) riceve le bozze dei documenti programmatici della Fondazione e viene informata periodicamente dal Presidente della Fondazione sulle attività svolte;
 - (c) si fa portavoce delle istanze dei Membri della Fondazione a fini propositivi per il buon funzionamento della Fondazione e per lo svolgimento delle relative attività;
 - (d) esprime il proprio parere non vincolante in merito a iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesti da taluni organi o soggetto della Fondazione;
 - (e) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e obiettivi della Fondazione, qualora richiesti da taluni organi o soggetto della Fondazione;
 - (f) non ha poteri vincolanti nei confronti degli altri organi o soggetti della Fondazione;
 - (g) non ha funzioni gestorie e/o decisorie e le relative deliberazioni dell'Assemblea Generale non devono pregiudicare le competenze degli altri organi della Fondazione ai sensi del presente statuto.
3. La partecipazione all'Assemblea Generale non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborso spese.
4. L'Assemblea Generale, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, viene convocata dal Presidente dell'Assemblea Generale di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso contenente il relativo ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), da spedirsi almeno n. 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente dell'Assemblea Generale e, nei casi di urgenza, almeno n. 24 (ventiquattro) ore prima.
5. L'Assemblea Generale si riunisce validamente in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione; in seconda convocazione, l'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei Membri presenti. Il voto può essere dato anche per rappresentanza, purché la relativa delega di voto sia redatta per iscritto e contenga anche le istruzioni di voto per il rappresentante.
6. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dall'Università degli Studi di Palermo, quale c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso.
7. L'Assemblea Generale può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra tutti i Membri della Fondazione e, in particolare, a condizione che sia consentito (i) al Presidente dell'Assemblea Generale, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

8. Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto apposito verbale dal Segretario designato dal Presidente. Il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea Generale e dal Segretario, è trascritto nell'apposito libro verbali dell'Assemblea Generale.
9. Gli ulteriori profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dell'Assemblea Generale sono determinati con delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori.

Art. 20

Rappresentanza legale della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori secondo quanto previsto dal precedente art. 14.
3. In caso di nomina di Consiglieri Delegati, a essi spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri di gestione a essi conferiti.

Art. 21

Personale della Fondazione

1. La Fondazione può avere propri dipendenti e collaboratori i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle relative disposizioni della legge italiana.
2. Le assunzioni avvengono, comunque: sulla base di apposito piano che individua il fabbisogno di risorse umane necessarie ed attraverso procedure idonee a garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. La Fondazione potrà avvalersi, nei limiti delle vigenti norme e dei relativi contratti di comparto, del personale e delle strutture di ricerca dei Membri della Fondazione. L'impiego di tale personale, previa acquisizione del consenso di ciascuno, e delle strutture di ricerca di tali Membri della Fondazione sarà disciplinato da apposite convenzioni e/o contratti.

Art. 22

Comitati consultivi

1. Per il perseguimento degli scopi della Fondazione, possono essere istituiti appositi comitati consultivi con delibera del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:
 - (a) i Comitati di Progetto;
 - (b) il Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche;
 - (c) il Comitato Scientifico;
 - (d) l'*Advisory Board*;
 - (e) il Comitato degli *Stakeholders*, Enti Territoriali e delle Comunità.

Art. 23

Comitati di Progetto

1. I Comitati di Progetto, un comitato per ciascun progetto sviluppato dalla Fondazione, sono composti da un Coordinatore scelto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e da un rappresentante per ciascuna unità di ricerca o articolazioni analoghe in cui è suddiviso il relativo progetto sviluppato dalla Fondazione. Con riferimento all'Avviso, il Comitato di Progetto è costituito quale "Comitato di coordinamento degli *Spokes*" ed è composto da un Coordinatore scelto dalla Fondazione e da un rappresentante per ciascuno *Spoke*, il quale rappresentante sarà scelto a votazione tra lo *Spoke* ed i soggetti ad esso affiliati.
2. Il Comitato di Progetto:
 - (a) presidia e monitora costantemente lo svolgimento delle attività di ricerca dei progetti di ricerca segnalando al Consiglio di Amministrazione eventuali criticità nel raggiungimento di milestones e target di cui all'Articolo 12 comma 2 lettera g;
 - (b) supporta, in collaborazione con il *programme/research manager*, le attività di ricerca dei singoli progetti di ricerca;
 - (c) riceve e veicola le informazioni ricevute presso gli altri organi della Fondazione.
3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dei Comitati di Progetto, sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche

1. Il Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche è composto da un Coordinatore per ciascuna rete tematica scientifica, scelto a votazione tra i partecipanti a ciascuna rete.
2. Nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, il Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche (i) garantisce la qualità nella gestione delle informazioni funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca della Fondazione e (ii) supporta lo svolgimento delle attività di ricerca di base e applicata e, per tali finalità, sarà prevista l'istituzione delle seguenti reti tematiche scientifiche:
 - (a) c.d. "Network *Biobanche*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (b) c.d. "Network Bio-imaging", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (c) c.d. "Network *Laboratori*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (d) c.d. "Network *Laboratori per Radiofarmaci*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (e) c.d. "Network *Laboratori per Terapie Cellulari*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (f) c.d. "Network *Laboratori per Biomarcatori*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (g) c.d. "Network Cell Factory e GMP Facility", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (h) c.d. "Network *Malattie Rare*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (i) c.d. "Network *Malattie Metaboliche*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore.
3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dei Comitati di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da (i) un Presidente e da Consiglieri scientifici scelti tra i soggetti, anche esterni alla Fondazione e che possiedano una qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione nei settori d'attività della Fondazione, proposti dall'Assemblea dei Membri Fondatori e (ii) n. 6 (sei) Consiglieri scientifici proposti congiuntamente dai Membri Sostenitori, tra soggetti che possiedano i medesimi requisiti di quelli richiesti per i componenti proposti dall'Assemblea dei Membri Fondatori. Il numero massimo dei componenti del Comitato Scientifico non potrà superare n. 30 (trenta) componenti.
2. Il Comitato Scientifico:
 - (a) svolge prevalentemente funzioni consultive e propositive nei settori scientifici di interesse della Fondazione;
 - (b) supporta costantemente il *programme/research manager* nello svolgimento delle sue attività di coordinamento e funzionamento delle unità di ricerca della Fondazione.
3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività del Comitato Scientifico sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Advisory Board

1. L'*Advisory Board* è composto da esperti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti, anche esterni alla Fondazione e che possiedano una qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione nei settori d'attività della Fondazione.
2. Nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, l'*Advisory Board* sarà composto dagli esperti in possesso di una qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione nei settori d'attività della Fondazione che hanno manifestato la disponibilità di fare parte di tale organo in sede di presentazione della proposta progettuale di cui all'Avviso. Inoltre, fino alla conclusione del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, l'*Advisory Board* sarà organizzato in sezioni per ciascuno *Spoke* partecipante al Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso.
3. L'*Advisory Board*:
 - (a) svolge funzioni consultive e propositive con riferimento all'attività dei singoli *Spoke* in virtù del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso;
 - (b) nello svolgimento delle sue funzioni, si interfaccia regolarmente con il Comitato di Progetto e con il *programme/research manager*;
 - (c) esprime valutazioni sulle strategie, le prospettive economiche dei settori di ricerca e le modalità di utilizzazione economica dei risultati dell'attività di ricerca della Fondazione.
4. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dell'*Advisory Board* sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27

Comitato degli *Stakeholders*, Enti Territoriali e delle Comunità

1. Il Comitato degli *Stakeholders*, Enti Territoriali e delle Comunità è composto da membri scelti dal Consiglio di

Amministrazione tra rappresentanti degli Enti Territoriali e delle Comunità interessate alle attività della Fondazione nonché tra i partecipanti ad associazioni di pazienti e società scientifiche attive in campi di interesse per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

2. Il Comitato degli *Stakeholders*, Enti Territoriali e delle Comunità:
 - (a) svolge funzioni di raccordo tra la Fondazione e le comunità sociali, locali e territoriali, raccogliendone i bisogni e le tendenze per indirizzare le attività di ricerca della Fondazione al fine di meglio rispondere alle esigenze della società civile;
 - (b) svolge funzioni consultive e fornisce pareri e informazioni;
 - (c) supporta l'attività della Fondazione garantendo un costante allineamento per individuare i bisogni e le tendenze nei campi scientifici di interesse della Fondazione, col fine di tentare di garantire il buon esito dell'attività di ricerca.
3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività del Comitato degli *Stakeholders*, Enti Territoriali e delle Comunità sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28

Altri comitati e unità operative relativi ai progetti di ricerca della Fondazione

1. Sulla base di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, quest'ultima potrà (i) istituire ulteriori comitati rispetto a quelli previsti dal presente statuto e (ii) essere organizzata in unità operative, a seconda dei bisogni della Fondazione medesima in virtù dei vari progetti di ricerca, per come valutati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in coordinamento con il *programme/research manager* e il Comitato di Progetto.
2. I profili attinenti alla disciplina di tali ulteriori comitati e unità operative relativi ai progetti di ricerca sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 29

Pari opportunità, uguaglianza di genere e principio di competenza e meritocrazia

1. Nell'ambito dello svolgimento delle attività della Fondazione e nella nomina dei (i) vari componenti degli organi collegiali e/o (ii) soggetti incaricati di determinate cariche, la Fondazione (e i suoi organi e/o soggetti) si ispirerà ai principi del rispetto delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere, determinando le nomine oltreché a tali principi a criteri di competenza e meritocrazia dei singoli componenti e/o soggetti nominati, nell'esclusivo interesse della Fondazione e della complessiva attività della medesima.
2. Fermo quanto precede, la Fondazione si ispirerà altresì ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e buon andamento nella gestione delle risorse, pubbliche e/o privati, che dovesse gestire nello svolgimento delle sue attività istituzionali.

Art. 30

Libri Verbali

1. I libri che la Fondazione deve tenere sono:
 - (a) il libro delle riunioni dell'Assemblea dei Membri Fondatori;

- (b) il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- (c) il libro delle riunioni dell'Organo di Controllo;
- (d) il libro delle riunioni dell'Assemblea Generale.

Art. 31

Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, eccetto per il 1° (primo) esercizio, il quale chiuderà il 31 dicembre 2023.
2. L'Assemblea dei Membri Fondatori approva (i) il bilancio consuntivo della Fondazione relativo all'esercizio decorso entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile, e (ii) bilancio preventivo della Fondazione.

Art. 32

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della Fondazione è obbligatoria e non può essere deferita all'Organo di Controllo della Fondazione, ma deve essere deferita a (i) un Revisore legale o (ii) una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali tenuto presso il MEF. La nomina è attribuita all'Assemblea dei Membri Fondatori, la quale disciplinerà altresì gli ulteriori aspetti relativi al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.
2. Salva diversa disposizione della delibera di conferimento dell'incarico dell'Assemblea dei Membri Fondatori, l'incarico di revisione legale dei conti ha durata triennale e scade con l'approvazione dell'ultimo bilancio relativo al triennio. Il Revisore Legale o la Società di Revisione legale svolgono il loro mandato secondo quanto previsto dal D.lgs. 39/2010 e successive modifiche.

Art. 33

Destinazione degli utili

1. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e vanno ad alimentare il fondo di gestione della Fondazione, se non destinati esplicitamente al fondo di dotazione.
2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 34

Scioglimento ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni.
2. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto secondo le indicazioni contenute nella delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori che dispone lo scioglimento e la liquidazione, la quale delibera conterrà anche la nomina di n. 1 (uno) o più liquidatori, determinandone i poteri. La liquidazione si svolgerà in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente e nel rispetto delle finalità della Fondazione. La delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori dovrà essere inviata alla competente autorità amministrativa per le incombenze di legge.

Art. 35

Legge applicabile

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni in materia di fondazioni, salvo ove diversamente disposto nel presente statuto e ove tali norme siano compatibili con lo stesso, e in subordine le disposizioni della legge italiana in materia di società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 36

Foro competente

1. Il Tribunale di Palermo è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione e i (i) Membri della Fondazione, (ii) Consiglieri della Fondazione e (iii) Sindaci della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

F.to [●]

Fondazione SERICS - Security and Rights in CyberSpace
Statuto
[Statuto versione del 20 settembre 2022]

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione, sede e natura giuridica

1. La Fondazione SERICS - Security and Rights in CyberSpace, nel seguito per brevità anche indicata come “Fondazione”, “Ente” o “SERICS”, è una fondazione costituita nel rispetto dei principi e secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Cod. civ. e leggi collegate, per realizzare alcuni interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e innovative strategie di ricerca nel settore del CyberSpace. A tal fine, non ha scopo di lucro e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nel presente statuto e negli ulteriori atti dallo stesso discendenti.
2. La Fondazione ha sede presso l’Università degli Studi di Salerno. Il Consiglio di Amministrazione potrà promuovere, istituire o sopprimere sedi secondarie e uffici, ovvero trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato.
3. “SERICS” potrà essere la denominazione che la Fondazione utilizzerà per identificarsi all’esterno con i soggetti terzi.

Art. 2. Missione e finalità

1. La Fondazione ha come scopo principale la ricerca scientifica e tecnologica e, in tale prospettiva, è costituita per essere il soggetto attuatore del Partenariato esteso “SERICS - Security and Rights in CyberSpace” (d’ora in poi, Partenariato esteso) nell’ambito *dell’Avviso Pubblico “per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – Avviso nr. 341 del 15.3.2022 (d’ora in poi Avviso Pubblico)*.
2. La Fondazione si propone, in particolare ai sensi degli artt. 1 e 4 dell’Avviso Pubblico, di:
 - a. curare le attività di avvio, attuazione e implementazione del Partenariato esteso;
 - b. svolgere le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso, ricevere le tranches di agevolazioni concesse, verificare e trasmettere al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati;
 - c. garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività anche mediante l’insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di conoscenze.
3. La Fondazione, nel conseguimento dello scopo e nello svolgimento delle sue attività, agisce nel rispetto dei limiti funzionali connessi alla sua natura di soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del Programma esteso, verificando altresì il rispetto da parte dei soggetti “Spoke” delle regole dettate dal medesimo Avviso.
4. In particolare, le attività di pertinenza della Fondazione, funzionali alle finalità perseguite, sono quelle dirette alla:
 - a. promozione e realizzazione di attività di ricerca e sviluppo strumentali alla realizzazione del Partenariato esteso;
 - b. concentrazione strutturale di ricerche strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della ricerca e partner pubblici e privati;

- c. realizzazione di un efficiente coordinamento, verifica – anche scientifica - e monitoraggio delle attività progettuali e del piano degli investimenti finanziato;
 - d. rendicontazione scientifica ed economica delle attività del progetto all'Ente finanziatore.
5. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Partenariato esteso, la Fondazione svolge attività finalizzate:
- a. alla promozione di iniziative culturali, della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico sia nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza, sia del servizio alla società;
 - b. alla promozione di iniziative innovative per il sapere, attente anche agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa;
 - c. al trasferimento dei risultati della ricerca.
- Nell'organizzazione e svolgimento di tali attività la Fondazione opererà perseguendo obiettivi di originalità degli interventi programmati e di complementarità rispetto all'organizzazione delle attività scientifiche propria delle istituzioni universitarie.
6. Al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare agli scopi di cui sopra, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali o accessorie.
7. La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato dei propri membri e in posizione di complementarità rispetto alle iniziative di ricerca degli atenei membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri.
8. La Fondazione, per lo svolgimento dei propri scopi, conclude e stipula accordi, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici e/o privati e inoltre costituisce e/o partecipa a consorzi, società e altri soggetti pubblici e/o privati aventi personalità giuridica, purché non in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima. A tal fine la Fondazione adotterà propri regolamenti in materia.
9. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
10. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro (nei limiti di cui al presente statuto e alla legge):
- a. elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
 - b. partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statuari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
 - c. collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative e i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
 - d. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;
 - e. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
 - f. svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
 - g. nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

11. Per tutta la durata del Partenariato esteso, eventuali finanziamenti pubblici ottenuti nel perseguimento delle finalità della Fondazione non potranno essere posti a copertura degli interventi previsti dal Programma di ricerca e innovazione finanziato.

Art. 3. Durata

1. La durata della Fondazione è illimitata.

Sezione II – Membri della Fondazione – Acquisto e perdita della qualifica

Art. 4. Tipologie

1. Possono essere Membri della Fondazione le Università statali e non statali, gli Enti pubblici di ricerca, gli Enti pubblici territoriali, gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono, anche se non esclusivamente, o promuovono attività di ricerca e innovazione in ambiti di interesse della Fondazione. Essi si distinguono in:
 - a. Fondatori;
 - b. Partecipanti.
2. I Membri della Fondazione, conformemente agli impegni assunti già nell'ambito del Progetto ammesso al finanziamento o al momento della partecipazione, mettono a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità professionali, le attività e le risorse necessarie per il migliore perseguimento delle finalità statutarie.
3. La maggioranza dei Membri della Fondazione è costituita da soggetti pubblici.
4. Alle finalità della Fondazione possono contribuire in qualità di Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, e ogni altro ente o organismo che si impegnino (i) con un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero (ii) con contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione. Essi sono ammessi previa presentazione di istanza indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio che ne delibera l'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori non sono membri della Fondazione.

Art. 5. Membri fondatori

1. Sono membri Fondatori l'Università degli Studi di Salerno, in quanto Soggetto proponente del Partenariato esteso, e tutti i soggetti pubblici o privati indicati nel Progetto ammesso al finanziamento, i quali hanno partecipato alla costituzione della Fondazione o hanno a essa aderito successivamente entro la data d'avvio del Partenariato esteso, così come indicata nell'Avviso o concordata con l'Ente finanziatore.
2. Possono, inoltre, acquisire la qualifica di membri Fondatori anche le persone giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione. I nuovi membri Fondatori sono ammessi su proposta del Consiglio di Amministrazione e con delibera dell'Assemblea generale assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.
3. Fino al termine del Periodo di Durata del Partenariato esteso, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti Fondatori indicati nel Partenariato stesso, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni.

Art. 6. Membri partecipanti

1. Sono membri Partecipanti i soggetti pubblici o privati indicati nel Progetto ammesso al finanziamento che aderiscono alla Fondazione successivamente alla data d'avvio del Partenariato esteso, così come indicata nell'Avviso o concordata con l'Ente finanziatore.
2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo quanto stabilito con apposita delibera dal Consiglio stesso.
3. La domanda di partecipazione avanzata dal richiedente viene esaminata dall'Assemblea generale, la quale ammette la partecipazione con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In nessun caso potranno essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione, l'impegno a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti, se emanati, e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività mediante le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.
4. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
5. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Ai Partecipanti pubblici può essere richiesto, esclusivamente, il versamento di risorse "una tantum".
6. Fino al termine del Periodo di Durata del Partenariato esteso, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti Partecipanti indicati nel Partenariato stesso, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni.

Art. 7. Recesso

1. È ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Tuttavia, i Membri della Fondazione indicati nel Programma del Partenariato esteso possono esercitare tale facoltà solo una volta scaduta la durata del Partenariato stesso.
2. Il recesso produce effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 8. Esclusione

1. L'Assemblea generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, decide a maggioranza assoluta dei componenti l'eventuale esclusione dei Partecipanti.
2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:
 - a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o dai regolamenti;
 - b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c. comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:
 - a. trasformazione, fusione e scissione;
 - b. trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c. apertura di procedure di liquidazione.

4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:
 - a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 9. Diritti degli esclusi e dei receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

Sezione III - Organizzazione

Art. 10. Organi e strutture

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente;
 - c. l'Assemblea generale;
 - d. il Comitato scientifico;
 - e. l'Organo di controllo;
 - f. il Direttore.
2. Sono strutture ausiliarie della Fondazione:
 - a. il Program/Research Manager;
 - b. l'Advisory board;
 - c. l'Innovation Board.

Art. 11. Consiglio di Amministrazione. Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di cinque membri, compreso il Presidente, tutti scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o di alta competenza e comprovata esperienza tecnica e manageriale. Il Consiglio di Amministrazione può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:
 - a. un componente nominato dall'Università degli Studi di Salerno, in quanto Soggetto proponente del Partenariato esteso, al quale spetta la carica di Presidente;
 - b. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione del CNR;
 - c. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione delle Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondatori;
 - d. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione degli Enti pubblici di ricerca e degli Atenei e Scuole a ordinamento speciale che rivestono la qualifica di membri Fondatori;
 - e. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione delle persone giuridiche di diritto privato che rivestono la qualifica di membri Fondatori.
3. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere immediatamente riconfermati, secondo le modalità indicate in precedenza, una sola volta dopo il primo mandato.
4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto.
5. Qualora un Consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sostituito, fino a esaurimento del mandato in corso, con persona indicata dallo stesso soggetto che aveva nominato o designato il Consigliere sostituito.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono far parte di altri organi della Fondazione, ad eccezione del Presidente che presiede anche l'Assemblea generale.

Art. 12. Compiti e funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione del Partenariato per la quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tranne quelli riservati agli altri organi della Fondazione stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta e aggiorna annualmente, avvalendosi del parere del Comitato scientifico, il programma pluriennale di attività, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione scientifica e direttive generali di amministrazione della Fondazione.
3. Il Consiglio stabilisce inoltre i criteri e i metodi per la valutazione dei risultati conseguiti dalle articolazioni organizzative della Fondazione.
4. Al Consiglio di Amministrazione compete, tra l'altro, di:
 - a. nominare o revocare il Program/Research Manager e il Direttore ;
 - b. determinare le articolazioni organizzative dell'attività della Fondazione e nominarne, su proposta formulata dal Presidente, i relativi responsabili;
 - c. nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato scientifico e il suo Presidente;
 - d. deliberare l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
 - e. predisporre, secondo quanto previsto dall'art. 25, il progetto di bilancio di previsione e quello consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f. delegare, per determinati periodi di tempo, proprie funzioni a singoli Consiglieri di Amministrazione stabilendo le modalità di relazione e/o ratifica delle attività e limiti di rappresentanza, ove necessari;
 - g. deliberare le modificazioni dello Statuto ai sensi dell'art. 27;
 - h. deliberare in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
 - i. definire le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione.
5. Spettano, inoltre, al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fondazione

Art. 13. Consiglio di Amministrazione. Convocazione e quorum

1. Le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono fissate mediante regolamento di funzionamento del medesimo.
2. Per la validità delle riunioni e deliberazioni si richiede, rispettivamente, la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti; i componenti potranno essere presenti anche in audio / video / teleconferenza, comunque con modalità che consentano l'identificazione dei medesimi, la partecipazione attiva, la visione, trasmissione e ricezione dei documenti e l'espressione del voto sulle delibere. Le modalità e regole di realizzazione delle riunioni in audio / video / teleconferenza potranno essere ulteriormente definite nel regolamento specifico a garanzia delle condizioni minime in precedenza descritte. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 14. Presidente. Vice Presidente

1. Il Presidente, nominato secondo quanto previsto nell'art. 11, dura in carica cinque anni e può essere confermato una volta soltanto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e inoltre:
 - a. svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
 - b. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - c. assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte a ratifica.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Col parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi.
4. Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i suoi membri un Vice Presidente. Egli esercita, per la stessa durata della carica, le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano per gli atti strettamente necessari.

Art. 15. Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti legali dei Fondatori e dei Partecipanti o loro delegati, in numero di uno per ciascuno. A ogni Membro della Fondazione spetta un (1) voto.
2. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei membri. L'Assemblea generale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto eventualmente previsto per determinate deliberazioni dal successivo comma 3.
3. L'Assemblea generale decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione. In particolare, l'Assemblea:
 - a. fermano restando le finalità della Fondazione, esprime parere sulle modificazioni statutarie che il Consiglio di Amministrazione intenda deliberare;
 - b. approva i bilanci della Fondazione;
 - c. in caso di Organo collegiale, designa un membro effettivo e un membro supplente dell'Organo di controllo;
 - d. determina le indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - e. delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto;
 - f. esercita gli altri compiti a essa riservati dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.
4. Oltre che per approvare i bilanci, il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno una riunione dell'Assemblea, nel corso della quale illustra le principali attività svolte e l'andamento generale della Fondazione. Inoltre, l'Assemblea generale può essere convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Fondatori ovvero di un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Art. 16. Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività scientifica, di ricerca e di innovazione della Fondazione. Il parere del Comitato scientifico è obbligatorio per gli atti di programmazione pluriennale sull'attività scientifica.
2. In particolare, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 dell'art. 1, il Comitato scientifico ha il compito di monitorare l'andamento delle attività in capo agli Spoke, attraverso una verifica periodica degli stati di avanzamento dei medesimi, e di fornire al Consiglio di Amministrazione motivate relazioni in merito. Tali attività di monitoraggio sono propedeutiche ai successivi atti di trasferimento di fondi dall'Hub agli Spoke. Il Comitato scientifico potrà avvalersi della consulenza di revisori esterni stranieri.
3. Il Comitato scientifico è composto da:
 - a. un numero di membri pari al numero delle Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondatori;
 - b. un numero di membri pari al numero degli Enti pubblici di ricerca e degli Atenei e Scuole a ordinamento speciale che rivestono la qualifica di membri Fondatori;
 - c. fino a massimo di 3 membri in rappresentanza di Istituzioni pubbliche operanti nei settori che interessano l'attività della Fondazione.

Il Comitato scientifico dura in carica fino alla data di conclusione del Partenariato esteso, così come indicata nell'Avviso o concordata con l'Ente finanziatore e può essere successivamente rinnovato.

I membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, indicando anche il Presidente, e sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione. Il Presidente del Comitato scientifico convoca riunioni a carattere generale o speciale secondo che l'oggetto investa questioni di rilevanza complessiva o di specifica area scientifica. Egli può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato scientifico può, oltre a quanto già previsto all'art. 12, essere richiesto di pareri su questioni specifiche dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Comitato scientifico adotta un regolamento che disciplina il proprio funzionamento nel quadro delle prerogative stabilite dallo Statuto e lo comunica al Consiglio di Amministrazione per una presa visione preventiva alla sua adozione.

Art. 17. Revoca e decadenza dei membri del Comitato scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione può revocare uno o più membri del Comitato scientifico.
2. In caso di revoca o decadenza di un membro del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere prontamente alla nomina di un nuovo membro, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 16.

Art. 18. Organo di controllo

1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Spetta al Consiglio di Amministrazione scegliere la composizione e nominare i membri dell'Organo, in modo che ne sia garantita l'indipendenza.
2. Nel caso di composizione collegiale, l'Organo di controllo si compone tre membri effettivi e due membri supplenti, individuati con le seguenti modalità:
 - a. due membri effettivi, fra i quali il Presidente, e un membro supplente sono designati dall'Università di Salerno;
 - b. un membro effettivo e un membro supplente sono designati dall'Assemblea generale.

Tutti i membri, effettivi e supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. I membri, effettivi e supplenti, dell'Organo di controllo devono essere scelti secondo quanto previsto dall'art. 2397 Cod. civ.
4. L'Organo di controllo adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 *bis* del Cod. civ. in base alle specifiche previsioni del regolamento di cui all'art. 24, che ne definirà attività, funzioni e modalità di esercizio del controllo, ivi compresi i compiti previsti dall'art. 2409 *bis* del Cod. civ. ove la legge ne introduca l'obbligatorietà o lo stesso regolamento ne ravvisi la necessità per la Fondazione.
La responsabilità dei revisori è quella prevista all'art. 2407 del Cod. civ.
5. La delibera di nomina stabilirà i compensi a favore dei membri dell'Organo di controllo.
6. I membri del collegio sindacale sono invitati e possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19. Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore svolge attività di gestione e coordinamento della Fondazione secondo quanto a egli attribuito dal Consiglio di Amministrazione. I poteri del Direttore, e ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera.

Art. 20. Program/Research Manager

1. La Fondazione può reclutare un Program/Research Manager, al quale affidare i compiti di supporto allo svolgimento delle attività riservate alla Fondazione stessa nell'ambito del Partenariato esteso. Al Program/Research Manager possono essere affidati da parte del Consiglio di Amministrazione ulteriori compiti attinenti al supporto alle attività di ricerca e ai finanziamenti competitivi alla ricerca.
2. Il Program/Research Manager può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21. Advisory board e Innovation Board

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Advisory board e un Innovation Board, strutture ausiliarie della Fondazione.
2. L'Advisory Board è la struttura ausiliaria che supporta il Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi strategici e operativi della Fondazione e fornisce raccomandazioni non vincolanti in merito alle direttrici strategiche del programma di ricerca, curando l'allineamento di queste rispetto ai trend internazionali. Può altresì valutare su richiesta del Consiglio di Amministrazione la corrispondenza tra i progetti di ricerca e le attività scientifiche avviate e la qualità dei risultati ottenuti. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da almeno 5 membri.
3. L'Innovation Board è la struttura ausiliaria che svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, predisponendo pareri e raccomandazioni non vincolanti aventi a oggetto l'impatto esterno dei risultati delle ricerche e le azioni da promuovere per favorire i trasferimenti di tali risultati verso le imprese e le istituzioni. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da almeno 5 membri.

4. Possono essere nominati membri dell'Advisory board e dell'Innovation Board persone, italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale nelle materie d'interesse della Fondazione o rappresentanti di istituzioni e imprese.
5. Ciascun membro dell'Advisory board e dell'Innovation Board è tenuto a garantire la massima indipendenza e riservatezza nello svolgimento del suo incarico. A tal fine, ogni membro sottoscrive, al momento della propria entrata in funzione, un impegno alla riservatezza, al fine di mantenere la più completa confidenzialità su tutte le informazioni, i dati e i risultati delle attività di ricerca, i progetti e le proposte di finanziamento e ogni altra informazione che, per sua natura o per esplicita indicazione scritta, sia da considerare come confidenziale.
6. Il funzionamento dei predetti organismi sarà disciplinato da appositi regolamenti che, al momento della relativa costituzione, dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione III – Attività

Art. 22. Principi e metodi di azione

1. La Fondazione persegue i suoi scopi agendo nella massima autonomia funzionale rispetto ai suoi membri. Le azioni intraprese tendono a coniugare e temperare ricerca di base e ricerca applicata e devono essere orientate al raggiungimento di risultati scientifici innovativi e di qualità.
2. Nel rispetto della natura non lucrativa dell'Ente e compatibilmente con gli impegni e i vincoli caratterizzanti il Partenariato esteso per tutta la sua durata, la Fondazione svolge la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e a utilizzarli a vantaggio dello sviluppo del Paese nella sua dimensione sociale, economica e culturale. In tale prospettiva, la Fondazione può promuovere anche iniziative idonee a generare ritorni economici nel breve periodo e applicazioni della ricerca valutabili secondo criteri di mercato, atte a contribuire alla sostenibilità economica della Fondazione.

Art. 23. Diffusione dei risultati della ricerca

1. La Fondazione promuove mediante gli strumenti della proprietà intellettuale e industriale le idee e le opere dell'ingegno frutto degli studi e delle ricerche in essa svolti. La Fondazione, in particolare, dà rilievo all'attività di trasmissione delle conoscenze dal sistema della ricerca a quello industriale e viceversa, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche.

Sezione IV – Patrimonio, risorse e gestione

Art. 24. Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di dotazione e Fondo di gestione.
2. Il Fondo di dotazione iniziale è costituito dai beni mobili, materiali e immateriali, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione.
3. Il Fondo di dotazione della Fondazione potrà essere successivamente incrementato da:
 - a. ulteriori conferimenti da parte di qualsiasi Membro con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione;
 - b. contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il Fondo di dotazione;
 - c. avanzi della gestione.
4. Il Fondo di gestione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- a. ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione, dopo avere accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;
 - b. ogni risorsa alla Fondazione proveniente da finanziamenti competitivi per la ricerca;
 - c. ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente
 - d. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;
 - e. reddito del capitale e avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività in sede di programmazione e di formazione o variazione del budget;
 - f. proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca o ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale.
5. Gli utili derivanti dalla gestione non possono comunque essere distribuiti e devono essere integralmente destinati agli scopi della Fondazione.
 6. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.
 7. I contributi dovuti dai Membri della Fondazione sono i Contributi Ordinari e i Contributi Straordinari.
 8. Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura e organizzative. In caso di perdite, la responsabilità dei Membri rimane comunque limitata ai contributi deliberati.
 9. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno di progetti e iniziative di ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai Membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun Membro.
 10. L'obbligazione in forza della quale i Membri sono tenuti al versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione e i suoi membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.
 11. I contributi versati a norma del presente articolo, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.
 12. In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, il contributo versato non sarà restituito ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione.
 13. Con regolamento interno sono disciplinate:
 - a. le modalità e i criteri per la programmazione e gestione patrimoniale, economica e finanziaria;
 - b. le forme di controllo interno;
 - c. le modalità per il ricorso a operazioni di indebitamento che devono essere comunque limitate al finanziamento di investimenti e/o al ricorso al credito per temporanee necessità di cassa.

Art. 25. Esercizio di gestione, bilancio, libri e scritture contabili

1. L'esercizio di gestione della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre, entro la fine del mese di novembre, il

bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso. I bilanci di esercizio sono redatti secondo la normativa vigente.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
4. La Fondazione mette a disposizione dei Fondatori copia del bilancio, del budget e delle relative relazioni.
5. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del Cod. civ, nonché le altre scritture previste dalla disciplina agli effetti delle norme tributarie. In caso di esercizio di attività commerciale la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

Art. 26. Personale

1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Cod. civ. e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

Sezione V – Disposizioni finali e di rinvio

Art. 27. Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dai due terzi dei suoi componenti, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea generale. Le modifiche agli artt. 1 e 11 richiedono anche il parere favorevole, vincolante, dell'Università di Salerno, in quanto Soggetto proponente del Partenariato esteso.
2. I pareri sono espressi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di modifica trasmessa dal Presidente della Fondazione. Essi si intendono favorevoli nel caso in cui il Soggetto proponente e/o l'Assemblea generale non si esprimano entro il predetto termine.

Art. 28. Scioglimento ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Cod. civ. per le fondazioni riconosciute.
2. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione a enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione

Art. 29. Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Fondazione e i suoi Membri, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge, sono demandate al Foro di Salerno.

Art. 30. Codice Etico e promozione della legalità

1. La Fondazione adotta un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Con apposite iniziative, anche di tipo amministrativo e regolamentare, la Fondazione promuoverà con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente la cultura della legalità, favorendo pratiche finalizzate alla prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché al potenziamento della trasparenza.

Art. 31. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Cod. civ. e le disposizioni di legge vigenti in materia.

STATUTO

" Italian Ageing Society - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata"

(in forma abbreviata "AGE-IT scarl")

Società Consortile a responsabilità limitata

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **"Italian Ageing Society - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, di seguito denominata anche **"AGE-IT scarl"**.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La società consortile ha sede legale in Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (diseguito "Partenariato esteso") denominato "A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for a successful Italian ageing society", con acronimo "AGE-IT", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione (di seguito il "Programma") nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 341 del 15 marzo 2022, concernente l'avviso pubblico per la per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU (di seguito "Decreto").

2. A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub del Partenariato esteso denominato AGE-IT, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, ammesso al finanziamento con D.D. MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le

attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.

3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

4. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla Legge.

5. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

7. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

8. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

9. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2032, salvo eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e, in caso di proroga, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi).
- 2.E' attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art.

2481 c.c. la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) e quindi fino a raggiungere l'ammontare massimo del capitale sociale di Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti.

Il proposto aumento, al fine di realizzare il progetto più volte indicato, in osservanza di quanto previsto dall'avviso del MUR di cui al precedente punto B), verrà offerto a Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Università degli Studi di Padova, Università Ca' Foscari Venezia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università della Calabria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, Università Vita-Salute San Raffaele, Beta 80 S.p.A Software e Sistemi, Confcooperative, Sanofi srl Private in quote uguali da €10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e dovrà essere liberato in denaro.

Detta facoltà dovrà essere esercitata nel periodo massimo di mesi tre decorrenti dalla data odierna. All'Organo Amministrativo è delegato altresì il potere di fissare i termini sia per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, sia per l'esecuzione complessiva dell'operazione delegata.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, ult. periodo, c.c., spetta (nei termini e con le modalità disciplinati dall'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c.) a tutti i soci cui non venga offerto il diritto di sottoscrizione in sede di aumento di capitale deciso dagli amministratori.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, fuori dall'ipotesi prevista nel comma precedente, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile e comunque nel rispetto delle proporzioni del precedente comma 2; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le

obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

4. È esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

ARTICOLO 7

SOCI

1. Possono essere ammessi alla Società consortile, salvo quanto previsto nei seguenti commi, soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'Art. 3.

2. L'ammissione di nuovi Soci, fuori dall'ipotesi prevista nel precedente articolo 6, viene deliberata dall'Assemblea dei Soci mediante aumento di capitale sociale, con le maggioranze previste dal presente Statuto sociale.

3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.

2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dall'Assemblea.

ARTICOLO 8-bis

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 175/2016, e dell'art. 4 comma 5 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30 dicembre 2021, sono attribuiti i seguenti diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile:

--In caso di nomina di Amministratore Unico esso sarà nominato dall'Università degli Studi di Firenze;

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

a) un Consigliere, con funzioni di Presidente, è designato dall'Università degli Studi di Firenze;

b) due Consiglieri sono designati dalle università pubbliche;

c) un Consigliere è nominato dagli EPR;

e) un Consigliere è designato dagli altri soci aventi natura giuridica privata;

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, si applicano i diritti sopra indicati ai punti a), un consigliere verrà nominato dalle università pubbliche e dagli EPR e uno dagli altri soci privati.

ARTICOLO 9

ALIENAZIONE DELLE QUOTE

1. Fino alla conclusione del Programma è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale.
2. Successivamente alla conclusione del Programma, il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese, secondo la procedura di cui appresso.
3. I soci aventi natura giuridica di Università statali e dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.Lgs. 218/2016, godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per le quote in trasferimento da soci aventi la stessa natura. Nel caso in cui tale diritto di prelazione non venga espresso e tale trasferimento di quote sia necessario, in misura totale o parziale, per il mantenimento della maggioranza pubblica delle quote sociali, il Consiglio di Amministrazione determina la ridistribuzione delle quote dai soci aventi natura giuridica pubblica, nella misura complessiva a tale scopo strettamente necessaria. Su eventuali quote residue, così conseguenti, gli altri soci godono del diritto di prelazione, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.
4. La medesima procedura, così adottata a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione fra i soci della loro stessa natura, è da adottarsi a favore dei soci non aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione da soci della loro stessa natura.

ARTICOLO 10

RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente statuto, compete al socio nei casi previsti dalla legge.
2. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso stesso, ovvero dalla data in cui il socio ha avuto notizia del compimento dell'operazione alla quale consegua la possibilità di esercitare il diritto medesimo, il tutto ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.
3. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.
4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.
5. I Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad

indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi; si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c..

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:

- a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dall'Assemblea;
- b) abbia svolto un'attività in contrasto con quella della società;
- c) utilizzi risorse sociali per questioni personali;
- d) compia gravi irregolarità da parte dei soci amministratori;
- e) abbia impedito il perseguimento dell'oggetto sociale;
- f) abbia assunto obbligazioni per conto della società;
- g) violi obblighi di riservatezza;
- h) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.

2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.

3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. a), il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.

5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.

6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis c.c..

ARTICOLO 12

CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.
2. La quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
 - il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale.
2. Non è possibile istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel ~~Registro delle Imprese~~ libro dei soci alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
3. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
6. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
7. Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei Soci:

- a) delibera se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al presente Statuto ed in conformità alla vigente normativa in materia;
- b) nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, fermo quanto previsto dall'articolo 8-bis) del presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci, e delibera sulla sua/loro eventuale revoca e/o sostituzione;
- c) approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo;
- d) adotta i documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) delibera circa l'ammontare del contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo;
- g) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto, compreso l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, giusto anche quanto previsto all'articolo 7 comma 2 dello Statuto sociale;
- h) delibera sulle eventuali variazioni della sede legale;
- i) delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- l) approva eventuali regolamenti interni della Società;
- m) nomina l'Organo di controllo, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione;
- n) nomina eventuali comitati consultivi di natura tecnico e/o scientifica, strettamente strumentali all'attività sociale, laddove consentito ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ovvero in conformità al Programma destinatario dei benefici MUR, ritenuto il particolare scopo della società;
- o) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, o pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art.

ARTICOLO 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 17

QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le diverse o più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.
2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
 - modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
 - decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto stesso ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
 - proroga o lo scioglimento della Società.
3. Il Socio in mora con i versamenti o con l'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'Art. 8 del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e, conseguentemente, non rileva ai fini del calcolo dei quorum assembleari previsti nel presente Statuto.

ARTICOLO 18

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il sistema di amministrazione e controllo è quello tradizionale.
2. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina e tenendo conto

delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati con le modalità sopra precisate, tenuto conto dei diritti dei soci di cui all'articolo 8-bis dello Statuto Sociale.

3. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione, qualora istituito, spetta al componente designato dall'Università degli Studi di Firenze. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, eventualmente, un vice-presidente.

4. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

5. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione all'oggetto delle attività della società. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

6. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e pertanto gli amministratori devono essere scelti assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

7. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I rappresentanti delle Università decadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno di avvicendamento nella carica di Rettore.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato.

9. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore a tre giorni. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi

necessario o quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

ARTICOLO 19

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo assicura il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore (Hub) del Partenariato esteso AGE-IT, indicati all'art. 15 del Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022 (d'ora innanzi "Decreto"), approva gli accordi di definizione dei rapporti tra Hub e Spoke nell'ambito della gestione del Partenariato esteso AGE-IT, di cui all'art. 4 comma 17 del Decreto, verifica il conseguimento delle milestones e target di Programma intermedi e finali e approva il piano di ripartizione delle tranches ricevute dal MUR.

3. Sono, tra le altre, di competenza dell'Organo Amministrativo:

- l'approvazione della proposta di bilancio d'esercizio e preventivo;
- la proposta all'assemblea dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- la proposta di istituire, a carico dei Soci, contributi annuali ed il loro eventuale ammontare;
- le delibere relative all'adeguamento formale dello Statuto a

disposizioni normative inderogabili, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

- la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale nei limiti, anche temporali preposti dall'art. 6 comma 2.

5. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

6. L'Organo Amministrativo può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

ARTICOLO 20

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.

2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione il Presidente ha altresì i seguenti poteri:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- e) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei cinque giorni successivi alla loro adozione;
- f) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

ARTICOLO 22

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.
2. Alla carica di Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.
3. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa; con la precisazione che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016 qualora gli amministratori della società siano dipendenti dell'Ente titolare della partecipazione, ovvero di quello titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, o della società controllante, gli stessi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'Ente (o società) di appartenenza.
4. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.
5. L'organo amministrativo, nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa; parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ARTICOLO 23

BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 24

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il

pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

ARTICOLO 25

RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Società.

	STATUTO	
	"FONDAZIONE ONFOODS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	- Articolo 1 - Denominazione	
	La Fondazione è denominata "FONDAZIONE ONFOODS".	
	- Articolo 1-bis - Natura e finalità perseguita	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire u-	
	tili.	
	Lo schema giuridico che regge la presente Fondazione,	
	nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplina-	
	te dal codice civile e dalle leggi collegate, è quello della	
	fondazione di partecipazione.	
	La finalità generale perseguita dalla Fondazione è il rag-	
	giungimento degli obiettivi di cui all'avviso pubblico del	
	Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 mar-	
	zo 2022, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-	
	lienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2	
	"Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato	
	dall'Unione europea -NextGenerationEU.	
	- Articolo 2 - Sede	
	2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Parma.	
	Per l'indirizzo si rinvia a quanto indicato nel registro del-	
	le persone giuridiche.	
	2.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare l'in-	

	dirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune. La varia-	
	zione della sede nell'ambito del medesimo Comune non costi-	
	tuisce modifica statutaria.	
	<u>2.3</u> Con decisione dell'organo amministrativo possono essere	
	istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.	
	- Articolo 3 - Durata	
	La durata della Fondazione è stabilita sino al 31 dicembre	
	2042.	
	- Articolo 4 - Scopo	
	<u>4.1</u> La Fondazione ha come scopo la promozione e l'attuazione	
	della ricerca scientifica e tecnologica con riferimento ai	
	modelli per un'alimentazione sostenibile.	
	<u>4.2</u> Nell'ambito del quadro normativo-regolamentare tracciato	
	dall'avviso pubblico del Ministero dell'Università e della	
	Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, la Fondazione rappresenta	
	il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca	
	Partenariato Esteso 10 (PE10), ne svolge le attività di ge-	
	stione e di coordinamento, riceve le <i>tranches</i> di agevolazio-	
	ni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto pro-	
	gramma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle	
	attività svolte, potrà svolgere le attività di supporto tra-	
	versale previste dal medesimo avviso pubblico del Ministero	
	dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022,	
	svolge ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consi-	
	glio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la	

	realizzazione del programma di ricerca e per assicurare l'a-	
	dempimento delle previsioni di cui al più volte citato avvi-	
	so pubblico.	
	La Fondazione si costituisce in risposta all'Avviso Pubblico	
	citato e, in quanto organismo stabile, si prefigge di prose-	
	guire le attività nel futuro coerentemente con quanto previ-	
	sto nell'oggetto.	
	- Articolo 4-bis - Oggetto	
	<u>4-bis.1</u> Per il raggiungimento delle proprie finalità istitu-	
	zionali, anche oltre la durata del Programma di Ricerca Par-	
	tenariato Esteso 10 (PE10), la Fondazione svolge attività fi-	
	nalizzate: alla individuazione, programmazione e determina-	
	zione di modelli per una alimentazione sostenibile.	
	<u>4-bis.2</u> La Fondazione, nel conseguimento dello scopo e nello	
	svolgimento delle sue attività, agisce nel rispetto dei limi-	
	ti funzionali connessi alla sua natura di soggetto attuatore	
	("Hub") per la realizzazione del programma di ricerca Parte-	
	nariato Esteso 10 (PE10), come definito all'art. 2 dell'avvi-	
	so pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n.	
	341 del 15 marzo 2022.	
	<u>4-bis.3</u> La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria	
	natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato dei pro-	
	pri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e	
	regionali, a concorsi di idee ed a Gruppi Europei di Interes-	
	se Economico. Tali progetti dovranno essere caratterizzati	

	da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire	
	un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle atti-	
	vità istituzionali dei singoli membri. Nella valutazione dei	
	progetti, la Fondazione dovrà, in particolare, tener conto:	
	-- della congruità del progetto rispetto alle linee di indi-	
	rizzo strategico della Fondazione;	
	-- della sostenibilità economica e della fattibilità, anche	
	finanziaria, del progetto;	
	-- dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a	
	principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;	
	-- dei profili innovativi del progetto;	
	-- delle caratteristiche del proponente in termini di espe-	
	rienza maturata nel settore o nella realizzazione di inizia-	
	tive analoghe.	
	<u>4-bis.4</u> In armonia con la propria genesi e con i principi	
	che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà	
	collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti	
	Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel	
	rispetto del quadro normativo di riferimento.	
	Le attività della Fondazione potranno essere svolte in colla-	
	borazione con soggetti terzi pubblici e privati che non sia-	
	no in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispet-	
	to della vocazione di quest'ultima.	
	<u>4-bis.5</u> La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà co-	
	munque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o	

	indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifi-	
	co della Repubblica Italiana, restando in radice escluso o-	
	gni ritorno di carattere economico a favore dei membri della	
	Fondazione stessa.	
	<u>4-bis.6</u> Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto	
	dei limiti di legge e di statuto, la Fondazione, tra l'al-	
	tro, potrà:	
	- elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e	
	privati;	
	- partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizza-	
	ti alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per	
	il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere o-	
	gni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle nor-	
	me vigenti;	
	- collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le i-	
	niziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazio-	
	ne è stata istituita;	
	- stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni	
	immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura	
	obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesi-	
	mi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di	
	cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche rea-	
	li, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti	
	che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministra-	
	zione nella più generale disciplina strategica della gestio-	

	ne del patrimonio dell'ente;	
	- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-	
	catrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché	
	gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di ter-	
	zi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;	
	- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento	
	dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercia-	
	lizzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria,	
	nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in gene-	
	re;	
	- svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna	
	per il perseguimento delle finalità di cui al presente arti-	
	colo.	
	Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha	
	animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri	
	scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto al-	
	l'estero.	
	TITOLO II	
	FONDI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE	
	- Articolo 5 - Patrimonio	
	<u>5.1</u> Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di do-	
	tazione e fondo di gestione.	
	<u>5.2</u> Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque deri-	
	vanti dal fondo di dotazione o dal fondo di gestione, saran-	
	no impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e	

	per la realizzazione dei suoi scopi.	
	<u>5.3</u> I contributi versati a norma del presente Titolo II, i	
	contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti, a qualsia-	
	si titolo versati e i beni risultanti dall'attività della	
	Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che	
	non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazio-	
	ne, o, comunque, non sia diversamente disposto.	
	<u>5.4</u> In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria,	
	la quota versata non sarà restituita, ma rimarrà a far parte	
	del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai ver-	
	samenti effettuati che formeranno il patrimonio di dotazione	
	o di gestione sono indivisibili e intrasmissibili.	
	- Articolo 6 - Fondo di dotazione	
	Il Fondo di dotazione iniziale - per il cui valore effettivo	
	si rinvia all'atto costitutivo, contenente anche l'atto di	
	dotazione ed ai successivi atti di adesione, nonché alla ri-	
	cognizione finale cui rinvia il medesimo atto costitutivo -	
	è costituito mediante accantonamento della relativa quota	
	parte dei versamenti effettuati dai membri della Fondazione	
	in sede di costituzione e di successiva adesione. Esso è com-	
	posto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore	
	della Fondazione con espressa destinazione a incremento del	
	fondo di dotazione.	
	- Articolo 7 - Fondo di gestione	
	Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato esclusiva-	

	mente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la	
	realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:	
	- le ulteriori contribuzioni dei membri della Fondazione, do-	
	po avere accantonato l'importo destinato a fondo di dotazio-	
	ne;	
	- da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi ti-	
	tolo alla Fondazione, purché coerenti con lo scopo, la cui	
	accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;	
	- da contribuzioni dei partners della Fondazione;	
	- da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi del-	
	l'avviso pubblico più volte innanzi citato e, più in genera-	
	le, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;	
	- da ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione	
	possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vi-	
	gente;	
	- nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze	
	dell'attività della Fondazione;	
	- reddito del capitale, avanzi e utili di gestione;	
	- utili delle società partecipate;	
	- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumenta-	
	li e connesse, oltre che rendite, ricavi e altre forme di so-	
	stegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere	
	a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;	
	- ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dal-	

	la Fondazione, in regime di attività commerciale strumenta-	
	le, occasionale o secondo i regolamenti specifici che saran-	
	no approvati dagli organi competenti a disciplinare l'atti-	
	ività economica della Fondazione e, comunque, nei limiti deri-	
	vanti dall'ordinamento nazionale e comunitario.	
	- Articolo 8 - Contributi	
	In considerazione degli scopi della Fondazione e in rapporto	
	ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun eserci-	
	zio, nell'interesse comune, l'assemblea della Fondazione,	
	con deliberazione adottata con un quorum pari alla maggioran-	
	za assoluta dei membri della Fondazione, potrà, nel rispetto	
	dei limiti previsti dall'atto costitutivo e previa delibera-	
	zione favorevole degli organi competenti per ciascun fondato-	
	re, chiedere ai membri della Fondazione il versamento di con-	
	tributi ordinari e/o straordinari.	
	Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono	
	quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fonda-	
	zione, ossia per la copertura delle spese generali, di strut-	
	tura ed organizzative.	
	Per contributi straordinari si intendono quei contributi do-	
	vuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a	
	sostegno delle applicazioni industriali della ricerca idonei	
	a generare ritorni economici di breve periodo; tali contribu-	
	ti sono dovuti dai membri della Fondazione interessati e coin-	
	volti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro am-	

	montare è determinato dall'assemblea (con deliberazione as-	
	sunta con il voto favorevole dei membri della fondazione in-	
	teressati e coinvolti nella realizzazione dei singoli proget-	
	ti) in misura percentuale rispetto alla quota di attività	
	progettuali svolte da ciascun membro, previa deliberazione	
	positiva degli organi competenti in seno agli stessi fondato-	
	ri interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli	
	progetti.	
	L'obbligazione in forza della quale i membri sono tenuti al	
	versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rap-	
	porto giuridico meramente interno fra la Fondazione ed i	
	suoi membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazio-	
	ne non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale	
	di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per	
	le fondazioni.	
	TITOLO III	
	MEMBRI DELLA FONDAZIONE - PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE -	
	PARTNERS	
	- Articolo 9 - Fondatori	
	<u>9.1</u> Sono Membri della Fondazione gli Enti Fondatori e cioè i	
	soggetti giuridici che hanno perfezionato l'atto costitutivo	
	della Fondazione ed altresì gli ulteriori Enti che hanno suc-	
	cessivamente aderito alla Fondazione stessa sulla base delle	
	modalità e dei termini previsti dall'atto costitutivo.	
	<u>9.2</u> I Fondatori sono soggetti pubblici o privati e si distin-	

	guono nelle seguenti categorie:	
	A1) Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati	
	dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla	
	lettera p) del D.lgs. 218/2016.	
	A2) Università non statali e altri Organismi di ricerca pub-	
	blici o privati non rientranti nella categoria precedente.	
	A3) Altri soggetti pubblici e privati non rientranti nelle	
	categorie precedenti.	
	Per l'individuazione della composizione soggettiva della sud-	
	dette categorie, si rinvia a quanto previsto nell'atto costi-	
	tutivo e nei successivi atti di adesione, nonché nell'atto	
	ricognitivo espressamente previsto dallo stesso atto costitu-	
	tivo.	
	<u>9.3</u> Fino al termine del periodo di durata del Programma di	
	Ricerca Partenariato Esteso 10 (PE10) e quindi numero quat-	
	tro esercizi a partire dall'atto costitutivo, ai sensi	
	dell'art. 8 dell'avviso pubblico, le variazioni soggettive	
	dei membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipote-	
	si di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti ese-	
	cutori, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni; detta	
	norma si applica anche in relazione alle disposizioni statu-	
	tarie seguenti relative ad ammissione e recesso dei membri.	
	Al termine del periodo di durata del Programma di Ricerca	
	Partenariato Esteso 10 (PE10), e quindi numero quattro eser-	
	cizi a partire dall'atto costitutivo, i membri della Fonda-	

	zione possono, in ogni momento e salvo diverso impegno assun-	
	to nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazio-	
	ne, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile,	
	dell'art. 24 c.c., mediante comunicazione scritta, effettua-	
	ta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione-	
	ne, con un preavviso di almeno sei mesi. In ogni caso, resta	
	fermo il dovere per ogni membro receduto di adempiere alle	
	obbligazioni assunte fino al momento della ricezione della	
	comunicazione di recesso.	
	- Articolo 10 - Procedimento di ammissione	
	L'ammissione di un Membro della Fondazione è deliberata	
	dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza ordi-	
	naria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il sog-	
	getto interessato a divenire membro della Fondazione deve a-	
	vanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione con istanza che dovrà comprovare il possesso dei	
	propri requisiti.	
	- Articolo 11 - Partners della Fondazione	
	Sono Partners (Sostenitori) della Fondazione le persone giu-	
	ridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a	
	contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità	
	della Fondazione.	
	La contribuzione dei partners potrà avvenire:	
	- mediante un contributo annuo in denaro nella misura deter-	

	minata dal Consiglio di Amministrazione;	
	- mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso	
	per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regola-	
	mento la suddivisione ed il raggruppamento dei Partners per	
	categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.	
	Possono essere nominati Partners anche le persone giuridi-	
	che, nonché enti pubblici o privati od altre istituzioni a-	
	venti sede all'estero.	
	I Partners sono ammessi previa presentazione di domanda di	
	ammissione indirizzata al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammis-	
	sione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi mem-	
	bri.	
	I Partners non sono membri della Fondazione.	
	TITOLO IV	
	ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO	
	- Articolo 12 - Organi della Fondazione	
	<u>12.1</u> Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente della Fondazione;	
	- l'Assemblea dei membri della Fondazione;	
	- il Sindaco Unico;	
	- il Direttore.	
	<u>12.2</u> Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quat-	

	tro) anni e, precisamente, fino alla assemblea di approvazio-	
	ne del bilancio del quarto esercizio di carica; i loro compo-	
	nenti rimangono in carica fino alla ricostituzione del nuovo	
	organo.	
	- Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione	
	<u>13.1</u> La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto di un numero di membri pari a cinque.	
	<u>13.1-bis</u> All'Università degli Studi di Parma è attribuito il	
	diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazio-	
	ne ed altresì di nominare, nell'ambito del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, il membro che assumerà la carica di Presidente.	
	Tale ultimo diritto comprende anche la facoltà di attribuire	
	la carica di Presidente al medesimo soggetto designato quale	
	Consigliere di Amministrazione dalla stessa Università degli	
	Studi di Parma.	
	Nell'ipotesi in cui l'Università degli Studi di Parma non e-	
	serciti i diritti in questione, le nomine <i>de quo</i> verranno ef-	
	fettuate sulla base della disciplina "ordinaria" prevista	
	dal presente statuto.	
	I restanti quattro membri del Consiglio di Amministrazione	
	sono eletti dall'assemblea della Fondazione sulla base della	
	disciplina di cui ai commi successivi del presente articolo;	
	l'assemblea determina altresì l'entità dell'emolumento del	
	Presidente e di tutti i Consiglieri di Amministrazione.	
	<u>13.2</u> La nomina dei quattro componenti di matrice elettiva	

	del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base del co-	
	siddetto voto di lista; nelle liste i candidati devono esse-	
	re indicati con un numero progressivo. Ogni candidato può	
	presentarsi in una sola lista, pena la sua ineleggibilità.	
	Ogni lista deve contenere un numero di candidati non inferio-	
	re a tre. Almeno 1/3 (un terzo) dei candidati in ciascuna li-	
	sta deve essere costituito dai componenti del genere meno	
	rappresentato.	
	<u>13.3</u> Ai fini della nomina dei quattro membri elettivi del-	
	l'organo amministrativo dovranno essere sottoposte all'assem-	
	blea due distinte liste di candidati:	
	-- la prima lista, formata dai soli candidati proposti dai	
	membri della Fondazione che rientrano nella categoria A1 in-	
	nanzi determinata;	
	-- la seconda lista, formata dai soli candidati proposti da	
	tutti i membri della Fondazione che hanno natura diversa da	
	quella dei proponenti la lista di cui innanzi.	
	Entrambe le liste dovranno essere depositate presso la sede	
	della Fondazione almeno entro il termine di quindici giorni	
	precedenti la data in cui è fissato lo svolgimento dell'as-	
	semblea.	
	All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si	
	procederà con votazione riferita a ciascuna lista e saranno	
	eletti numero due candidati per ciascuna lista, che abbiano	
	ricevuto voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei mem-	

		bri della Fondazione.	
		Nell'ipotesi in cui l'Università degli Studi di Parma non e-	
		serciti il diritto di nomina di un membro del Consiglio di	
		Amministrazione, innanzi previsto al precedente comma 1-bis	
		di questo articolo, dalla lista di candidati proposti dai	
		membri della Fondazione che rientrano nella categoria A1 do-	
		vranno essere eletti dall'assemblea numero tre membri del	
		Consiglio di Amministrazione.	
		Qualora nell'ambito di ciascuna lista non si raggiungano i	
		quorum deliberativi prescritti dal presente statuto, sarà ne-	
		cessaria la presentazione di una nuova lista, funzionale al-	
		la convocazione di una successiva assemblea finalizzata alla	
		nomina dei componenti dell'organo amministrativo.	
		- Articolo 14 - Requisiti dei componenti del Consiglio	
		di Amministrazione	
		Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre	
		ai requisiti necessari di cui all'art. 2382 e seguenti c.c.,	
		per assumere la qualità di amministratore delle società per	
		azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,	
		deve: (i) essere in possesso di elevate competenze professio-	
		nali in materie inerenti le attività della Fondazione; (ii)	
		non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni tale	
		da essere impossibilitato a partecipare fattivamente alle at-	
		tività della Fondazione, secondo la disciplina in materia di	
		società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale	

	di rischio.	
	Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata	
	dall'assemblea, può determinare requisiti specifici di indi-	
	pendenza dei Consiglieri; in ogni caso si applicano le limi-	
	tazioni alla eleggibilità dei Consiglieri in relazione al di-	
	sposto dell'art. 2391 c.c., nonché si applica la normativa	
	di cui all'art. 2391-bis c.c. .	
	I candidati componenti dell'organo amministrativo, unitamen-	
	te alla dichiarazione di accettazione della eventuale nomi-	
	na, dovranno presentare, almeno quindici giorni prima della	
	assemblea chiamata a deliberarne la nomina, una descrizione	
	del proprio curriculum professionale e l'attestazione della	
	insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.	
	- Articolo 14-bis - Decadenza ed esclusione dei Consiglieri	
	di Amministrazione	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla	
	carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riu-	
	nioni del Consiglio.	
	Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:	
	- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamen-	
	ti emanati;	
	- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o	
	all'immagine della Fondazione.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a	
	maggioranza assoluta (non computandosi nella determinazione	

	del quorum, il voto del consigliere interessato dal procedi-	
	mento di esclusione), con provvedimento motivato. La delibe-	
	ra di esclusione è altresì sottoposta all'approvazione del-	
	l'assemblea, con deliberazione adottata a maggioranza assolu-	
	ta. Se approvata da entrambi gli organi della fondazione,	
	l'esclusione sarà efficace.	
	Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Am-	
	ministrazione e, pertanto, anche in caso di conclamata inca-	
	pacità sopravvenuta o di dimissioni irrevocabili, l'Assem-	
	blea, allo scopo convocata senza ritardo, provvede alla sua	
	sostituzione utilizzando il medesimo meccanismo del voto di	
	lista innanzi disciplinato.	
	I membri nominati ai sensi dei precedenti due commi decadono	
	dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.	
	- Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	<u>15.1</u> Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i	
	poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordi-	
	naria della Fondazione e nonché di quelli per la realizzazio-	
	ne del programma per il quale la Fondazione è stata costitui-	
	ta, salve le competenze diversamente indicate dal presente	
	statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha fa-	
	coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per	
	l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazio-	
	ne, esclusi soltanto quelli riservati dal presente statuto	
	ad altri organi.	

	15.2 Sono, tra le altre, di competenza consiliare:	
	- la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di	
	ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assem-	
	blea;	
	- l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi stra-	
	tegici ed operativi dell'ente e il programma dell'attività	
	scientifica;	
	- la proposta all'assemblea di ammissione di nuovi membri	
	della Fondazione, con la rispettiva qualifica;	
	- la delibera di ammissione dei partners della Fondazione;	
	- la definizione delle politiche di investimento del patrimo-	
	nio della Fondazione, da disciplinare in uno o più appositi	
	regolamenti;	
	- la delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati	
	e donazioni;	
	- la delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi	
	di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali	
	della Fondazione;	
	- propone all'assemblea la determinazione dell'entità del	
	contributo ordinario dei membri della Fondazione;	
	- propone all'assemblea la determinazione dell'entità del	
	contributo ordinario dei partners della Fondazione;	
	- propone all'assemblea la determinazione dell'entità dei	
	contributi straordinari da richiedere ai membri della Fonda-	
	zione;	

	- la determinazione della parte delle entrate, dei redditi e	
	degli apporti o contributi da destinare a eventuale copertu-	
	ra di fabbisogni annuali o pluriennali;	
	- la proposta di modifiche di Statuto da sottoporre all'As-	
	semblea;	
	- la delibera in merito alla costituzione ovvero alla parte-	
	cipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o As-	
	sociazioni;	
	- la nomina dei rappresentanti negli organi collegiali delle	
	Società e organismi partecipati dalla Fondazione;	
	- ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e	
	l'approvazione di tutti gli ulteriori atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione non compresi nei punti prece-	
	denti;	
	- l'attribuzione ad uno o più Consiglieri di specifiche dele-	
	ghe, determinandone il contenuto e l'eventuale correlativo	
	potere di rappresentanza;	
	- l'attribuzione di specifiche deleghe a soggetti diversi	
	dai Consiglieri con l'eventuale correlativo potere di rappre-	
	sentanza, da formalizzarsi mediante procura notarile.	
	- Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	<u>16.1</u> Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un	
	terzo dei suoi membri.	
	<u>16.2</u> L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazio-	

	ne con relativo ordine del giorno deve essere spedito con	
	lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro	
	mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione al-	
	meno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunan-	
	za; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può	
	essere convocato con comunicazione a mezzo posta elettronica	
	con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore antecedenti	
	l'ora fissata per la riunione.	
	<u>16.3</u> Il Consiglio di Amministrazione è validamente costitui-	
	to con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in	
	carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevo-	
	le della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.	
	Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità	
	di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	<u>16.4</u> Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono	
	svolgere mediante mezzi di telecomunicazione audio-video o	
	audio, a condizione che: (a) sia consentito al presidente	
	della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, re-	
	golare lo svolgimento della riunione, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione; (b) sia consentito al sogget-	
	to verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della	
	riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli	
	intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazio-	
	ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché	

	di visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificando-	
	si tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si consi-	
	dera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adu-	
	nanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione	
	(o il notaio), onde si possa procedere alla stesura ed alla	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro, ovvero possa	
	procedersi alla redazione da parte del notaio dell'atto pub-	
	blico con cui viene verbalizzata l'adunanza ed alla sua rela-	
	tiva sottoscrizione.	
	<u>16.5</u> Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal	
	segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano oppor-	
	tuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso,	
	l'assistenza del segretario non è necessaria.	
	<u>16.6</u> Il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario	
	del Consiglio, anche tra estranei, determinandone funzioni,	
	natura e durata dell'incarico.	
	<u>16.7</u> Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve es-	
	sere invitato il sindaco unico nei medesimi tempi e con le	
	medesime modalità dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	<u>16.8</u> In mancanza delle formalità previste per la convocazio-	
	ne, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si reputano	
	regolarmente costituite, qualora intervengano tutti gli aven-	

	ti diritto; in tal caso resta ferma la possibilità di ciascu-	
	no degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	- Articolo 17 - Presidente	
	<u>17.1</u> All'Università degli Studi di Parma compete il diritto	
	alla nomina del Presidente della Fondazione, che deve essere	
	designato nell'ambito dei soggetti che compongono il Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Tale diritto comprende anche la facoltà di attribuire la ca-	
	rica di Presidente al medesimo soggetto designato quale Con-	
	sigliere di Amministrazione dalla stessa Università degli	
	Studi di Parma, in esercizio del diritto di cui al preceden-	
	te articolo 13 del presente statuto.	
	Nell'ipotesi in cui l'Università degli Studi di Parma non e-	
	serciti il diritto in questione, il Consiglio elegge fra i	
	suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'as-	
	semblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un vice presi-	
	dente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o im-	
	pedimento.	
	<u>17.2</u> La rappresentanza, sostanziale e processuale, della Fon-	
	dazione compete al Presidente.	
	- Articolo 18 - Assemblea	
	<u>18.1</u> L'Assemblea è composta da tutti i membri della Fondazio-	
	ne.	

	I membri della Fondazione intervengono in assemblea, in per-	
	sona del loro legale rappresentante o di specifico incarica-	
	to di volta in volta designato.	
	<u>18.2</u> Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati anche i com-	
	ponenti del Consiglio di Amministrazione ed il sindaco uni-	
	co, che però non partecipano al calcolo del quorum costituti-	
	vo e deliberativo.	
	<u>18.3</u> Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola	
	con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto a un	
	voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.	
	Il membro della fondazione in mora con il versamento dei con-	
	tributi non può esercitare il diritto di voto ed altresì in	
	tal caso esso non è computato ai fini del calcolo del quorum	
	costitutivo e deliberativo dell'assemblea.	
	<u>18.4</u> L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazio-	
	ne. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta del-	
	la maggioranza dei Membri della Fondazione.	
	L'assemblea è convocata, con avviso inoltrato almeno 8 (ot-	
	to) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera racco-	
	mandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che ga-	
	rantisca la prova della intervenuta ricezione.	
	<u>18.5</u> L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazio-	
	ne, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal Vi-	
	ce-Presidente, se nominato, o altrimenti dal Consigliere più	
	anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica interve-	

	nuto. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assem-	
	blea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti,	
	a maggioranza assoluta.	
	<u>18.6</u> L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 4	
	(quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.	
	<u>18.7</u> L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua com-	
	petenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti membri che rappresentano almeno	
	un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione.	
	In particolare, l'assemblea:	
	- approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- approva la determinazione del Consiglio di Amministrazione	
	in ordine all'entità della richiesta ai membri della Fonda-	
	zione del versamento di contributi ordinari e/o straordina-	
	ri, nei limiti di quanto previsto dall'atto costitutivo e	
	dal precedente articolo 8;	
	- approva la determinazione del Consiglio di Amministrazione	
	in ordine all'entità della richiesta ai partners della fon-	
	dazione del versamento di contributi ordinari;	
	- esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in	
	merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perse-	
	guimento delle proprie finalità istituzionali, qualora ri-	
	chiesti dal Consiglio di Amministrazione;	

	- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui	
	programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti	
	dal Consiglio di Amministrazione;	
	- può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Ammi-	
	nistrazione sui programmi della Fondazione;	
	- può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche i-	
	niziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;	
	- procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 13;	
	- determina l'entità dell'emolumento del Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione e dei Consiglieri di Amministrazio-	
	ne;	
	- nomina il Presidente della Fondazione secondo quanto previ-	
	sto dal precedente articolo 17;	
	- delibera in merito all'approvazione della delibera del Con-	
	siglio di Amministrazione relativa all'esclusione di un mem-	
	bro del Consiglio stesso;	
	- procede alla nomina dell'organo di controllo e del reviso-	
	re;	
	- delibera in merito all'ammissione di nuovi membri della	
	Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	- nomina i membri degli organi scientifici;	
	- delibera in merito alle modifiche di statuto;	
	- delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fonda-	
	zione.	

	18.8 Ad ogni Membro della Fondazione spetta un voto.	
	18.9 L'assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei membri della	
	Fondazione; in seconda convocazione l'assemblea è validamen-	
	te costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza	
	assoluta dei membri della Fondazione presenti, salvo nei ca-	
	si di:	
	-- deliberazioni concernenti le modifiche statutarie per le	
	quali occorre la presenza dei tre quarti dei componenti e il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;	
	-- deliberazioni di scioglimento e liquidazione, di devolu-	
	zione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e	
	trasformazione, per le quali occorre il voto favorevole dei	
	tre quarti dei membri.	
	18.10 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e	
	o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle qua-	
	li deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato (o il Notaio) che prov-	
	vederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	

	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e o video collegati a cura della fondazione, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed	
	il segretario.	
	Le riunioni dell'assemblea sono constatate da un verbale re-	
	datto dal segretario, designato dal Consiglio di Amministra-	
	zione, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano oppor-	
	tuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso,	
	l'assistenza del segretario non è necessaria.	
	- Articolo 19 - Organo di controllo e revisione	
	<u>19.1</u> La gestione della Fondazione è controllata da un organo	
	di controllo a struttura monocratica, il sindaco unico, per	
	la cui nomina e disciplina trova applicazione, in quanto com-	
	patibile, la normativa vigente in materia di società di capi-	
	tali.	

	19.2 Il sindaco unico deve possedere i requisiti previsti	
	dall'art. 2399 c.c. .	
	19.3 La revisione legale dei conti è svolta da una società	
	di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ed aven-	
	te i requisiti di legge richiesti per la medesima funzione	
	nell'ambito delle società per azioni che fanno ricorso al	
	mercato del capitale di rischio, ovvero da un revisore i-	
	scritto nell'apposito albo.	
	19.4 Alla nomina del sindaco unico e del revisore provvede	
	l'assemblea con le maggioranze ordinarie, unitamente alla de-	
	libera dei relativi compensi, applicando la medesima moda-	
	lità del voto di lista previsto per la nomina dei componenti	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	- Articolo 20 - Direttore	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore	
	della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesi-	
	mo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza	
	in strutture scientifiche. Il Consiglio di Amministrazione	
	ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione con-	
	cernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del	
	Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consi-	
	glio di Amministrazione che lo ha nominato.	
	Il Direttore svolge attività di gestione e coordinamento del-	
	la Fondazione secondo quanto ad egli attribuito dal Consi-	
	glio di Amministrazione. I poteri del Direttore, ed ogni e-	

	ventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consi-	
	glio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibe-	
	ra e devono essere formalizzati mediante rilascio, a cura	
	del Presidente, di specifico conferimento di incarico e man-	
	dato, eventualmente con rappresentanza, in forma notarile.	
	Al Direttore si applicano i medesimi requisiti di eleggibi-	
	lità previsti dal presente statuto per i membri del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	- Articolo 21 - Rappresentanza	
	Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza	
	della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudi-	
	zio.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'esercizio	
	del potere di rappresentanza compete al Vice-Presidente, se	
	nominato; tale esercizio attesta di per sé l'assenza o l'im-	
	pedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi re-	
	sponsabilità ed accertamento al proposito.	
	In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la	
	rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione, ove	
	non precisato nella delibera di nomina.	
	TITOLO IV-BIS	
	ORGANI SCIENTIFICI	
	La Fondazione dovrà dotarsi e, quindi, nominare due organi	
	di carattere scientifico: il Comitato scientifico ed il Di-	
	rettore della Ricerca e Sviluppo, <i>"research manager"</i> , i cui	

	compiti e funzioni dovranno essere dettagliatamente indivi-	
	duati nello specifico regolamento elaborato <i>ad hoc</i> dal Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Il Comitato Scientifico, il cui membro apicale è il Coordina-	
	tore (anche detto Responsabile Scientifico), è composto di	
	un numero di membri minimo di nove e massimo di undici, nomi-	
	nati con le medesime modalità del voto di lista previsto per	
	la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	L'elezione dei membri del Comitato Scientifico è di competen-	
	za dell'assemblea dei membri della Fondazione; troveranno ap-	
	plicazione le regole stabilite per il voto di lista e l'ele-	
	zione dei membri del Consiglio di Amministrazione, in quanto	
	compatibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore della Ri-	
	cerca e Sviluppo, " <i>research manager</i> ", stabilendo altresì la	
	durata della sua carica e i relativi emolumenti.	
	In tal caso non si procederà con la formazione di due liste,	
	ma l'assemblea procederà alla nomina sulla base di un'unica	
	lista di candidati presentata dai membri che hanno natura di	
	Università ed Enti Pubblici di Ricerca.	
	TITOLO V	
	SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO - LIBRI	
	- Articolo 22 - Bilancio ed utili	
	<u>22.1</u> Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicem-	
	bre di ogni anno.	

	22.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro	
	la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previ-	
	sione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile suc-	
	cessivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.	
	Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimo-	
	niale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in osse-	
	quo alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere se-	
	guiti i principi previsti dagli artt. 2423-bis e seguenti	
	c.c. .	
	22.3 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli	
	avanzi di gestione per la realizzazione delle attività isti-	
	tuzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vie-	
	tato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di	
	gestione.	
	22.4 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture	
	contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e dalle vigenti di-	
	sposizioni, ed adottare i principi contabili previsti per le	
	società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale	
	di rischio.	
	22.5 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le norme de-	
	gli artt. 2423 c.c. e seguenti, in quanto compatibili, appro-	
	vato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti	
	per le società per azioni.	
	Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea approva il bi-	
	lancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal	

	Consiglio di Amministrazione e corredato di tutti i documen-	
	ti previsti dalla normativa in tema di società per azioni in	
	quanto applicabile.	
	- Articolo 23 - Libri	
	La Fondazione deve tenere i seguenti libri:	
	- il libro dei Membri della Fondazione;	
	- il libro dei Partners;	
	- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;	
	- il libro dei verbali dell'assemblea dei Membri della Fonda-	
	zione;	
	- il libro del sindaco unico;	
	- il libro del Revisore Legale.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO	
	- Articolo 24 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione	
	La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi pre-	
	visti dal codice civile.	
	Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governati-	
	va, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio	
	verrà devoluto - con deliberazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i	
	poteri - in conformità alle indicazioni della normativa, an-	
	che speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secon-	
	do le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad	

	enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con	
	quelle della Fondazione.	
	- Articolo 25 - Clausola compromissoria	
	<u>25.1</u> Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i membri	
	della Fondazione ovvero tra i membri e la Fondazione che ab-	
	bia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto in-	
	terno all'ente, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente	
	del Consiglio Notarile del Distretto Notarile nel cui terri-	
	torio ha sede la Fondazione, il quale dovrà provvedere alla	
	nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato	
	non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richie-	
	sta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale	
	del luogo in cui ha sede la Fondazione.	
	<u>25.2</u> L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dal-	
	la nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	<u>25.3</u> Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le riso-	
	luzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	<u>25.4</u> L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbi-	
	trato tra le parti.	
	<u>25.5</u> Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	di cui agli artt. 34, 35 e 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5,	
	in quanto compatibili.	

STATUTO della FONDAZIONE
"Made in Italy Circolare e Sostenibile"

Art. 1

Denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile la fondazione di partecipazione denominata " Made in Italy Circolare e Sostenibile ", di seguito indicata come la "Fondazione".

1.2 La Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione all'apposito Registro istituito presso la Prefettura - UTG di Milano e l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano per lo svolgimento delle attività a carattere commerciale di cui al presente Statuto.

1.3 La Fondazione ha sede in Milano.

1.4 Con decisione dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero, per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Art. 2

Scopo – Finalità – Attività

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro.

2.2 La Fondazione è costituita per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 341 del 15 marzo 2022 e ss.mm.ii. (di seguito "DD"), concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, e con specifico riferimento alla tematica numero 11 "Made-in-Italy circolare e sostenibile", ai sensi dell'art. 1 del DD.

In tale ambito, la Fondazione – sui temi della sostenibilità economica, ambientale e sociale, circolarità, e trasformazione digitale di materiali, prodotti, servizi, processi, fabbriche e filiere produttive, con particolare riferimento ai settori industriali del Made in Italy, ma non limitato ad essi – riveste il ruolo:

- a) di soggetto attuatore "Hub" – come definito al punto 3 dell'art. 2 del DD – responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del Partenariato Esteso – come definito al punto 6 dell'art. 4 del DD – per la realizzazione del programma di ricerca (di seguito il "Programma di Ricerca"), coerentemente con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DD;
- b) di referente unico – ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DD – per l'attuazione del Programma di Ricerca, ne svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le tranches di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto programma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke, quali soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività del Partenariato Esteso ai sensi degli artt. 2, comma 4, e 4, comma 9, del

DD.

2.3 Inoltre, la Fondazione può svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento dello scopo di cui sopra, purché complementare e sinergica rispetto alle attività svolte dai Fondatori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) attività di supporto trasversale rientranti nelle attività di gestione, quali attività di comunicazione e di disseminazione, didattica, supporto al trasferimento tecnologico, ecc.;
- b) formazione e alta formazione universitaria, ivi inclusi i corsi di dottorato in collaborazione con le imprese;
- c) formazione e alta formazione professionalizzante e formazione continua;
- d) promozione delle attività didattiche e di ricerca tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri soggetti pubblici o privati;
- e) diffusione di programmi di elevato valore culturale e di progetti di interesse per la ricerca scientifica a beneficio della società civile;
- f) formalizzazione di atti e contratti ritenuti necessari per il conseguimento del suo scopo;
- g) stipulazione di mutui e/o qualsiasi forma finanziamento con istituti di credito, banche, società ed enti pubblici;
- h) partecipazione a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- i) compimento di operazioni mobiliari e immobiliari funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Programma di Ricerca;
- j) compimento di operazioni commerciali e finanziarie (escluso lo svolgimento delle attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito di cui al D.lgs. 385/1993) funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Programma di Ricerca;
- k) attività di impulso e supporto per la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off di ricerca);
- l) attività di costituzione ovvero di partecipazione in società di capitali, organismi, fondazioni o associazioni, quando utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
- m) ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del Programma di Ricerca per il quale è stata costituita e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 15 del DD.

2.4 Terminato il Periodo di Durata del Programma (come definito al successivo art. 3), la Fondazione potrà inoltre svolgere – sempre nell'ambito del Made in Italy Circolare e Sostenibile – le attività finalizzate a:

- a) creazione e/o rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca,
- b) realizzazione e sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati,
- c) favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e
- d) valorizzazione dei risultati della ricerca.

Essa potrà inoltre svolgere le attività strumentali ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili od opportune ad assicurarne la realizzazione.

Art. 3

Durata della Fondazione – Durata del Programma

3.1 La Fondazione ha durata illimitata.

3.2 La durata di realizzazione del Programma di Ricerca richiamato al punto 2 dell'art. 4 del DD, è stabilita – ai sensi dell'art. 8, punto 4, del DD – in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca; ai sensi della medesima norma il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di Ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026 (di seguito “il Periodo di Durata del Programma”).

Art. 4

Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo Patrimoniale e dal Fondo di Gestione.

4.2 Il Fondo Patrimoniale – indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali – è composto dal Fondo di Dotazione e ogni altro conferimento previsto dalla legge.

Il Fondo di Dotazione è costituito dai versamenti in denaro effettuati ai sensi dell'art. 6.1 dello Stato dai Membri della Fondazione entro e non oltre la data di stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione.

Il Fondo di Dotazione può essere aumentato, fino all'ammontare stabilito in sede di atto costitutivo in € 300.000,00 (trecentomila/00), sia mediante nuovi versamenti effettuati al momento dell'eventuale ammissione di nuovi membri sia attraverso l'accantonamento, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, di quote del fondo di gestione o di eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali strumentali o accessorie a quelle di ricerca.

4.3 Il Fondo di Gestione è costituito da:

- a) le ulteriori contribuzioni in qualsiasi forma effettuate dei Membri e dei Sostenitori della Fondazione;
- b) redditi del capitale, avanzi e utili di gestione della Fondazione;
- c) beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- d) proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca;
- e) ogni risorsa erogata alla Fondazione dal MUR in attuazione del DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2027;
- f) ogni finanziamento e contributo, pubblico e privato, di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 5

Membri della Fondazione

5.1 I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie, la cui denominazione ha natura

convenzionale:

- a) Fondatore Proponente,
- b) Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR,
- c) Enti Fondatori Privati,

(di seguito, congiuntamente, i “Membri della Fondazione”).

5.2 In relazione alla funzione svolta ai sensi dell’art. 2, comma 2 e 3 del DD, è Fondatore Proponente il Politecnico di Milano, con sede in Piazza Leonardo Da Vinci n. 32, Milano, quale soggetto proponente – ai sensi degli artt. 2, 4 del DD – della proposta progettuale relativa al Partenariato Esteso Made in Italy Circolare e Sostenibile di cui al DD.

Il contributo del Fondatore Proponente è pari a quello previsto per gli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR.

5.3 Sono Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR gli enti che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (quali definiti ai punti 7 e 8 dell'art. 2 del DD).

5.4 Sono Enti Fondatori Privati gli enti che abbiano la qualifica di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca ovvero altri soggetti pubblici e privati che, altamente qualificati, svolgano attività di ricerca ai sensi dell'art. 2, comma 7 e 11 del DD accomunati da obiettivi e interessi di ricerca comuni che si rifanno a tecnologie abilitanti coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell'Agenda strategica per la ricerca dell'unione europea

5.5 Sia gli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR sia gli Enti Fondatori Privati partecipano all'atto costitutivo della Fondazione o vi aderiscono entro il minor termine tra (i) 60 giorni dalla costituzione della Fondazione e (ii) la data di avvio dell’attività progettuale, versando i contributi ai Fondi di Dotazione e Gestione previsti dallo Statuto e contribuendo in maniera rilevante all’organizzazione ed alla realizzazione dell’oggetto della Fondazione.

Art. 6

Contributi

6.1 I Membri della Fondazione si impegnano a versare al Fondo di Dotazione, entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione, la somma di € 8.000,00 (ottomila virgola zero zero).

6.2 I Membri della Fondazione sono inoltre tenuti a versare ogni anno, per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno, un contributo al fondo di gestione quantificato come segue:

- a) € 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per gli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR;
- b) € 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per gli Enti Fondatori Privati.

6.3 Detti contributi annuali devono essere versati con le seguenti modalità:

- a) la prima quota entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione;
- b) la seconda quota entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di avvio del Programma di Ricerca;
- c) la terza quota entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di avvio del Programma di Ricerca.

6.4 Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Immodificabilità della compagine dei Membri della Fondazione nel Periodo di Durata del Programma – Ammissione ed esclusione di un Membro della Fondazione

7.1 Fino al termine del Periodo di Durata del Programma, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del DD, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori, quali fusioni e/o incorporazioni.

7.2 Al termine del Periodo di Durata del Programma:

- a) l'ammissione di un Membro è determinata dal Consiglio di Amministrazione con decisione – assunta a maggioranza dei suoi componenti – motivata ma non appellabile;
- b) l'ammissione è possibile allorché l'aspirante Membro della Fondazione dimostri il possesso dei requisiti che, al termine del Periodo di Durata del Programma, saranno stati determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) l'esclusione di un Membro è determinata dal Consiglio di Amministrazione con decisione – assunta a maggioranza dei suoi componenti – motivata ma non appellabile;
- d) l'esclusione è possibile allorché un Membro della Fondazione abbia perso i requisiti che, al termine del Periodo di Durata del Programma, saranno stati determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Recesso di un Membro della Fondazione

8.1 Al termine del Periodo di Durata del Programma, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile, dell'art. 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

8.2 In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni Membro che abbia esercitato il diritto di recesso di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

8.3 Nulla spetta al Membro che abbia esercitato il diritto di recesso in relazione al patrimonio della Fondazione.

Art. 9

Sostenitori

9.1 Sono Sostenitori della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione mediante (i) un contributo annuo e/o *una tantum* in denaro determinato dal Consiglio di Amministrazione e (ii) contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

9.3 Possono essere nominati Sostenitori anche le persone giuridiche nonché enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

9.4 I Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al

Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con decisione inappellabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e tempestivamente comunicata all'aspirante Sostenitore.

9.5 La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.6 I Sostenitori non sono membri della Fondazione.

Art. 10

Organi della Fondazione

10.1 Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- l'Organo di Controllo e Revisione;
- il Program Research Manager.

10.2 Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quattro) esercizi e, precisamente, i loro componenti rimangono in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per la ricostituzione del nuovo organo. Nei limiti di legge l'Assemblea può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di Consiglieri.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

11.1 La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto in un numero dispari da 7 (sette) a 13 (tredici) componenti.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a) 1 (un) membro è nominato dall'Assemblea su proposta del Fondatore Proponente ed assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione;
- b) i restanti componenti sono nominati dall'Assemblea, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 12, con precisazione che:
- c) per metà devono essere stati designati dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR; per l'altra metà devono essere stati designati dagli Enti Fondatori Privati.

11.3 In parziale deroga di quanto previsto nello Statuto, i primi Amministratori sono nominati in sede di Atto Costitutivo che ne stabilirà anche il numero e la durata della carica.

11.4 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve rispettare i requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile per assumere la qualità di amministratore delle società per azioni. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall'Assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri e prevedere, ove se ne valuti l'opportunità, limitazioni alla eleggibilità dei Consiglieri in relazione al disposto dell'art. 2391 del Codice Civile.

Art. 12

Elezioni del Consiglio di Amministrazione

12.1 Le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente avvengono mediante presentazione di liste di candidati da parte dei Membri della Fondazione, con le modalità che seguono:

- a) ogni Membro della Fondazione ha diritto a presentare una ed una sola lista;
- b) nessun Membro della Fondazione può (i) concorrere alla presentazione di più di una lista né (ii) proporre propri candidati in più liste;
- c) ciascuna lista deve:
 - comprendere un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio di Amministrazione meno uno;
 - essere composta (i) per metà da candidati che devono essere designati dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e (ii) per l'altra metà da candidati che devono essere designati dagli Enti Fondatori Privati;
 - tenere conto del rispetto, per quanto possibile, del principio di equilibrio di genere;
 - indicare accanto al nome di ciascun candidato, la denominazione del Membro della Fondazione che esprime il candidato medesimo;
 - contenere l'accettazione sottoscritta da ciascun candidato amministratore; tale documento deve essere allegato alla lista, unitamente alla dimostrazione delle qualità soggettive richieste per l'assunzione della carica.
- d) le liste (ed i documenti integrativi) dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione non oltre 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo avrà l'onere di far pervenire ai Membri della Fondazione copia di tutte le liste presentate nei predetti termini;
- e) nessun Membro della Fondazione può votare più di una lista ed ogni Membro della Fondazione ha diritto ad un voto;
- f) risultano eletti consiglieri i candidati espressi dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra tutte le liste presentate;
- g) se, entro i termini previsti dal presente articolo per la presentazione delle liste, non sarà presentata alcuna lista, si procederà alle votazioni sulla base delle candidature proposte nel corso dell'assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui alla precedente lettera c).

Art. 13

Decadenza, esclusione e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione

13.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

13.2 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

13.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato e non impugnabile.

13.4 Ogni qualvolta venga a mancare per esclusione, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra ragione un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione per cooptazione.

13.5 I membri nominati ai sensi dei precedenti due commi decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.

Art. 14

Poteri del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e nonché di quelli per la realizzazione del Programma di Ricerca per il quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente Statuto o dalla legge.

14.2 Tra le altre attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione verifica - ai sensi dell'art. 4, comma 18, del DD - il conseguimento dei *milestones* e dei target previsti dal Programma di Ricerca finanziato.

14.3 Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- a) l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Fondazione ed il programma dell'attività scientifica, tenuto conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi di cui al successivo art. 20;
- b) la predisposizione del progetto di bilancio di ciascun esercizio, anche avvalendosi di consulenti esterni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) la definizione delle politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico, definite con il contributo dell'Assemblea;
- d) l'attribuzione ad uno o più Consiglieri e/o a soggetti diversi dai Consiglieri di specifiche deleghe, determinandone il contenuto e l'eventuale correlativo potere di rappresentanza;
- e) il coordinamento e monitoraggio (anche con l'assistenza del Program Research Manager) dell'attuazione del Programma di Ricerca, vigilando sulla rendicontazione e sulla conseguente trasmissione dei dati al MUR;
- f) l'assunzione di interventi correttivi (anche con l'assistenza del Program Research Manager) nel caso di ritardi del Programma di Ricerca, tenuto conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dai Comitati di cui al successivo art. 20;
- g) l'autorizzazione ad effettuare le erogazioni sulla base del conseguimento delle *milestones* del Programma;
- h) l'assunzione della delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, fondazioni o associazioni;
- i) l'assunzione, secondo quanto precisato al successivo art. 17, delle delibere relative a (i) modifiche statutarie, (ii) scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del Patrimonio e (iii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione;
- j) ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e l'approvazione di tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nei punti precedenti.

Art. 15

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri presso la sede della Fondazione o altrove in Italia.

15.2 L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o PEC o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato, con le summenzionate modalità, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

15.3 Hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo e Revisione.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In relazione alle delibere relative a *(i)* modifiche statutarie, *(ii)* scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del patrimonio, nonché *(iii)* fusione, scissione e trasformazione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera con maggioranza pari a 3/4 dei suoi componenti. Tuttavia, l'adozione di tali delibere deve essere preventivamente sottoposta all'Assemblea al fine del rilascio un parere preventivo e non vincolante. L'eventuale diniego di tale parere assembleare comporta l'innalzamento del quorum deliberativo consiliare a 4/5 dei suoi componenti.

15.5 Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.7 Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti nell'apposito libro verbali.

15.8 Il Consiglio di Amministrazione può designare un Segretario del Consiglio, anche tra soggetti estranei al Consiglio, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

15.9 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si reputano regolarmente costituite, qualora intervengano tutti gli aventi diritto; in tal caso resta ferma la possibilità di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 16

Presidente e Vice-Presidente della Fondazione

16.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea su proposta del Fondatore Proponente.

16.2 Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Il Presidente:

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

a) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

b) provvede, anche mediante propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai compiti ad esso attribuiti dallo Statuto;

c) firma gli atti della Fondazione.

16.4 La rappresentanza, sostanziale e processuale, della Fondazione compete al Presidente. La rappresentanza spetta altresì agli eventuali Consiglieri delegati, al Program Research Manager e anche ad eventuali ulteriori soggetti delegati, anche esterni al Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti, quali risultanti dal relativo verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione.

16.5 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice-Presidente, le funzioni e i poteri del Presidente saranno esercitati dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Assemblea dei Membri della Fondazione

17.1 All'Assemblea possono partecipare tutti i Membri della Fondazione nonché, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e Revisione. Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.

17.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un terzo (1/3) dei Membri della Fondazione.

17.3 L'Assemblea è convocata, con avviso inoltrato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata,

a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o PEC o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione, presso la sede della Fondazione o altrove in Italia.

17.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, o altrimenti dal Consigliere più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuto.

17.5 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

17.6 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da almeno un terzo (1/3) dei

Membri della Fondazione.

In particolare, l'Assemblea:

- a) approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) contribuisce a determinare le linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- c) esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- d) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente art. 12;
- f) stabilisce l'ammontare degli emolumenti ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- g) procede alla nomina dell'Organo di Controllo e Revisione.

17.7 Restano ferme le prerogative dell'Assemblea rispetto alle possibilità di accertare eventuali profili di responsabilità in capo ad amministratori e sindaci.

17.8 Ferma rimanendo la competenza consigliare in materia, all'Assemblea è inoltre richiesto un parere preventivo e non vincolante allorché il Consiglio di Amministrazione debba deliberare in relazione a *(i)* modifiche statutarie, *(ii)* scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del patrimonio, nonché *(iii)* fusione, scissione e trasformazione della Fondazione.

17.9 Ad ogni Membro della Fondazione spetta un (1) voto.

17.10 L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti.

17.11 L'Assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (e) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.12 Le riunioni dell'Assemblea sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Funge da Segretario la persona a tale ufficio stabilmente nominata dal Consiglio di Amministrazione, oppure, ove a tale ufficio nessuno sia stato chiamato, un soggetto, anche esterno alla Fondazione, designato dal Presidente della riunione.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente della riunione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del Segretario non è necessaria.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere trascritti nell'apposito libro verbali.

Art. 18

Program Research Manager

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Program Research Manager tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in ambito di ricerca scientifica; il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Program Research Manager.

18.2 L'incarico del Program Research Manager ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

18.3 Il Program Research Manager svolge attività di gestione e coordinamento della Fondazione incluso il Programma di Ricerca, con compiti di supporto nella predisposizione e nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nell'elaborazione dei piani industriale – finanziario e scientifico della Fondazione, nel monitoraggio dell'attuazione degli interventi e nella rendicontazione delle spese sostenute.

18.4 I poteri del Program Research Manager, ed ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera.

Art. 19

Organo di Controllo e Revisione

19.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o collegiale e ne determina il compenso. La prima nomina, se così vorranno i Fondatori, avverrà in sede di atto costitutivo.

19.2 Il Sindaco Unico deve essere un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

19.3 Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e di 2 (due) supplenti. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Dei tre membri effettivi, almeno due, fra cui il Presidente, devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

19.4 L'Organo di Controllo resta in carica per 4 (quattro) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

19.5 All'Organo di Controllo della Fondazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dalla legge per l'Organo di Controllo delle società a responsabilità limitata.

19.6 All'Organo di Controllo spetta la funzione di controllo contabile e la revisione legale dei conti. È comunque data facoltà all'Assemblea di attribuire la revisione legale ad un revisore, o ad una società di revisione, iscritti all'Albo dei revisori; in questo caso non è necessario che il Sindaco Unico o i Sindaci siano revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

19.7 Il Sindaco che non partecipa nel corso di un anno solare a 3 (tre) riunioni del Collegio senza adeguata giustificazione, decade dall'incarico; in tal caso, subentra il supplente più anziano d'età sino alla successiva riunione dell'Assemblea che provvederà alla nuova nomina.

19.8 I componenti dell'Organo di Controllo sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei

Membri della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Comitato di Coordinamento degli Spoke - Comitato Tecnico Scientifico - Advisory and Stakeholders Board - ulteriori Comitati della Fondazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle attività della Fondazione, può istituire i seguenti Comitati:

- a) il Comitato di Coordinamento degli Spoke, a cui possono partecipare tutti gli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR, con la funzione di integrare, implementare e coordinare il Programma di Ricerca, riportandone al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre invitare altri soggetti in grado di contribuire ai lavori del Comitato di Coordinamento degli Spoke;
- b) il Comitato Tecnico Scientifico, a cui possono partecipare tutti i Membri della Fondazione, con la funzione di definire gli indirizzi strategici ed operativi dell'ente e fornisce raccomandazioni non vincolanti in merito alle direttrici strategiche del Programma di Ricerca e vigila sulla corretta esecuzione del Programma di Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre invitare altri soggetti in grado di contribuire ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) l'Advisory and Stakeholders Board, a cui possono partecipare tutti quei soggetti che sono portatori di interessi per le attività della Fondazione, con la funzione di fornire al Comitato Tecnico Scientifico e/o al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni non vincolanti in merito alle direttrici strategiche del programma di ricerca e con la funzione di supportare le attività di disseminazione sul territorio. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre invitare altri soggetti in grado di contribuire ai lavori dell'Advisory and Stakeholders Board;
- d) altri Comitati ritenuti utili ai fini di supporto e consulenza qualificata per l'assunzione di decisioni strategiche.

20.2 Il funzionamento dei predetti comitati, se istituiti, dovrà essere disciplinato da appositi regolamenti che dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

20.3 I Comitati decadono alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, e rimangono in carica per le funzioni programmate fino alla nomina dei nuovi Comitati.

20.4 Ciascun componente di tali comitati, al momento della nomina, se richiesto, dovrà sottoscrivere un Non-Disclosure Agreement al fine di mantenere la più completa confidenzialità su informazioni, dati e risultati delle attività di ricerca, sui progetti, sulle proposte di finanziamento e su ogni altro dato che, per sua natura o per esplicita indicazione scritta, sia da considerare confidenziale.

Art. 21

Libri della Fondazione

21.1 I libri che la Fondazione deve tenere sono:

- a) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro dei verbali dell'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- c) il libro dei verbali dell'Organo di Controllo e Revisione;

Detti libri sono conservati presso la sede della Fondazione.

Art. 22

Bilancio

22.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno la Fondazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile, con le modalità previste dagli artt. 14 e 17.

Art. 23

Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

23.1 Ferme le disposizioni del DD in relazione ai fondi da assegnare alla Fondazione ed alla loro destinazione, le risorse, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 24

Scioglimento ed estinzione della Fondazione

24.1 La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

24.2. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione.

Art. 25

Controversie - Foro competente

25.1 Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 26

Disposizione in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio

26.1 I Membri della Fondazione e i Sostenitori e i loro rappresentanti all'interno della Fondazione hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio nonché delle eventuali policy interne di cui la Fondazione dovesse dotarsi. La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Membri o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente,

costituirà causa di esclusione dalla Fondazione del Membro medesimo.

Art. 27
Codice etico

27.1 La Fondazione può adottare un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28
Norma di rinvio

28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

STATUTO

"FONDAZIONE INF-ACT"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – NATURA - SEDE - DURATA – SCOPO –

OGGETTO

- Articolo 1 – Denominazione

I Soci Fondatori di cui all'art. 9, al fine di formalizzare un Partenariato Esteso nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, costituiscono la Fondazione di partecipazione denominata "INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases" (di seguito, la “Fondazione”), in forma abbreviata "INF-ACT".

- Articolo 1-bis – Natura e finalità perseguita

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La forma giuridica in cui è costituita la presente Fondazione è quella della fondazione di partecipazione.

La finalità generale perseguita dalla Fondazione è il raggiungimento degli obiettivi di cui all'avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2

“Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

- Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Pavia.

2.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune. La variazione della sede nell’ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria.

2.3 Con decisione dell’organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

- Articolo 3 - Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento potrà in ogni caso essere decretato a seguito di delibera dell’Assemblea per constatazione del raggiungimento delle finalità indicate all’Art. 1-bis ed all’Art. 4.

- Articolo 4 - Scopo

4.1 La Fondazione ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica sulla tematica delle malattie infettive emergenti, adottando un approccio multidisciplinare, olistico e di *problem solving* basato sull’eccellenza scientifica.

4.2 Nell’ambito del quadro normativo-regolamentare tracciato dall'avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo

2022, la Fondazione rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), ne svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le *tranches* di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto programma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte, potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, svolge ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del programma di ricerca e per assicurare l'adempimento delle previsioni di cui al più volte citato avviso pubblico.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), la Fondazione svolge attività finalizzate all'implementazione di un sistema di controllo attivo della circolazione delle malattie emergenti in Italia in grado di monitorare le specie autoctone o “aliene” invasive di vettori potenzialmente capaci di trasmettere malattie infettive emergenti e la circolazione degli agenti patogeni nella popolazione umana e animale (ospiti e vettori) attraverso l'integrazione degli attuali sistemi di monitoraggio, contribuendo allo sviluppo di una filiera che parta dalla ricerca di frontiera e arrivi ai prodotti e ai servizi finali, considerando altri aspetti trasversali quali: il

rafforzamento di competenze chiave per l'identificazione, la diagnostica, la cura e la prevenzione, incluso il trasferimento di tecnologie e di conoscenze e la capacità di integrare le tecnologie in sistemi e servizi.

4.3 La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei Membri della Fondazione stessa.

4.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, su mandato e previo consenso dei propri Membri esplicitamente conferito in Assemblea, la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati; i membri potranno mettere a disposizione le risorse necessarie per l'attuazione di tali progetti; dette risorse potranno essere rimborsate dalla Fondazione;
- partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili

registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero. Le attività della Fondazione non potranno svolgersi in concorrenza con quelle dei Membri della Fondazione.

TITOLO II

FONDI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

- Articolo 5 - Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione e fondo di gestione.

5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque derivanti dal fondo di dotazione o dal fondo di gestione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3 I contributi versati a norma del presente Titolo II, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti, a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.

5.4 In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio di dotazione o di gestione sono indivisibili e intrasmissibili. Sono escluse dalla clausola di non restituzione le somme pagate a titolo di mutuo o altro titolo non destinato a incrementare il patrimonio della Fondazione.

- Articolo 6 - Fondo di dotazione

6.1 Il Fondo di dotazione iniziale, fino al valore stabilito in sede di atto costitutivo di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero) è

costituito mediante accantonamento della relativa quota parte dei versamenti effettuati dai Membri della Fondazione in sede di costituzione. Esso è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione.

6.2 Il fondo di dotazione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

- Articolo 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione, dopo avere accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;
- da beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo scopo della stessa, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
- da contribuzioni dei partners della Fondazione;
- da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi dell'avviso pubblico più volte innanzi citato e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- da ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
- da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione;

- da reddito del capitale, avanzi e utili di gestione;
- da eventuali utili distribuiti dalle società partecipate;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che da rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;
- da ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale o secondo i regolamenti specifici che saranno approvati dagli organi competenti a disciplinare l'attività economica della Fondazione e, comunque, nei limiti derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario.

- Articolo 8 - Contributi

In considerazione degli scopi della Fondazione e in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, l'assemblea della Fondazione, con deliberazione adottata con un quorum pari alla maggioranza assoluta dei Membri della Fondazione, potrà chiedere a questi ultimi il versamento di contributi ordinari e/o straordinari previa delibera degli organi preposti. L'eventuale contribuzione dovrà in ogni caso seguire i principi generali di efficienza, economicità ed efficacia.

Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle

spese generali, di struttura ed organizzative. L'entità di tale contribuzione non potrà in nessun caso superare il conferimento al Fondo di Gestione inizialmente effettuato da ciascun Ente.

Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno delle applicazioni industriali della ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai Membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dall'assemblea (con deliberazione assunta con il quorum della maggioranza assoluta dei Membri Fondatori) in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun membro.

L'obbligazione in forza della quale i Membri sono tenuti al versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione ed i suoi Membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.

TITOLO III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - PROCEDIMENTO DI

AMMISSIONE -

PARTNERS

- Articolo 9 - Fondatori

9.1 Sono Membri della Fondazione gli Enti Fondatori, intesi quali soggetti giuridici che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e gli ulteriori soggetti che hanno successivamente aderito alla Fondazione stessa.

9.2 Gli Enti Fondatori si distinguono nelle seguenti categorie:

A1) Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016, che alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Università degli Studi di Pavia;
- Università degli Studi di Padova;
- Università degli Studi di Catania;
- Università degli Studi di Milano;
- Università degli Studi "Sapienza" di Roma;
- Università degli Studi di Bologna;
- Università degli Studi di Siena;
- Università degli Studi di Cagliari;
- Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";
- Università degli Studi di Torino;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche;

A2) Università non statali e altri Organismi di ricerca pubblici o privati non

rientranti nella categoria precedente, che alla data di costituzione della

Fondazione sono:

- Istituto Superiore di Sanità
- Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali (AIZS);
- Università Humanitas;
- Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare;
- Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” IRCCS di Milano;
- Università Vita-Salute San Raffaele;
- Università Cattolica del Sacro Cuore;
- Fondazione Bruno Kessler
- Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione;

A3) Altri soggetti pubblici e privati non rientranti nelle categorie precedenti,

che alla data di costituzione della Fondazione sono:

- IRBM S.p.A.;
- IRCCS Sacro Cuore Don Calabria, Negrar;
- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;
- Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico;

9.3 Fino al termine del periodo di durata del Programma di Ricerca

Partenariato Esteso 13 (PE13) e quindi per 4 (quattro) esercizi a partire da

quello in cui si perfeziona l'atto costitutivo della Fondazione, ai sensi

dell'art. 8 dell'avviso pubblico, le variazioni soggettive dei Membri della

Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti esecutori, quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, e/o incorporazioni; detta norma si applica anche in relazione alle disposizioni statutarie seguenti relative ad ammissione e recesso dei Membri, nonché alla diversa misura dei contributi di cui all'art. 8.

Al termine del Periodo di durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), e quindi numero quattro/cinque esercizi a partire dall'atto costitutivo, i membri della Fondazione possono, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile, dell'art. 24 c.c., mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi. In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni membro receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

- Articolo 10 - Procedimento di ammissione

L'ammissione di un Membro della Fondazione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza ordinaria dei Membri, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto interessato a divenire membro della Fondazione deve avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con istanza che dovrà comprovare il possesso dei requisiti deliberati dall'Assemblea.

- Articolo 11 - Partners della Fondazione

Sono Partners (Sostenitori) della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione.

La contribuzione dei partners sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera di ammissione e potrà avvenire:

- mediante contributi in denaro nella misura commisurata alla durata del rapporto tra la Fondazione e il Partner;
- mediante contributi di tipo non finanziario ma aventi rilevanza economica.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione ed il raggruppamento dei Partners per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

Possono essere nominati Partners anche le persone giuridiche, e gli enti, pubblici o privati, od altre istituzioni che abbiano sede all'estero.

I Partners sono riconosciuti come tali previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'assemblea generale delibera l'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partners non sono Membri della Fondazione.

TITOLO IV

ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE – CONTROLLO

- Articolo 12 - Organi della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il Collegio Sindacale/Sindaco unico;

12.2 Tutti gli organi restano in carica per 4 (quattro) anni e scadono al momento dell'approvazione del bilancio del quarto esercizio di carica; i loro componenti rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo organo.

- Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di cui la maggioranza nominata da Enti Pubblici.

13.1-bis All'Università degli Studi di Pavia, all'Istituto Superiore di Sanità, e al Consiglio Nazionale delle Ricerche è attribuito il diritto di nominare ciascuno un componente del Consiglio di Amministrazione. All'Università degli Studi di Pavia è attribuito altresì il diritto di proporre, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, il membro che assumerà la carica di Presidente. Tale ultimo diritto comprende anche la facoltà di attribuire la carica di Presidente al medesimo soggetto designato quale Consigliere di Amministrazione dalla stessa Università degli Studi di Pavia.

I restanti Consiglieri sono eletti dall'assemblea della Fondazione sulla base della disciplina di cui ai commi successivi del presente articolo; l'assemblea determina altresì l'entità dell'emolumento del Presidente e di tutti i Consiglieri di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

13.2 La nomina dei componenti di matrice elettiva del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base del cosiddetto voto di lista; nelle liste i candidati devono essere indicati con un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena la sua ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non inferiore a tre. Almeno 1/3 (un terzo) dei candidati in ciascuna lista deve essere costituito dai componenti del genere meno rappresentato.

13.3 Ai fini della nomina dei Membri elettivi dell'organo amministrativo dovranno essere sottoposte all'assemblea tre distinte liste di candidati:

-- la prima lista, formata dai soli candidati proposti dai Membri della Fondazione che rientrano nella categoria A1 indicata all'art. 9.2 del presente Statuto, alla quale spetteranno due Consiglieri;

-- la seconda lista, formata dai soli candidati proposti da tutti gli altri Membri di natura pubblicistica della Fondazione, alla quale spetterà un solo Consigliere;

-- la terza lista, formata da soli candidati proposti dagli Enti privati, alla

quale spetterà un solo Consigliere.

Tutte le liste dovranno essere depositate presso la sede della Fondazione almeno entro 15 (quindici) giorni precedenti la data in cui è fissato lo svolgimento dell'assemblea.

All'elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione si procederà con votazione riferita a ciascuna lista e saranno eletti per ciascuna lista i candidati, nel numero proporzionale ai consiglieri da eleggere, che abbiano ricevuto i maggiori voti.

Qualora nell'ambito di ciascuna lista non si raggiungano i quorum deliberativi prescritti dal presente statuto, sarà necessaria la presentazione di una nuova lista, funzionale alla convocazione di una successiva assemblea finalizzata alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo.

- Articolo 14 - Requisiti dei componenti del Consiglio

di Amministrazione

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve:

- (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della Fondazione;
- (ii) aver maturato significativa esperienza di Consigli di Amministrazione o di governo societario e
- (iii) non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni e società tale da essere impossibilitato a partecipare fattivamente alle

attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall'assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri.

- Articolo 14-bis - Decadenza ed esclusione dei Consiglieri di

Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati dalla Fondazione;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, anche in caso di conclamata incapacità sopravvenuta o di dimissioni irrevocabili, l'Assemblea, allo scopo convocata senza ritardo, provvede alla sua sostituzione utilizzando il medesimo meccanismo del voto di lista innanzi disciplinato.

I Membri nominati ai sensi del precedente comma decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.

- Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari ed ha facoltà di compiere tutti gli atti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e di quelli per la realizzazione del programma per il quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze riservate dal presente statuto o dalla legge ad altri organi.

15.2 Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- la predisposizione del progetto di bilancio preventivo di ciascun esercizio
- la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici ed operativi dell'ente e il programma dell'attività scientifica;
- la proposta all'assemblea di ammissione di nuovi Membri della Fondazione, con la rispettiva qualifica;
- la delibera di ammissione dei partner della Fondazione;
- la definizione delle politiche di investimento del patrimonio della Fondazione, da disciplinare anche in uno o più appositi regolamenti;
- la delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- la delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- la proposta dell'entità dei contributi dei Membri aggiunti della Fondazione

e dei partner della Fondazione da sottoporre all'Assemblea;

- la determinazione della parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare a eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;

- la proposta di modifiche di Statuto da sottoporre all'Assemblea;

- la proposta di delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni da sottoporre all'Assemblea;

- la nomina dei rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati dalla Fondazione;

- ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e l'approvazione di tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nei punti precedenti;

- l'attribuzione ad uno o più Consiglieri di specifiche deleghe, determinandone il contenuto e l'eventuale correlativo potere di rappresentanza;

- l'attribuzione di specifiche deleghe a soggetti diversi dai Consiglieri con l'eventuale correlativo potere di rappresentanza, da formalizzarsi mediante procura notarile.

- Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria

iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

16.2 L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con comunicazione a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore antecedenti l'ora fissata per la riunione.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per delega.

16.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione audio-video o audio, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione (o il notaio), onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro, ovvero possa procedersi alla redazione da parte del notaio dell'atto pubblico con cui viene verbalizzata l'adunanza ed alla sua relativa sottoscrizione, salvo che non sia legislativamente prevista la possibilità che sia sufficiente la presenza del segretario in un luogo anche non fissato e gli altri tutti, ivi compreso il Presidente presente in videoconferenza.

16.5 Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario del Consiglio, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

16.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere invitati tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico nei medesimi tempi e con le medesime modalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

16.8 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, le riunioni

del Consiglio di Amministrazione si reputano regolarmente costituite, qualora intervengano tutti gli aventi diritto; in tal caso resta ferma la possibilità di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- Articolo 17 - Presidente

17.1 All'Università degli Studi di Pavia compete la facoltà di designare il Presidente della Fondazione nell'ambito dei soggetti che compongono il Consiglio di Amministrazione.

Tale diritto comprende anche la facoltà di attribuire la carica di Presidente al medesimo soggetto designato quale Consigliere di Amministrazione dalla stessa Università degli Studi di Pavia, in esercizio del diritto di cui al precedente articolo 13 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

17.2 La rappresentanza legale, sostanziale e processuale, della Fondazione compete al Presidente.

- Articolo 18 - Assemblea

18.1 L'Assemblea è composta da tutti i Membri della Fondazione.

I Membri della Fondazione intervengono in assemblea, in persona del loro legale rappresentante o di specifico incaricato di volta in volta designato.

18.2 Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati anche i componenti del

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.

18.3 Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.

18.4 L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione su decisione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei Membri della Fondazione.

L'assemblea è convocata, salvo casi di urgenza, con avviso inoltrato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione.

18.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, o altrimenti dal Consigliere più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuti. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, a maggioranza assoluta.

18.6 L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

18.7 L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal

presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Consiglieri o tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione.

In particolare, l'assemblea:

- approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approva la richiesta ai Membri della Fondazione del versamento di contributi ordinari e/o straordinari;
- esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 13;
- determina l'entità dell'emolumento del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e dei Consiglieri di Amministrazione;

- procede alla nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico;
- definisce i requisiti necessari per l'ammissione di nuovi Membri;
- delibera in merito all'ammissione di nuovi Membri della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- nomina i Membri degli organi scientifici e dei comitati operativi tematici di progetto;
- delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
- delibera in merito alle modifiche di statuto;
- delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione.

18.8 L'assemblea si riunisce validamente con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei Membri della Fondazione presenti, salvo nei casi di:

- deliberazioni concernenti le modifiche statutarie per le quali occorre la presenza dei tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
- deliberazioni di scioglimento e liquidazione, di devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Membri.

18.9 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato (o il Notaio) che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Le riunioni dell'assemblea sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dal Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

- Articolo 19 - Organo di controllo e revisione

19.1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

19.2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

19.3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed i suoi componenti possono essere rieletti.

- Articolo 20 – Rappresentanza

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'esercizio del potere di rappresentanza compete al Vice-Presidente, se nominato; tale esercizio attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.

In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti, ove non precisato nella delibera di nomina.

TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO – LIBRI

- Articolo 21 - Bilancio ed utili

21.1 Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 L'Assemblea deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423-bis e seguenti c.c.

21.3 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e dalle vigenti disposizioni

21.4 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le norme degli artt. 2423 c.c. e

seguenti, in quanto compatibili, approvato dall'Assemblea nei termini previsti per le società per azioni.

- Articolo 22 - Libri

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei Membri della Fondazione;
- il libro dei Partner;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'assemblea dei Membri della Fondazione;
- il libro dei verbali delle sedute dell'organo di controllo.

TITOLO VI

SCIoglimento - RINVIO

- Articolo 23 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dall'art. 27 del codice civile.

Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono

corrispondenti o analoghe ovvero con fini di pubblica utilità.

- Articolo 24 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

STATUTO
della Fondazione di partecipazione
"RESearch and innovation on future Telecommunications systems
and networks, to make Italy more smART (RESTART)"

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile la Fondazione denominata "RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART", in breve e di seguito indicata come "Fondazione RESTART" o "la Fondazione".
2. La Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione all'apposito Registro istituito presso la Prefettura - UTG di Roma e l'iscrizione nel repertorio economico-amministrativo (REA) presso la CCIAA di Roma per lo svolgimento delle attività a carattere commerciale di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente statuto.

Art. 2

SEDE

La sede legale della Fondazione è nel Comune di Roma, Via Cracovia
n. 50, c.a.p. 000133

Con provvedimento dell'organo amministrativo potranno essere istituite
sedi operative nel territorio nazionale.

Art. 3

OGGETTO DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Fondazione opera in qualità di soggetto attuatore e referente unico ("*HUB*") nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del "*Partenariato esteso*" (di seguito anche P.E.) previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022. La Fondazione agirà come soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del partenariato esteso, come referente unico nei confronti del MUR per l'attuazione del progetto.

La Fondazione, in quanto soggetto attuatore del Progetto, riceverà le tranche di agevolazioni concesse, svolgerà tutte le attività di cui all'art. 15 dell'Avviso MUR, verificherà e trasmetterà al MUR la rendicontazione delle attività svolte. Per la realizzazione delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 (di seguito indicato anche come "Bando" o "Avviso") la Fondazione si avvale degli "*Spoke*", soggetti esecutori autonomi, di natura pubblica o privata. Ciascuno Spoke riceverà dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvederà alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei propri "*affiliati allo Spoke*", soggetti pubblici e privati dei quali si avvale a sua volta nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

2. In particolare la Fondazione si propone, limitatamente all'attuazione delle finalità previste nel campo di intervento del Partenariato Esteso

“Telecomunicazioni del futuro”, di svolgere attività integrative di quelle dei Promotori e dei Partecipanti aventi natura di Enti pubblici di ricerca o Università, promuovendo e coordinando ricerche sia fondamentali sia applicative in tutti gli ambiti delle telecomunicazioni, dell'elettromagnetismo e in tutte quelle aree i cui progressi possono essere sinergici a queste.

Art. 4

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività che saranno ritenute dall'organo amministrativo strettamente strumentali, accessorie o necessarie per la realizzazione degli scopi che costituiscono l'oggetto della fondazione tra cui, a titolo esemplificativo:

- ☐ compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto della fondazione;
- ☐ ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento -ad esclusione dei mutui- con banche, altri istituti di credito, e società finanziarie per il perseguimento degli scopi statutari;
- ☐ compiere operazioni mobiliari e immobiliari funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale;
- ☐ compiere operazioni commerciali e finanziarie (escluso lo svolgimento delle attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito di cui al D.Lgs. 385/1993) funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale;
- ☐ assumere, previa conforme deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, a seguito di parere vincolante espresso dal Comitato di indirizzo, quote di partecipazione in società con caratteristiche di spin-off della ricerca o start-up innovativa costituite dagli Atenei o dagli Enti pubblici di ricerca membri, specificamente costituite per il perseguimento degli scopi statutari

- ☐ collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita.

4. Eventuali utili derivanti alla Fondazione dallo svolgimento di attività commerciali saranno impiegati sia per la costituzione di riserve sia per il finanziamento delle attività della Fondazione.

Art. 5

DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Costituisce specifica fattispecie di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione RESTART il completamento delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 e delle relative attività di rendicontazione scientifica ed economica, inclusi eventuali obblighi di mantenimento per tutta la durata del periodo nel corso del quale potranno essere effettuate attività di ispezione contabile (c.d. *'audit'*) da parte delle competenti autorità ministeriali.

Al verificarsi di tale specifica causa di estinzione l'organo di amministrazione delibererà in merito all'avvio della liquidazione o - qualora sia ritenuto utile ed opportuno in considerazione della

prospettiva di prosecuzione delle attività scientifiche e di ricerca oltre il termine dei progetti PNRR- alla modifica del presente statuto o alla proposta all'autorità competente della trasformazione in altro soggetto giuridico in conformità a quanto previsto dagli artt. 22, 23 e 24 e delle norme vigenti.

Art. 6

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

- ☐ Promotori, che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione o aderiscono entro 60 giorni lavorativi dalla sua stipula, versano i contributi ai fondi di dotazione e gestione previsti dallo statuto, contribuiscono in maniera rilevante all'organizzazione ed alla realizzazione dell'oggetto della Fondazione e designano i componenti dell'organo di gestione - Consiglio di Amministrazione;
- ☐ Partecipanti, che versano i contributi ridotti come previsto dall'art. 9 per tale categoria e collaborano alle attività della Fondazione partecipando alle riunioni del solo Comitato di indirizzo.

Art. 7

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto da;

- a) un fondo di dotazione - indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in

genere, da esporre in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai versamenti in denaro effettuati ai sensi dell'art. 9 co. 1 dai membri della Fondazione entro e non oltre la data di stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione.

Il fondo di dotazione può essere aumentato, fino all'ammontare stabilito in sede di atto costitutivo in € 300.000,00 (trecentomila/00), sia mediante nuovi versamenti effettuati al momento dell'eventuale ammissione di nuovi membri sia attraverso l'accantonamento, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di indirizzo, di quote del fondo di gestione o di eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali strumentali o accessorie a quelle di ricerca.

b) conferimenti in beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori ed espressamente destinati a patrimonio;

c) beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con l'oggetto della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che lo stesso decida di imputare a patrimonio.

Art. 8

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione è costituito mediante:

- ☐ fondi erogati dal MUR in attuazione del Bando 341/2022;

- ☐ redditi del capitale,avanzi e utili di gestione;
- ☐ utili delle eventuali società partecipate;
- ☐ ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- ☐ proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca;
- ☐ eventuali liberalità provenienti da terzi;
- ☐ altre rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- ☐ quote dei contributi versati dai membri della Fondazione ai sensi dell'art.9, nei modi e per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato di indirizzo.

Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per le attività inerenti e conseguenti il programma di ricerca di cui al Bando MUR n.341/2022

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non potranno essere richiesti trasferimenti straordinari, aperture di credito né il rilascio di garanzie in funzione di ripianamento delle perdite.

Art. 9

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO

1. I membri della Fondazione, sia promotori sia partecipanti, si impegnano a versare al fondo di dotazione, entro e non oltre la data di

sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione, la somma di € 10.000,00.

2. I membri della Fondazione sono inoltre tenuti a versare entro il 31 Dicembre di ogni anno un contributo quantificato come segue:

- a) per l'esercizio in cui la Fondazione viene costituita,
 - o € 20.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Promotori",
 - o € 10.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Partecipanti";
- b) Per ciascuno dei due esercizi successivi,
 - o € 30.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Promotori",
 - o € 20.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Partecipanti";

3. Alle amministrazioni pubbliche non potranno essere richiesti ulteriori contributi, comunque siano denominati o qualificati.

Art. 10

ADESIONI SUCCESSIVE

1. L'adesione di nuovi membri che avvenga oltre il termine di 60 giorni lavorativi dalla stipula dell'atto costitutivo di cui al primo periodo del precedente art. 6 dovrà essere deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole -obbligatorio e vincolante- del comitato di indirizzo, acquisite le deliberazioni degli organi amministrativi degli Enti pubblici. L'adesione comporta l'accettazione integrale e senza riserve dello statuto e di ogni altro atto

di regolamentazione della Fondazione vigenti al momento della richiesta di adesione; il nuovo membro della Fondazione dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti della delibera che stabilisce le condizioni di ammissione ed in particolare al versamento dei contributi previsti dall'art. 9 per la categoria alla quale viene ammesso.

2. La richiesta di adesione dovrà essere indirizzata con raccomandata A/R o PEC al Presidente della Fondazione e dovrà specificare la categoria di ingresso, tra quelle di cui all'art. 6.

Art. 11

RECESSO

1. La qualità di membro della Fondazione non è alienabile né trasferibile a terzi.

2. I membri, Promotori o Partecipanti, possono sempre recedere inviando apposita dichiarazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale non meno di tre mesi prima della scadenza dell'esercizio.

3. Il recesso sarà efficace dal termine dell'esercizio in corso alla data della comunicazione di cui al comma precedente. Nel caso in cui il recesso comporti l'inadempimento delle obbligazioni contratte verso il MUR al momento della concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso n. 341/2022, esso avrà efficacia dalla data di conclusione delle attività

relative al programma di ricerca e innovazione previste dallo stesso Avviso e di assolvimento dei relativi obblighi di rendicontazione.

4. Il recesso non dà diritto alla ripetizione di quanto già versato sia al fondo di dotazione sia al fondo di gestione né dà luogo ad alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

5. Il recesso comunicato senza il rispetto del termine di cui all'ultimo periodo del secondo comma del presente articolo sarà efficace al termine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato comunicato.

Art. 12

ESCLUSIONE DALLA FONDAZIONE

1. L' esclusione dalla Fondazione può essere deliberata solamente per i seguenti gravi motivi:

- a) mancato versamento delle quote di cui all'art. 9;
- b) compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Fondazione, inclusa la violazione degli accordi o dei regolamenti relativi agli obblighi di riservatezza e alla tutela della proprietà intellettuale;
- c) compimento di atti contrari o di condotte incompatibili con il dovere di collaborazione con la Fondazione ed i suoi componenti;

Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

2. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole obbligatorio e vincolante del Comitato di indirizzo. Il Comitato di indirizzo formula il proprio parere con la maggioranza assoluta dei membri calcolata non tenendo conto della partecipazione del rappresentante del membro della cui esclusione si tratta.

3. Nei casi previsti dal comma 1 lettera a), il membro inadempiente dovrà essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, a mettersi in regola. L'esclusione potrà essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza permanga.

4. La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo PEC o posta raccomandata, a cura del Presidente.

5. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra. L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione

Art. 13

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- ☐ il Consiglio di Amministrazione;
- ☐ il Comitato di Indirizzo;
- ☐ il Comitato Tecnico Scientifico;
- ☐ Il Presidente della Fondazione;
- ☐ Il Collegio dei Revisori Dei Conti.

Art. 14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente, designato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in qualità di soggetto proponente del Programma di ricerca di cui al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022 e da sei consiglieri. Di questi ultimi almeno tre sono designati dai membri "Promotori" di natura giuridica pubblica ed i rimanenti dagli altri Promotori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori viene deliberata dal Comitato di Indirizzo. Per il primo triennio il Presidente ed i consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo, nel rispetto dei poteri di designazione di cui al comma precedente.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri o dal Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno.

Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e del Collegio dei revisori.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso o interrotto il collegamento con uno o più partecipanti, essa verrà sospesa per il tempo necessario alla riattivazione. In caso di impossibilità di riattivare il collegamento, il Presidente fisserà i nuovi

termini per la prosecuzione dell'Ordine del Giorno e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione o interruzione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva almeno della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni in materia di modifiche statutarie o scioglimento della Fondazione sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri, previo parere favorevole, obbligatorio e vincolante, del Consiglio di indirizzo.

3. Gli incarichi di consigliere e di presidente possono essere revocati in caso di gravi, ripetuti inadempimenti dei doveri dell'ufficio, qualora compiano atti gravemente dannosi o pregiudizievoli per la Fondazione e comunque in tutti i casi previsti dalla legge. In tal caso, il Presidente o il Vicepresidente convocano il Comitato di indirizzo per la nomina dei sostituti, nel rispetto delle facoltà di designazione di cui al co.1.

Art. 15

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Fondazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto della Fondazione. Per gli atti di amministrazione straordinaria il Consiglio di Amministrazione acquisisce

preventivamente il parere favorevole, obbligatorio e vincolante, del Comitato di indirizzo.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione

- ☐ approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Direttore Generale e proposti dal Presidente, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, acquisito il parere del Comitato di indirizzo;
- ☐ approva i documenti di indirizzo strategico e programmazione delle attività scientifiche proposti dal Comitato di indirizzo;
- ☐ coordina e monitora l'attuazione del Programma di ricerca del Partenariato vigilando sulla rendicontazione degli interventi a cura degli Spoke ed affiliati e sulla conseguente trasmissione al MUR;
- ☐ autorizza ad effettuare le erogazioni sulla base del conseguimento delle milestones del Programma;
- ☐ dispone interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
- ☐ delibera l'ammissione e l'esclusione dei Membri della Fondazione, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato di indirizzo;
- ☐ delibera in merito a modifiche statutarie, all'estinzione ed alla trasformazione della Fondazione, nei modi previsti dal comma precedente;
- ☐ approva i regolamenti predisposti dal Presidente, sentito il parere del Comitato di indirizzo;

- ☐ delibera in merito all'accettazione di donazioni, lasciti ereditari o finanziamenti comunque qualificati;
- ☐ delibera in merito al ricorso a forme di finanziamento, previo parere del Comitato di indirizzo;
- ☐ conferisce mandati alle liti e nomina procuratori, previo parere del Comitato di indirizzo;
- ☐ nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, determinandone l'eventuale remunerazione;
- ☐ delibera sugli aumenti del fondo di gestione e sull'impiego dei contributi versati dai membri;
- ☐ nomina il Direttore generale di cui all'art. 22;
- ☐ svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente statuto e approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non ricompresi nell'elenco di cui al presente comma.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano Promotori e Partecipanti ancorché non intervenuti o astenuti o dissenzienti. L'eventuale impugnazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è disciplinata in conformità all'art. 23 C.Civ.

Art. 16

COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di indirizzo è composto dai rappresentanti legali dei membri promotori e partecipanti, i quali possono farsi sostituire, mediante delega scritta, da altra persona. Alle riunioni del Comitato di

indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri di amministrazione.

I componenti del Comitato di indirizzo non possono essere contemporaneamente componenti del Consiglio di Amministrazione; i Consiglieri di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato di indirizzo senza diritto di voto.

Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione.

Ogni membro della Fondazione, in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 9, ha diritto ad un voto.

2. Il Comitato di indirizzo è organo consultivo che fornisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione:

☐ obbligatorio e vincolante in materia di:

- modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione o trasformazione,
- adesione di nuovi membri ed esclusione di promotori e partecipanti,
- atti di straordinaria amministrazione;
- bilanci preventivi e consuntivi.
- ricorso a forme di finanziamento di qualsiasi genere;
- assunzione di quote di partecipazione in società con caratteristiche di spin-off;

☐ obbligatorio ma non vincolante in materia di:

- regolamenti per il funzionamento della Fondazione, la tutela della proprietà intellettuale, la riservatezza, la

costituzione di comitati consultivi e del Board di coordinamento degli *spoke*, la disciplina dell'eventuale personale dipendente e il conferimento di incarichi di consulenza, le *policy* anticorruzione anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231 del 2001,

- conferimento di mandati alle liti.

In tutti gli altri casi il Consiglio di Amministrazione o il Presidente possono richiedere il parere non vincolante del Comitato su qualsiasi argomento ritengano opportuno.

Inoltre, il Comitato di indirizzo nomina (nei modi previsti dagli artt. 13 e 16) e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e delibera le eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Revisori dei conti.

Infine, il Comitato può formulare proposte sulle attività, i programmi ed obiettivi della Fondazione.

ART. 17

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di indirizzo deve essere convocato almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. È convocato inoltre in tutti i casi in cui il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei membri e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Il Comitato di indirizzo è convocato di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata spedita ai membri della Fondazione ovvero tramite Posta Elettronica Certificata, al domicilio o all'indirizzo PEC risultante dall'elenco dei membri, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra qualora sia presente la totalità dei Promotori e dei Partecipanti e siano inoltre presenti o comunque informati della riunione i Consiglieri di amministrazione ed i Revisori dei conti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il Comitato di indirizzo si riunisce di regola presso la sede sociale, salvo diversa indicazione nella convocazione, purché nel territorio dello Stato. È sempre ammessa, ed è obbligatoria qualora convocata al di fuori della sede della Fondazione, la riunione mediante teleconferenza/videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza. Condizione essenziale per la validità della riunione del Comitato di indirizzo in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti il Comitato di indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante la riunione, per consentire la stesura, redazione e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui

nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso o interrotto il collegamento con uno o più partecipanti, essa verrà sospesa per il tempo necessario alla riattivazione. In caso di impossibilità di riattivare il collegamento, il Presidente fisserà i nuovi termini per la prosecuzione dell'Ordine del Giorno e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione.

4. Il Comitato di indirizzo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, trasformazione e scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei membri della Fondazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vicepresidente in caso di suo temporaneo impedimento allo svolgimento delle funzioni o di assenza. Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante scelto dal Comitato.

Al Presidente spetta constatare il diritto di intervento nella riunione, accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.

Art. 18

PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comitato di indirizzo su designazione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Il Presidente designa il Vicepresidente che è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto salvo nel caso in cui svolga la funzione di sostituzione del Presidente come previsto dal successivo comma 2.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Per il primo triennio sono entrambi nominati nell'atto costitutivo; successivamente vengono entrambi nominati nel corso della riunione del Comitato di indirizzo nella quale viene approvato il bilancio dell'esercizio relativo al terzo anno di mandato. Il Presidente ha poteri di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha inoltre i seguenti poteri:

- ☐ convoca e presiede il Comitato di indirizzo;
- ☐ convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- ☐ sovrintende all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- ☐ predispone i regolamenti, trasmettendoli al Comitato di indirizzo ed al Consiglio di Amministrazione rispettivamente per l'espressione del parere obbligatorio e per l'approvazione;
- ☐ vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di indirizzo;
- ☐ può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione convocato nei 5 giorni lavorativi successivi alla loro adozione;

- ☐ esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.
 - 2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei e di breve durata, inoltre assume di diritto la carica di presidente del Comitato tecnico-Scientifico.
- Al Presidente ed al Vicepresidente spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione.

Art. 19

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione
2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro. Il Consiglio di Amministrazione che nomina i revisori designa, tra i revisori effettivi, il Presidente del Collegio.
3. I revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
4. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei Revisori, subentrano i supplenti, i quali restano in carica fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successiva, nel corso della quale si provvederà alla nomina dei nuovi Revisori effettivi e supplenti

necessari per l'integrazione del Collegio. Il mandato dei nuovi nominati termina insieme a quello degli altri Revisori in carica. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocato il Consiglio di Amministrazione perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

5. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta un compenso, che sarà determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione

6. Il Collegio è organo tecnico contabile della Fondazione cui spetta il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.

Art. 20

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Ciascun Promotore e Partecipante ha diritto di designare un membro del Comitato Tecnico Scientifico, in base ad una comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie oggetto delle attività di ricerca del partenariato. Il Comitato è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è presieduto dal Vicepresidente della Fondazione.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico non possono essere contemporaneamente componenti del Consiglio di Amministrazione; i Consiglieri di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico senza diritto di voto.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha durata triennale e scadenza coincidente con quella del mandato del Consiglio di Amministrazione, i componenti potranno essere confermati nell'incarico una sola volta.

Il Comitato svolge funzioni di consulenza e orientamento delle attività scientifiche e di ricerca. In particolare, formula proposte ed esprime pareri non vincolanti sulle attività scientifiche e tecniche della Fondazione, su incarichi scientifici di direzione e coordinamento delle strutture scientifiche e di ricerca. Esso inoltre predispone con cadenza semestrale una relazione tecnico scientifica sui risultati conseguiti e sugli obiettivi previsti e sul programma di attività da svolgere.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal suo Presidente, con PEC o posta elettronica non certificata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed è ammessa anche la partecipazione in via telematica.

Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 21

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

Art. 22

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore svolge attività di gestione della Fondazione secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I poteri del Direttore ed ogni eventuale loro successiva modifica sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera e devono essere formalizzati con provvedimento del Presidente.
3. In particolare, al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:
 - ☐ svolge funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione;
 - ☐ coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - ☐ coadiuva il Presidente nell'elaborazione dei piani industriale-finanziario e scientifico della Fondazione, nel monitoraggio e nell'attuazione degli interventi e nella rendicontazione delle spese sostenute dagli Spoke e loro Affiliati.
 - ☐ esercita funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, inclusa quella relativa all'assunzione del personale amministrativo della Fondazione deliberata dal Consiglio di

Amministrazione, nel rispetto del regolamento adottato dallo stesso Consiglio di Amministrazione;

- ☐ cura la predisposizione, almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio sociale, del budget previsionale sottoponendolo al parere del Comitato di indirizzo e predispone, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta trasmettendoli ai Revisori dei conti, al Comitato di indirizzo ed al Consiglio di Amministrazione
- ☐ svolge le altre funzioni che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

DURATA E CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale. Il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa nonché dalla relazione sulla gestione dell'organo amministrativo, deve essere comunicato ai Revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato di indirizzo che li deve discutere.

Il bilancio, redatto secondo la struttura e nel rispetto dei principi contabili di cui agli artt. 2423 e ss. c.civ. per quanto compatibili, inclusa la relazione revisori, deve essere depositato nella sede della Fondazione a disposizione dei membri e ad essi trasmesso tramite PEC

almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione del Comitato di indirizzo. Successivamente all'approvazione i bilanci preventivo e consuntivo devono essere trasmessi ai membri della Fondazione ed agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

3. L'impiego degli eventuali utili di gestione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di indirizzo.

Art. 24

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Presidente e approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole obbligatorio e vincolante del Comitato di indirizzo e comunque acquisite le delibere favorevoli degli organi competenti dei membri della Fondazione aventi natura giuridica di Enti Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche

2. La delibera di approvazione della modifica dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri.

Art. 25

ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 27 c.civ., in caso di sospensione o revoca totale dell'agevolazione prevista dall'Avviso MUR.

Costituisce specifica fattispecie di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione RESTART il completamento delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 e delle relative attività di rendicontazione scientifica ed economica, inclusi eventuali obblighi di mantenimento per tutta la durata del periodo nel corso del quale potranno essere effettuate attività di ispezione contabile (c.d. *'audit'*) da parte delle competenti autorità ministeriali.

2. Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto del verificarsi di una causa di scioglimento, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Nel caso di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione - con particolare riferimento al secondo periodo del comma precedente- il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la variazione dell'oggetto sociale o la proposta di trasformazione ai sensi dell'articolo successivo.

3. Con la delibera che accerta il verificarsi di una delle cause di estinzione il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente dispone la devoluzione del patrimonio ad altri Enti, con preferenza per le fondazioni universitarie costituite dai membri della Fondazione stessa, che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 26

TRASFORMAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione delle delibere favorevoli degli organi competenti dei membri aventi natura giuridica di Enti Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche e con il parere favorevole obbligatorio del comitato di indirizzo, può deliberare in merito alla proposta di trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi degli artt. 42bis, 2500 octies c.civ, che dovrà essere inviata all'autorità competente per l'eventuale approvazione ai sensi dell'art. 28 c.civ.

Art. 27

CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 28

NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si osserveranno il Codice Civile e le altre leggi vigenti.